



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA



RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE e sulle altre attività del Consiglio regionale della Puglia

Gennaio 2014 - Giugno 2015 e Sintesi IX Legislatura



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE e sulle altre attività del Consiglio regionale della Puglia

Gennaio 2014 - Giugno 2015 e Sintesi IX Legislatura

La pubblicazione è stata curata dall'Ufficio Affari e Studi Legislativi del Consiglio regionale

Progettazione analisi e coordinamento

dott. Settimio Giuliese

Dirigente Ufficio Affari e Studi Legislativi del Consiglio regionale

Ricerca dati e redazione

dott. Francesco Carrelli

Elaborazione grafica e stampa

ARI GRAFICHE FAVIA

S.P. 231 km 1,300 - Modugno (BA)



**Consiglio regionale della Puglia
Il Presidente**

La pubblicazione del Rapporto annuale sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari nasce dall'esigenza di "rendere conto" dell'attività del Consiglio regionale, organo rappresentativo della comunità regionale.

Tale obiettivo è condiviso con altre Assemblee legislative regionali chiamate a fornire allo Stato diverse informazioni per sviluppare il Rapporto nazionale sulla legislazione.

La raccolta, pubblicazione e diffusione di dati e informazioni relative al Consiglio regionale, corredata di semplici ma efficaci commenti riassuntivi ed esplicativi, non è solo un'occasione per rendere trasparenti e conoscibili le attività dell'organo legislativo regionale, ma soprattutto un momento per riflettere sul come si è operato, su quelle che sono le criticità e su quelli che possono essere i miglioramenti da porre in essere per il futuro.

Ecco, quindi, che il Rapporto si concretizza come valido strumento di approfondimento per tutti i Consiglieri regionali soprattutto per i Colleghi che per la prima volta si apprestano ad esercitare il complesso ed impegnativo ruolo di legislatori.

Nello specifico esso si configura, anche, quale "Rapporto di legislatura" in quanto, oltre ai dati relativi all'anno 2014, raccoglie ed analizza quelli inerenti le attività svolte dal Consiglio regionale nel corso di tutta la IX legislatura offrendone una visione complessiva che permette di ricavarne le principali tendenze.

I dati sono stati tendenzialmente raggruppati seguendo la successione delle principali fasi in cui si articola il procedimento legislativo regionale: inizialmente sono stati analizzati i dati relativi ai progetti di legge; successivamente sono state oggetto di analisi le leggi regionali approvate. Non manca una analisi della produzione regolamentare, degli strumenti di sindacato messi a disposizione dei Consiglieri regionali, degli esiti dei ricorsi alla Corte Costituzionale relativi alle leggi approvate nel corso della IX.

Sono certo che il rapporto sarà foriero di spunti di riflessione e di studio sulle tendenze della legislazione nonché sulle attività del Consiglio regionale da parte degli addetti ai lavori, degli studiosi e dell'intera comunità pugliese in grado di suscitare un ampio e fecondo dibattito nella prospettiva di una riqualificazione del ruolo dell'Assemblea legislativa.

Approfittando dall'occasione offertami da questa breve presentazione voglio esprimere i miei più sinceri auguri di buon lavoro a tutti i consiglieri regionali, chiamati a svolgere l'impegnativo ruolo di legislatori, e a tutti coloro che in Consiglio lavorano nei Servizi e negli Uffici e che supportano con competenza ed equilibrio il nostro lavoro, quello appunto di legislatori regionali, risorse preziose per una istituzione importante come l'Assemblea legislativa della Regione Puglia.

Mario Loizzo



Consiglio regionale della Puglia
Servizio Affari e Sudi Giuridici e Legislativi

Il Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività del Consiglio regionale della Puglia resta fedele ad uno schema consolidato sia nella grafica che nei contenuti propone l'analisi dei principali dati quantitativi e qualitativi della produzione normativa e delle altre attività svolte dal Consiglio regionale.

Il Rapporto fornisce un quadro sufficientemente dettagliato dell'andamento delle attività del Consiglio regionale nel corso del periodo preso a riferimento e intende porsi come un valido strumento di conoscenza della realtà consiliare offrendo un ulteriore elemento di riflessione e di valutazione sul ruolo delle Assemblee legislative.

Esso si rivolge non solo ai soggetti istituzionali ma anche ai cittadini e per tale motivo, come le precedenti edizioni, adotta un linguaggio comunicativo semplice che punta a conciliare precisione e chiarezza, nel tentativo di contribuire a ridurre quelle asimmetrie informative che penalizzano solitamente i fruitori non specialistici delle informazioni.

Il Rapporto è consultabile anche sulla home page del sito del Consiglio regionale.

*Il Dirigente del Servizio
dott. Giuseppe Nunziante*

***Rapporto sulla legislazione regionale
e sulle altre attività del Consiglio regionale della Puglia
Gennaio 2014 - Giugno 2015 e Sintesi IX Legislatura***

I n d i c e

NOTA DI SINTESI

pag. 13

PARTE PRIMA

L'INIZIATIVA LEGISLATIVA

1	Analisi dell'iniziativa legislativa	» 25
1.1	I progetti di legge per soggetto proponente	» 36
1.2	I progetti di legge per macrosettore	» 38
1.3	Esito delle iniziative legislative	» 39
1.4	Iniziative legislative - tasso di successo	» 40

PARTE SECONDA

LA PRODUZIONE LEGISLATIVA

1.	Le leggi approvate dalle Regioni nell'anno 2014	» 45
1.1	Elenco delle leggi regionali approvate	» 46
2.	Schede sintetiche delle leggi regionali approvate	» 51
3.	Analisi della produzione legislativa regionale	» 104
3.1	La produzione legislativa secondo il macrosettore e la materia	» 104
3.2	La produzione legislativa e le Commissioni consiliari permanenti	» 106
3.3	Dimensioni della produzione legislativa	» 107
3.4	La produzione legislativa sulla base dell'iniziativa legislativa	» 108
3.5	La produzione legislativa per macrosettore sulla base dell'iniziativa legislativa	» 109
3.6	Durata dell'iter legislativo	» 110
3.7	Gli emendamenti in Aula	» 112
3.8	Le modalità di approvazione in Aula	» 115
3.9	La produzione legislativa secondo la tipologia normativa	» 120
3.10	La produzione legislativa secondo la tecnica di redazione	» 121
3.11	La produzione legislativa secondo la potestà legislativa	» 122
3.12	I rinvii ad atti non legislativi contenuti nelle leggi regionali	» 123
3.13	La manutenzione legislativa	» 124
4.	La produzione legislativa regionale per anno (1972 - 2014)	» 125

PARTE TERZA

L'ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E CONTROLLO

1.	Gli atti di indirizzo	» 131
1.1	Gli ordini del giorno	» 131
1.2	Le mozioni	» 131
2.	Gli atti di sindacato ispettivo	» 132
2.1	Le interpellanze	» 132
2.2	Le interrogazioni	» 132

PARTE QUARTA

LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE

1.	I regolamenti regionali emanati nell'anno 2014	» 137
2.	Analisi della produzione regolamentare	» 139
2.1	I regolamenti regionali per macrosettore e per materia	» 144
2.2	Dimensioni della produzione regolamentare	» 145
2.3	I regolamenti regionali per fonte legislativa	» 145
2.4	I regolamenti e la manutenzione normativa	» 146
3.	La produzione regolamentare per anno (1972/2014)	» 147

PARTE QUINTA

IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

1.	Le leggi regionali impugnate dal Governo	» 151
2.	Le delibere del Consiglio dei ministri di impugnazione	» 152
3.	Le sentenze della Corte Costituzionale	» 160

PARTE SESTA

LA PRODUZIONE LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE

NEL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2015

1.	L'iniziativa legislativa gennaio - maggio 2015	» 167
2.	Le leggi regionali approvate gennaio - maggio 2015	» 167
2.1	Elenco delle leggi regionali approvate gennaio - maggio 2015	» 167
3.	Prospetti riepilogativi leggi regionali gennaio - maggio 2015	» 168
4.	Analisi delle leggi regionali gennaio - maggio 2015	» 177
5.	Periodo gennaio-maggio 2015 - la manutenzione legislativa	» 182
6.	Periodo gennaio-maggio 2015- le leggi regionali impugnate dal governo	» 183
6.1.	Le delibere del consiglio dei ministri di impugnazione	» 183
7.	I regolamenti regionali	» 189
7.1	Elenco dei regolamenti regionali emanati	» 189
7.2	Analisi della produzione regolamentare gennaio - maggio 2015	» 191

PARTE SETTIMA

SINTESI IX LEGISLATURA

1.	L'iniziativa legislativa nella IX legislatura	» 200
2.	Analisi della produzione legislativa nella ix legislatura	» 203
2.1	La produzione legislativa in base all'iniziativa	» 203
2.2	La produzione legislativa secondo il macrosettore e la materia	» 203
2.3	La produzione legislativa e le commissioni consiliari permanenti	» 205
2.4	Durata dell'iter legislativo	» 206
2.5	La produzione legislativa secondo la tipologia normativa	» 208
2.6	La produzione legislativa secondo la tecnica di redazione delle leggi	» 209
2.7	La produzione legislativa secondo la potestà legislativa esercitata	» 210
2.8	La manutenzione legislativa operata dalle leggi della IX legislatura	» 211
3.	L'attività emendativa in aula	» 212
4.	L'attività ispettiva del consiglio regionale	» 213
5.	La produzione regolamentare nella IX legislatura	» 214
5.1	La produzione regolamentare per macrosettore e per materia	» 215
5.2	La produzione regolamentare per fonte legislativa	» 216
6.	Il contenzioso costituzionale nella IX legislatura	» 217



Consiglio regionale della Puglia
Ufficio Affari e Studi Legislativi

**Rapporto sulla legislazione regionale
e sulle altre attività del Consiglio regionale della Puglia**
Anno 2014 – Periodo gennaio/giugno 2015 – Sintesi IX Legislatura

Nota di sintesi

Il presente *Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività del Consiglio regionale della Puglia* prende in considerazione l'anno 2014, l'ultimo scorcio della Legislatura (gennaio/giugno 2015) oltre che, sinteticamente, l'intera IX Legislatura.

Seguendo una impostazione ormai consolidata nel *Rapporto* viene analizzata l'attività legislativa del Consiglio regionale nelle sue diverse fasi (iniziativa legislativa, assegnazione delle proposte di legge alle Commissioni consiliari, attività emendativa, approvazione in Aula, contenzioso costituzionale), di cui sono presi in esame singoli aspetti.

Viene approfondita, anche, l'attività di indirizzo e controllo svolta dai Consiglieri regionali attraverso l'esame dei principali strumenti a loro disposizione: gli ordini del giorno, le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni.

Finalità del *Rapporto* è mettere a disposizione degli organi politici, delle strutture amministrative, della comunità scientifica e dei cittadini uno studio rivolto ad agevolare la più ampia conoscenza delle funzioni del Consiglio regionale.

Per quanto riguarda la funzione legislativa l'approccio adottato mira a stimolare una riflessione sistematica, adoperando a tale fine strumenti conoscitivi di tipo statistico. Siffatto approccio, per quanto fondato essenzialmente su numeri, non impedisce comunque l'apprezzamento e la valutazione di aspetti qualitativi.

Per quanto riguarda, invece, la definizione dell'universo di indagine questo è duplice, orientandosi a descrivere da un lato la funzione legislativa e regolamentare, nel modo in cui esse concretamente si svolgono secondo un procedimento tipizzato e, dall'altro, i singoli prodotti (iniziative e leggi) che si materializzano lungo la filiera.

Il *Rapporto* è strutturato in sette parti delle quali le prime cinque esaminano rispettivamente l'iniziativa legislativa; la produzione legislativa; l'attività di indirizzo e controllo; la produzione regolamentare; il contenzioso costituzionale relativamente all'anno 2014; la sesta parte è dedicata all'analisi del periodo gennaio/giugno 2015 mentre nella settima ed ultima parte viene offerta una sintesi degli elementi più interessanti dell'intera IX legislatura..

Nella **Parte prima** viene trattata "l'iniziativa legislativa" nel corso del 2014.

Le 84 proposte di legge presentate nell'anno 2014 vengono classificate e analizzate secondo il soggetto proponente, il macrosettore interessato dalle iniziative, le Commissioni consiliari cui le proposte di legge

sono state assegnate e l'esito finale delle stesse. Rispetto agli anni precedenti si registra un aumento del numero di proposte di legge.

Nell'anno 2014 torna preponderante, rispetto all'anno passato, l'iniziativa di origine consiliare con 48 proposte presentate rispetto all'iniziativa della Giunta regionale che si è concretizzata nella presentazione di 36 disegni di legge.

Dalla disaggregazione dei dati relativi all'iniziativa consiliare per soggetto politico (consiglieri di maggioranza, consiglieri di opposizione e mista) risulta che l'apporto maggiore all'iniziativa legislativa appartiene ai Consiglieri di maggioranza con il 38% mentre le iniziative dei Consiglieri di opposizione sono pari al 33%; le iniziative "miste" sono invece pari al 29%. Il trend degli ultimi anni è, sostanzialmente, confermato.

Sempre dai dati relativi all'iniziativa legislativa consiliare risulta che delle 48 proposte di legge presentate 14 sono diventate legge dovendosi, quindi, registrare un tasso di successo delle iniziative consiliari pari al 29%.

L'iniziativa della Giunta, invece, registra un tasso di successo pari al 58% (36 disegni legge presentati di cui 21 diventati legge).

Dal raffronto di questi ultimi dati, peraltro in linea con quelli degli anni passati, trova conferma la netta differenza di definizione delle iniziative legislative a seconda dei soggetti proponenti.

Il rapporto, invece, tra il numero complessivo delle proposte presentate (84) ed il numero delle stesse approvate in Aula (35), quale indicatore della *produttività complessiva del processo legislativo* è pari al 42%. Il valore di tale indicatore, maggiore di quello dell'anno passato, trova giustificazione in fisiologico aumento della produzione legislativa nella fase finale di una legislatura.

I dati relativi alla iniziativa legislativa sono stati analizzati anche con riguardo alla distribuzione per macrosettore rilevandosi che il macrosettore maggiormente interessato è quello dei Servizi alla persona e alla comunità cui afferiscono 26 progetti di legge sul totale di 84 pari al 31%.

La **Parte seconda** contiene una analisi della **produzione legislativa** regionale dell'anno 2014 condotta sulla base di diversi indicatori quantitativi e qualitativi: settori e materie interessati dall'intervento legislativo; carico istruttorio delle Commissioni consiliari competenti per materia; dimensioni delle leggi; apporto alla produzione legislativa da parte di ciascun soggetto titolare del potere d'iniziativa; durata del processo legislativo; tipologia normativa e tecnica di redazione dei testi legislativi; potestà legislativa esercitata ai termini dell'art. 117 della Costituzione; attività emendativa; modalità di approvazione in Aula; individuazione degli interventi di manutenzione legislativa.

Con riferimento ai contenuti della legislazione nel periodo considerato si registra un'incidenza maggiore delle leggi ascrivibili al macrosettore *Servizi alla persona e alla comunità* con 15 leggi (28%) seguono il macrosettore *Territorio, ambiente e infrastrutture* con 14 leggi (26%); il macrosettore *Sviluppo economico e attività produttive* con 12 leggi (23%); i macrosettori *Finanza regionale* (8 leggi, 15%) e *Ordinamento istituzionale* (4 leggi, 8%).

Riguardo alle materie all'interno di ciascun macrosettore, interessato dall'intervento legislativo – a parte le 7 leggi di bilancio – si rileva che nella produzione legislativa del periodo considerato il legislatore regionale ha focalizzato la propria attenzione in misura prevalente sulle materie "*Territorio e urbanistica*" (9 leggi), *Tutela della salute* (8 leggi), *Agricoltura e foreste* (6 leggi), *Turismo* (4 leggi).

Passando all'esame dei dati relativi ai lavori in Commissione, risulta che il maggior carico istruttorio in sede referente è stato affrontato dalla V Commissione (*Ecologia, Tutela del territorio e delle risorse naturali, Difesa del suolo, Urbanistica, Lavori pubblici, Trasporti e Edilizia residenziale*) con 13 leggi pari al 25% dell'intera produzione legislativa del 2014 seguita dalla IV Commissione (*Industria, Commercio, Artigianato, Turismo e Industria Alberghiera, Agricoltura e Foreste, Pesca professionale, Acquacoltura*) e dalla III Commissione (*Assistenza Sanitaria, Servizi Sociali*) con 3 leggi (6%) e entrambe

con 10 leggi, pari al 19%. Con un carico istruttorio più contenuto seguono la I Commissione (*Programmazione, Bilancio, Finanze e Tributi*) con 7 leggi, pari al 13%; la VI Commissione (*Politiche Comunitarie, lavoro e Formazione Professionale, Istruzione, Cultura, Cooperazione, Emigrazione, Immigrazione*) con 6 leggi pari all' 11%; la VII Commissione (*Statuto, Regolamenti, Riforme Istituzionali, Rapporti Istituzionali, Sistema delle Autonomie Locali*) con 4 leggi pari al 7 % e la II Commissione (*Affari Generali, Personale e Struttura degli Uffici Regionali e di Enti Regionali, Polizia Urbana e Rurale, Tempo libero, Sport, Pesca sportiva e Caccia*) con 3 leggi pari al 6%.

Assumendo il numero degli articoli, dei commi e dei caratteri quali elementi indicatori della loro ampiezza, le leggi prodotte nel periodo considerato mostrano un significativo incremento delle dimensioni rispetto all'anno precedente. Dall'analisi emerge, inoltre, che le leggi originate dalle iniziative della Giunta hanno un'estensione media, in termini di numero di articoli e di commi, notevolmente maggiore rispetto a quelle originate dalle iniziative consiliari.

Viene esaminato l'apporto rispettivo di Giunta e Consiglio alla legislazione approvata nel 2014: 29 sono le leggi approvate su proposta della Giunta (55%), 23 su proposta del Consiglio (43%) ed una su iniziativa popolare. Si conferma il dato, già riscontrato negli anni precedenti, di una netta prevalenza di leggi approvate rivenienti da iniziativa della Giunta regionale anche se occorre evidenziare un costante aumento delle leggi rivenienti da proposte del Consiglio che passano da 4 dell'intero anno 2010 a 23.

Quanto alla durata dell'iter legislativo in funzione del soggetto proponente, emerge che l'approvazione di una legge scaturita da una proposta dalla Giunta ha richiesto mediamente 54 giorni a fronte dei 50 giorni per l'approvazione di una legge scaturita da una proposta consiliare contro i 740 giorni occorsi per l'approvazione della legge di iniziativa popolare.

L'analisi dell'attività emendativa in Aula registra i seguenti dati: gli emendamenti presentati sono pari a 243 (108 gli emendamenti approvati, pari al 44%), con un tasso di accoglimento differente a seconda dei proponenti che passa da percentuali molto alte, vicine al 100%, per gli emendamenti presentati dalla Giunta regionale da sola o con la maggioranza e/o con le opposizioni ad un tasso di accoglimento che si dimezza per gli emendamenti presentati dalla maggioranza da sola o con le opposizioni per arrivare ad un tasso del 13% di accoglimento per gli emendamenti presentati dalle sole opposizioni (su 103 emendamenti presentati solo 13 sono stati approvati).

Per quanto concerne la tipologia della normazione le leggi regionali del periodo considerato sono state classificate nelle seguenti categorie che ricalcano la medesima classificazione utilizzata nella redazione del Rapporto curato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati:

- leggi istituzionali: leggi afferenti all'ordinamento istituzionale della Regione;
- leggi di settore: leggi contenenti la regolamentazione di specifici settori o una nuova disciplina di una determinata materia;
- leggi intersettoriali: leggi che incidono con un unico provvedimento su più settori;
- leggi provvedimento: quegli interventi con finalità gestionali più che normative;
- leggi di bilancio: leggi che attengono agli aspetti economico-finanziari della Regione;
- leggi di manutenzione normativa: leggi che intervengono in qualsiasi modo su un testo normativo previgente o che comunque incidono sul contenuto normativo di disposizioni previgenti;
- leggi di semplificazione normativa: leggi che recano interventi volti alla semplificazione amministrativa;
- leggi statutarie

Prevalgono le leggi di settore (21, pari al 39%), seguono le leggi di manutenzione (19, pari al 36%), quelle di bilancio (9, pari al 17%) e quelle istituzionali (3, pari al 6%). Si riscontra 1 legge statutaria.

Altro elemento significativo di classificazione delle leggi regionali è quello basato sul diverso titolo di competenza legislativa esercitata ex art. 117 Cost.

Le leggi approvate nel 2014 sono distribuite sulla base della fonte costituzionale della potestà legislativa nelle categorie "concorrente" (ex art. 117, comma 3, Cost.) e "residuale" (ex art. 117, comma 4, Cost.).

L'analisi evidenzia che delle 53 leggi 25 sono state approvate nell'esercizio della potestà concorrente (47%) e 28 nell'esercizio della potestà legislativa regionale residuale (53%).

La produzione legislativa è poi analizzata con riferimento alla modalità di redazione del testo che può essere ricondotta a due tipologie fondamentali:

- *Testo nuovo*: il testo introduce nell'ordinamento nuove disposizioni e non interviene a modificare significativamente leggi precedenti;
- *Novella*: il testo di legge è costituito da disposizioni redatte con la tecnica della "novella" cioè modifica, sostituisce o integra testualmente disposizioni di leggi precedenti.

Sulla base della tecnica redazionale utilizzata, le 46 leggi regionali approvate nel periodo considerato sono così distribuite:

- ✓ n. 34 leggi con "nuovo testo";
- ✓ n. 19 leggi con la tecnica della "novella".

Si dà conto, inoltre, della misura in cui è presente, nelle leggi approvate, l'utilizzazione da parte del legislatore regionale del "rinvio" ad atti successivi alla legge della disciplina attuativa di leggi regionali.

L'analisi delle 53 leggi approvate ha rilevato 39 rinvii ad atti della Giunta, di cui 10 a regolamenti regionali e 29 ad altro tipo di atto amministrativo; risulta, inoltre un rinvio ad atto del Consiglio su proposta della Giunta.

Anche nella presente edizione del *Rapporto* sono state redatte le "Schede sintetiche" per ciascuna legge regionale, che ne illustrano il contenuto, indicandone i soggetti destinatari ed i relativi eventuali adempimenti previsti e che forniscono per ogni singola legge i dati quantitativi e qualitativi oggetto dell'analisi: macrosettore e materia interessati, potestà legislativa esercitata, iniziativa, ampiezza e tecnica di redazione del testo, tipologia normativa e iter in numero di giorni e sedute in Aula.

Viene anche analizzata la modalità di approvazione in Aula di ciascuna legge dando conto della presenza o meno di emendamenti: delle 53 leggi approvate nel periodo considerato 24 sono state approvate a maggioranza e 29 all'unanimità.

Il *Rapporto* contiene un paragrafo dedicato alla manutenzione legislativa. Nel periodo considerato, nell'ambito dei processi di razionalizzazione del sistema normativo e della sua contestuale "manutenzione", si è provveduto complessivamente a modificare/integrare 42 leggi previgenti e ad abrogarne 7.

La **Parte terza** contiene una analisi dell'attività di indirizzo e controllo svolta dai Consiglieri regionali.

Con riferimento alla attività di indirizzo sono stati presi in considerazione i 67 ordini del giorno presentati (17 dall'opposizione, pari al 25% - 10 dalla maggioranza, pari al 15% - 40 bipartisan, pari al 60%). Va segnalato l'alto tasso di definizione per gli o.d.g. "bipartisan" pari al 97% contro un tasso di definizione oscillante tra il 60% ed il 65% per gli altri o.d.g. presentati.

Nel periodo considerato sono state presentate, inoltre, 13 mozioni di cui solo sei risultano approvate.

Con riferimento alla attività di controllo, il Regolamento Interno del Consiglio regionale prevede e disciplina gli strumenti tradizionali dell'attività ispettiva (in particolare le interrogazioni e le interpellanze) che ciascun Consigliere regionale può esercitare nei confronti della Giunta.

Nel 2014 sono state presentate 3 interpellanze di cui 2 da Consiglieri di maggioranza e 1 da parte di un Consigliere di opposizione. Nessuna interpellanza risulta definita.

Nello stesso periodo sono state presentate 254 interrogazioni, delle quali 115 connotate dal carattere di urgenza, e 139 a risposta scritta. Il dato complessivo vede la presentazione di 212 interrogazioni da parte delle opposizioni e di 42 da parte della maggioranza

Dalla loro analisi emerge che nessuna delle interrogazioni urgenti risulta definita e che delle 139 interrogazioni a risposta scritta solo il 7% di esse risulta definito (16 su 119 presentate dalle opposizioni e 3 su 20 presentate dalla maggioranza).

Dall'analisi effettuata appare in tutta la sua criticità la scarsa incidenza di questo strumento posto a disposizione dei Consiglieri.

La **Parte quarta** è dedicata all'analisi della produzione regolamentare nel 2014. I 17 regolamenti emanati vengono analizzati e classificati secondo gli stessi criteri ed elementi utilizzati per la produzione legislativa.

I regolamenti sono, inoltre, classificati per tipologia della fonte legislativa che li prevede: 13(72%) sono i regolamenti attuativi di leggi regionali; 4 (28%) sono i regolamenti previsti da norme statali.

Con riferimento ai macrosettori interessati dalla produzione regolamentare 12 regolamenti hanno riguardato il macrosettore *Servizi alla persona e alla comunità*; 3 il macrosettore *Sviluppo economico e attività produttive*; 2 quello *Ordinamento istituzionale* ed uno il macrosettore *Finanza regionale*.

Un primo dato da evidenziare è la diminuzione dell'attività regolamentare del 2014 rispetto a quella degli anni precedenti (27 regolamenti approvati nel 2011, 38 nel 2012, 29 nel 2013).

Aspetto di sicuro rilievo da evidenziare è la modifica statutaria (l.r. 44/2014) con la quale il Consiglio si riappropria di una parte della potestà regolamentare e precisamente nelle materie di competenza esclusiva statale ove delegata alla Regione. In questi casi il Consiglio regionale, a maggioranza dei componenti, può attribuire alla Giunta regionale l'approvazione dei regolamenti delegati e la Giunta regionale provvede previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente

La modifica statutaria attribuisce alla Giunta regionale la potestà regolamentare nella forma dei regolamenti esecutivi e di attuazione delle leggi regionali e degli atti dell'Unione europea prescrivendo che sia la legge regionale a indicare le norme da delegificare e i principi che la Giunta regionale deve osservare nei regolamenti di delegificazione escludendo le materie oggetto di legislazione concorrente dalla delegificazione.

Sempre la modifica statutaria prevede, inoltre, che i regolamenti siano sottoposti al parere preventivo obbligatorio, non vincolante, delle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il parere si intende favorevole. In caso di necessità e urgenza il termine è ridotto a quindici giorni

La **Parte quinta** è dedicata all'esame del contenzioso costituzionale che ha interessato le leggi della Regione Puglia approvate nel anno 2014.

Come è noto, il novellato art. 127 della Costituzione ha modificato il precedente regime di controllo preventivo delle leggi regionali da parte del Governo, stabilendo che *"il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione"*.

Il Governo centrale ha impugnato, in via principale, 3 leggi regionali delle 53 approvate nel 2014 per le quali si riporta il testo delle relative deliberazioni di impugnazione. Per una di esse vi è stata una rinuncia all'impugnazione.

Viene riportato un quadro riepilogativo delle leggi regionali di anni precedenti esaminate dalla suprema Corte impugnate nel corso del 2014.

Nella **Parte sesta** viene analizzata la produzione legislative e regolamentare del periodo gennaio/giugno 2015, periodo che segna la conclusione della IX legislatura, alla luce dei principali indicatori quantitativi e qualitativi utilizzati nell'esame dei dati relativi all'anno 2014.

In particolare risultano presentati 75 progetti di legge di cui 69 di iniziativa governativa e 6 di iniziativa consiliare. Di tali progetti di legge solo 8 sono poi diventate legge regionale (5 derivanti da iniziative della Giunta e 3 da iniziative del Consiglio).

E' opportuno ricordare che, pur in assenza di una specifica disposizione in materia, dalla lettura dell'art. 15 dello Statuto, oltre che da una prassi consolidata, si può ricavare che i progetti di legge, tranne quelli di iniziativa popolare e degli Enti locali, non esaminati decadono allo scadere della Legislatura.

Con riferimento, poi, ai progetti di legge si deve evidenziare la peculiarità derivante dall'approvazione, in questo periodo di ben 58 disegni legge riguardanti riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Nello stesso periodo sono state approvate 25 leggi regionali: il dato comprende oltre le 8 leggi derivanti da proposte presentate nel periodo considerato anche n. 17 leggi derivanti da proposte presentate nel 2014. Tra queste assume particolare rilievo la l.r. n. 7 del 10 marzo 2015 recante "Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)"

Con riferimento ai contenuti della legislazione nel periodo considerato si registra un'incidenza maggiore delle leggi ascrivibili al macrosettore *Territorio, ambiente e infrastrutture* con 8 leggi seguono il macrosettore *Servizi alla persona e alla comunità* con 7 leggi; il macrosettore *Sviluppo economico e attività produttive* con 5 leggi; il macrosettore *Finanza regionale* con 3 leggi; il macrosettore *Ordinamento istituzionale* con 1 legge mentre una legge risulta Multisetore.

Rispetto alle 25 leggi approvate dall'esame dei dati relativi ai lavori in Commissione, risulta che il maggior carico istruttorio in sede referente è stato affrontato dalla V Commissione (*Ecologia, Tutela del territorio e delle risorse naturali, Difesa del suolo, Urbanistica, Lavori pubblici, Trasporti e Edilizia residenziale*) con 9 leggi seguita dalla IV Commissione (*Industria, Commercio, Artigianato, Turismo e Industria Alberghiera, Agricoltura e Foreste, Pesca professionale, Acquacoltura*) con 6 leggi e dalla III Commissione (*Assistenza Sanitaria, Servizi Sociali*) e dalla VI Commissione (*Politiche Comunitarie, lavoro e Formazione Professionale, Istruzione, Cultura, Cooperazione, Emigrazione, Immigrazione*) entrambe con 3 leggi. Con un carico istruttorio più contenuto seguono la I Commissione (*Programmazione, Bilancio, Finanze e Tributi*) con 2 leggi e la VII Commissione (*Statuto, Regolamenti, Riforme Istituzionali, Rapporti Istituzionali, Sistema delle Autonomie Locali*) con una legge. Nessuna delle leggi approvate è stata presa in carico dalla II Commissione (*Affari Generali, Personale e Struttura degli Uffici Regionali e di Enti Regionali, Polizia Urbana e Rurale, Tempo libero, Sport, Pesca sportiva e Caccia*).

Quanto alla durata dell'iter legislativo si riscontra una netta contrazione dei tempi di approvazione delle leggi. Infatti ben 18 delle 25 leggi approvate hanno avuto un iter compreso nella classe 1/30 giorni, 5 leggi rientrano nella classe 31/90 giorni e solo 2 leggi nella classe 91/180 giorni.

Per quanto concerne la tipologia della normazione le leggi regionali del periodo considerata la medesima classificazione utilizzata nella redazione del Rapporto curato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati si rileva che prevalgono le leggi di settore (14), seguono le leggi di manutenzione (7), quelle di bilancio (3) e una legge di semplificazione normativa.

In merito alla classificazione delle leggi regionali approvate nel periodo gennaio/giugno 2015 in base al diverso titolo di competenza legislativa esercitata ex art. 117 Cost., l'analisi evidenzia che 13 leggi sono

state approvate nell'esercizio della potestà concorrente; 11 nell'esercizio della potestà legislativa regionale residuale mentre una legge risulta ascrivibile ad entrambe le potestà

L'analisi dell'attività emendativa in Aula, nel periodo considerato, registra i seguenti dati: gli emendamenti presentati sono pari a 182 di cui 64 approvati.

Si segnala un notevole aumento dell'attività emendativa dei consiglieri pur con un tasso di accoglimento diverso: su 39 emendamenti presentati dalla maggioranza 5 risultano approvati; dei 49 emendamenti bipartisan presentati ne sono stati approvati 35 ed in fine, dei 69 emendamenti presentati dalle opposizioni solo 4 risultano approvati.

Nel periodo considerato, nell'ambito dei processi di razionalizzazione del sistema normativo e della sua contestuale "manutenzione", si è provveduto complessivamente a modificare/integrare 18 leggi previgenti e ad abrogarne 4. E' stato abrogato anche un regolamento regionale

Sempre nel periodo gennaio/giugno 2015 l'attività regolamentare ha visto l'emanazione di 17 regolamenti dei quali 13 in attuazione di leggi regionali e 4 previsti da norme statali

Con riferimento ai macrosettori interessati dalla produzione regolamentare 8 regolamenti hanno riguardato il macrosettore *Servizi alla persona e alla comunità*; 4 il macrosettore *Territorio ambiente e infrastrutture* ed il macrosettore *Sviluppo economico e attività produttive*; 1 il macrosettore *Ordinamento istituzionale e Finanza regionale*.

La **Parte settima** è dedicata all'analisi dei dati aggregati dell'intera IX Legislatura sulla base dei principali indicatori presi in considerazione in questo Rapporto.

Nel corso della IX legislatura (anni 2010 – 2015) sono stati presentati 461 progetti di legge. Con riferimento ai soggetti titolari della iniziativa legislativa si osserva che le proposte del Consiglio regionale (228) e quelle della Giunta(220) sono praticamente numericamente simili mentre scarso appare l'apporto degli Enti Locali (10) e dei Cittadini (3).

Rispetto alla VIII Legislatura nel corso della quale risultavano presentati 390 progetti di legge, si può notare un aumento complessivo delle iniziative presentate ed analizzando le stesse per soggetto proponente si evidenzia un aumento maggiore di quelle presentate dal Consiglio regionale rispetto a quelle presentate dalla Giunta mentre restano pressoché invariati i dati relativi alle iniziative legislative degli Enti Locali e dei Cittadini.

Continua ad appalesarsi un notevole divario del tasso di successo tra le iniziative legislative della Giunta e quelle del Consiglio. Infatti le iniziative governative mostrano, complessivamente nella IX legislatura, una percentuale di successo pari all'62% contro una percentuale del 36% delle iniziative consiliari. Il dato appare, comunque, in controtendenza rispetto alla VIII Legislatura nella quale le iniziative governative mostravano una percentuale di successo pari all'79% contro una percentuale del 15% delle iniziative consiliari.

Le 461 proposte hanno originato 222 leggi regionali con un tasso di successo complessivo pari al 48%. Rispetto alla precedente Legislatura (183) si riscontra un considerevole aumento del numero delle leggi promulgate.

Rispetto ai titolari dell'iniziativa 141 leggi regionali, delle 222 approvate, scaturiscono da iniziative governative, 79 da iniziative consiliari, una da iniziativa di Enti Locali ed una da iniziativa popolare.

Con riferimento ai contenuti della legislazione dell'intera IX Legislatura si registra un'incidenza maggiore delle leggi ascrivibili al macrosettore *Servizi alla persona e alla comunità* (64) cui seguono quelle ascrivibili al macrosettore *Territorio, ambiente e infrastrutture* (57), quelle relative al macrosettore *Sviluppo economico e attività produttive* (40). Il macrosettore *Finanza regionale* vede l'approvazione di 31 leggi, il macrosettore *Ordinamento istituzionale* di 27 mentre 3 leggi possono classificarsi Multisetto.

Da un esame comparato dei relativi dati si evidenzia che sia nella VIII che nella IX Legislatura i macrosettori più incisi dalla produzione legislative sono stati quelli che afferiscono ai *Servizi alla persona e alla comunità* al *Territorio, ambiente e infrastrutture* ed allo *Sviluppo economico e attività produttive*.

Come normale conseguenza di quanto sopra evidenziato le Commissioni consiliari permanenti più impegnate, in sede referente, nel corso della Legislatura sono state la **V** Commissione *Ecologia, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali, Difesa del suolo, Risorse Naturali, Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Edilizia Residenziale*, la **III** *Assistenza Sanitaria, Servizi Sociali* e la **IV** *Industria, Commercio, Artigianato, Turismo* e *Industria Alberghiera, Agricoltura e Foreste, Pesca professionale, Acquacoltura*.

Dal raffronto degli indicatori “macrosettore” e “carico delle Commissioni” nelle due ultime Legislature risulta un quadro pressoché simile con un maggior “carico di lavoro” della IV Commissione nella VIII Legislatura.

Confrontando, invece, la distribuzione per classi numeriche di giorni necessari per la loro approvazione, a decorrere dalla data di assegnazione del disegno di legge/proposta di legge alla Commissione consiliare competente fino alla data dell’approvazione in Aula delle leggi approvate nelle ultime due Legislature si evidenzia un considerevole aumento delle leggi approvate nella prima classe numerica di giorni (1/30) ed una relativa diminuzione nelle altre classi di giorni nella IX Legislatura. Dato, questo, che si traduce in una maggiore celerità del complessivo processo legislativo con sicure ricadute positive sulla tempestività ed efficacia delle norme approvate.

Altro aspetto interessante da valutare è la classificazione della produzione legislativa in base alla potestà legislativa esercitata (regionale residuale o concorrente) in relazione alle materie oggetto delle leggi ai sensi dell’art. 117, commi 3 e 4 della Costituzione. Ebbene nella IX Legislatura sono state 120 le leggi approvate nell’esercizio della potestà legislativa concorrente e 101 di quella residuale, più una che ha riguardato entrambe le potestà. Nella VIII Legislatura, invece, le leggi approvate nell’esercizio della potestà legislativa concorrente erano state 105 mentre quelle approvate nell’esercizio della potestà legislativa residuale 78.

Nella fase di esame in Aula le 222 leggi approvate nella IX Legislatura sono state interessate da una intensa attività emendativa. Analizzando tale attività si riscontra che sono stati presentati complessivamente 1767 emendamenti dei quali 767, pari al 43%, approvati. A secondo dei presentatori si deve evidenziare una notevole differenza nel numero di emendamenti presentati e del relativo tasso di approvazione. Sintetizzando i dati riportati nella specifica tabella, si passa dai 962 emendamenti presentati dalle opposizioni con tasso di approvazione pari al 17% (162 emendamenti approvati), ai 257 presentati dalla Giunta regionale con un tasso di approvazione pari al 95% (244 approvati).

Con riferimento alla attività di controllo che ciascun Consigliere regionale può esercitare nei confronti della Giunta viene preso in esame ed analizzato il dato relativo alle interrogazioni. Nella IX Legislatura risultano presentate complessivamente 1363 interrogazioni delle quali solo 264, pari al 20%, hanno trovato svolgimento.

L’analisi dei dati mette in evidenza il notevole utilizzo di questo strumento da parte delle Opposizioni che hanno presentato un numero di interrogazioni (943) quasi doppio rispetto a quelle presentate dalla Maggioranza. Altro dato che emerge è quello relativo al basso tasso di svolgimento delle interrogazioni a prescindere dai presentatori (18% per le opposizioni e 22% per la maggioranza) dato dal quale traspare un evidente “avvilimento” di questa importante attività dei Consiglieri.

Nella IX legislatura sono stati emanati, complessivamente, 141 Regolamenti regionali. Da una analisi dei macrosettori interessati dalla attività regolamentare risulta che i macrosettori maggiormente interessati sono stati il macrosettore *Sviluppo economico e attività produttive* (61) seguito dal macrosettore *Servizi alla persona e alla comunità* (51) e dal macrosettore *Territorio, ambiente e infrastrutture* (21). Si riscontrano,

inoltre, 7 regolamenti ascrivibili al macrosettore *Ordinamento istituzionale* ed uno a quello *Finanza regionale*.

Dei 141 regolamenti regionali della IX Legislatura 105, pari al 74%, risultano emanati in attuazione di leggi regionali e 36, pari al 26%, sono quelli previsti da disposizioni statali. Rispetto alla VIII Legislatura si riscontrano le medesime incidenze percentuali.

Viene, infine, analizzato il contenzioso costituzionale. Nel corso della IX Legislatura, su un totale di 222 leggi regionali approvate, n. 32 leggi, di cui 31 su ricorso del Governo e 1 su ricorso del TAR Puglia, sono state rimesse al vaglio della Corte Costituzionale. Rispetto alla VIII Legislatura la percentuale di leggi impugnate rispetto a quelle approvate è rimasta pressoché invariata.

In merito ai 32 ricorsi si deve evidenziare che per quattro di essi il Presidente del Consiglio dei Ministri ha successivamente deliberato la rinuncia all'impugnativa.

L'attività della Corte Costituzionale ha prodotto n. 13 sentenze di illegittimità, n. 3 sentenze di cessazione della materia del contendere, n. 3 sentenze di inammissibilità e/o infondatezza della questione di legittimità e n. 4 ordinanze di estinzione del processo. Cinque ricorsi, infine, risultano ancora pendenti innanzi alla Corte.

Il Dirigente dell'Ufficio
dott. Settimio Giuliese

PARTE PRIMA
L'INIZIATIVA LEGISLATIVA

1. ANALISI DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA

I progetti di legge presentati dai Consiglieri regionali e dalla Giunta regionale nell'anno 2014 (Atti del Consiglio dal n. 304 al n. 387 – IX legislatura) sono complessivamente pari a **84**: 48 presentati dai Consiglieri e 36 dalla Giunta.

Per ciascuno di essi la seguente tabella 1 riporta: il soggetto proponente, la data di presentazione, il macrosettore interessato, la Commissione referente cui sono stati assegnati e l'esito al 31 dicembre 2014.

Le proposte di iniziativa consiliare sono evidenziate in blu, i disegni di legge approvati dalla Giunta regionale, in nero.

Tabella 1 – Anno 2014. Iniziativa legislativa

N. Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
304	BELLOMO (Opposizione)	10/01/2014	Servizi alla persona e alla comunità	Proposta di legge alle Camere: "Modifica e integrazione all'art.15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione di imposta per spese sostenute dal disabile grave, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della L. n. 104/92, in materia di premio assicurativo per l'auto".	III	DCR. n. 255 del 10/06/2014
305	DE BIASI (Opposizione)	13/01/2014	Sviluppo economico e attività produttive	Proposta di legge alle Camere: "Realizzazione Zona Economica Speciale (ZES)".	IV	giacente ¹
306	MARMO, ZULLO, GATTA, AMATI, PENTASSUGLIA, OGNISSANTI, DE GENNARO, RUOCCO, ALOISI, SCIANARO, ALFANO, CARACCIOLO (Magg./Opposiz.)	22/01/2014	Ordinamento istituzionale	Istituzione della Fondazione Fiera del Levante.	II	giacente
307	LOSAPPIO, ROMANO, AMATI, DISABATO, PELLEGRINO, DAMONE, GIANFREDA, NEGRO (Magg./Opposiz.)	30/01/2014	Ordinamento istituzionale (Statuto)	Modifica della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia).	VII	ritirata ²

¹ Giacente al 31/12/2014, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 marzo 2015 (DCR n. 313).

² Ritirata dai proponenti nella seduta di Commissione dell'8 aprile 2014.

N. Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
308	LADDOMADA (Maggioranza)	30/01/2014	Sviluppo economico e attività produttive	Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 agosto 2003, n.12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale), alla legge regionale 15 maggio 2006, n.14 (Modifica della legge regionale 25 agosto 2003, n.12) e alla legge regionale 13 marzo 2012, n.3 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 agosto 2003, n.12 e alla legge regionale 15 maggio 2006, n.14).	IV	giacente
309	LEMMA, ROMANO (Maggioranza)	27/01/2014	Servizi alla persona e alla comunità	Disposizioni per la tutela delle donne affette dall'endometriosi.	III	L. R. 40/2014
310	RUOCCO (Opposizione)	30/01/2014	Sviluppo economico e attività produttive	Interventi a favore delle imprese di distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica.	IV	giacente
311	CONCEDO, ZULLO, BELLOMO, MARMO, ALFARANO, ALOISI, BARBA, BOCCARDI, CRISTELLA, GATTA, LOSPINUSO, PICA, RUOCCO, SALA, SCIANARO, VADRUCCI (Opposizione)	30/01/2014	Finanza regionale	Istituzione del bilancio sociale della regione Puglia - Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 avente ad oggetto: 'Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli'. Regolamento di contabilità della Regione Puglia	I	L. R. 15/2014
312	PASTORE (Maggioranza)	10/02/2014	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate).	V	L. R. 16/2014 ¹

¹ La legge regionale n. 16 del 7 aprile 2014 è originata dalle proposte di legge, unificate, di cui agli Atti n. 312 e n. 320.

N. Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
313	GIUNTA REGIONALE	14/02/2014	Territorio, ambiente e infrastrutture	Disposizioni in materia di certificato di agibilità, in attuazione dell'art. 25, comma 5-ter, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia).	V	L. R. 12/2014
314	UFFICIO DI PRESIDENZA	18/02/2014	Servizi alla persona e alla comunità	Istituzione della giornata del lavoro pugliese nel mondo.	VI	L. R. 21/2014
315	GIUNTA REGIONALE	22/02/2014	Servizi alla persona e alla comunità	Norme urgenti in materia di autorizzazioni al funzionamento di strutture socio assistenziali.	III	L. R. 18/2014
316	GIUNTA REGIONALE	22/02/2014	Ordinamento istituzionale	Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali.	VII	L. R. 34/2014
317	UFFICIO DI PRESIDENZA	24/02/2014	Ordinamento istituzionale	Attuazione dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione della Repubblica italiana in materia di sussidiarietà orizzontale.	III e VII	giacente
318	PENTASSUGLIA (Maggioranza)	19/02/2014	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifica all'articolo 32 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale).	V	L. R. 13/2014
319	BELLOMO (Opposizione)	25/02/2014	Servizi alla persona e alla comunità	Interventi per favorire la pari opportunità, mediante facilitazioni all'utilizzo da parte dei cittadini con disabilità, del sistema self-service presso i distributori di carburante.	III	giacente ¹
320	EPIFANI (Maggioranza)	24/02/2014	Territorio, ambiente e infrastrutture	Articolo aggiuntivo alla legge regionale n. 33 del 15 novembre 2007 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate).	V	L. R. 16/2014 ²

¹ Giacente al 31/12/2014, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 marzo 2015 (L. R. 18/2015).

² La legge regionale n. 16 del 7 aprile 2014 è originata dalle proposte di legge, unificate, di cui agli Atti n. 312 e n. 320.

N. Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
321	ROMANO, BLASI, LEMMA, MANIGLIO, AMATI, MAZZARANO, DE GENNARO, OGISSANTI, LOIZZO, MENNEA, CARACCIOLLO, DISABATO, PELLEGRINO, PENTASSUGLIA (Maggioranza)	03/03/2014	Servizi alla persona e alla comunità	Disciplina delle Cooperative di comunità.	VI	L. R. 23/2014
322	GIUNTA REGIONALE	05/03/2014	Servizi alla persona e alla comunità	Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e della autodeterminazione delle donne.	III	L. R. 29/2014
323	UFFICIO DI PRESIDENZA	07/03/2014	Finanza regionale	Contenimento della spesa per l'erogazione degli assegni vitalizi.	VII	L. R. 17/2014
324	BELLOMO, BOCCARDI (Opposizione)	11/03/2014	Sviluppo economico e attività produttive	Modifiche e integrazioni alla l.r. 22/08/1989, n. 12 (Incentivazione regionale della ricettività turistica e delle strutture turistiche complementari).	IV	L. R. 39/2014
325	AMATI, ROMANO, OGNISSANTI, MANIGLIO, PELLEGRINO, PENTASSUGLIA, MARINO, MENNEA, BLASI, DE GENNARO, MONNO, LADDOMADA, BRIGANTE, SCHIAVONE, GIANFREDA, PASTORE, NUZZIELLO, MAZZARANO, EOIFANI, CERVELLERA, LEMMA, DAMONE, CARACCIOLLO, ATTANASIO, NEGRO, CURTO (Magg./Opposiz.)	11/03/2014	Ordinamento istituzionale	Rotazione dei dirigenti di servizio.	II	giacente

N. Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
326	GIUNTA REGIONALE	20/03/2014	Territorio, ambiente e infrastrutture	Disciplina della tutela e dell'uso della costa.	V	giacente ¹
327	BLASI (Maggioranza)	19/03/2014	Servizi alla persona e alla comunità	Introduzione di sperimentazione di medicinali da cannabinoidi attraverso la promozione di progetti pilota.	III	L. R. 33/2014
328	AMATI, ROMANO, LEMMA, PENTASSUGLIA, DE GENNARO, BELLOMO, MAZZARANO, PELLEGRINO, ZULLO, CONGEDO, CAMPOREALE, VENTRICELLI, (Magg./Opposiz.)	19/03/2014	Territorio, ambiente e infrastrutture	Semplificazione della disciplina regionale in materia di affidamento incarichi di collaudo statico e tecnico amministrativo e soppressione dell'Albo regionale dei collaudatori.	V	giacente
329	BLASI, DECARO (Maggioranza)	19/03/2014	Ordinamento istituzionale	Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.	VII	ritirata ²
330	CRISTELLA (Opposizione)	20/03/2014	Territorio, ambiente e infrastrutture	Disposizioni per la tutela delle famiglie con soggetti socialmente deboli nel rapporto contrattuale con AQP.	V	ritirata ³
331	AMATI, ROMANO, ZULLO, PENTASSUGLIA, MAZZARANO, CONGEDO, NEGRO, PASTORE, MARINO (Magg./Opposiz.)	31/03/2014	Sviluppo economico e attività produttive	Sistemazione alberghiera dei minori. Posto letto aggiuntivo. Integrazioni all'art. 7 della L.R. 11/2/1999 n. 11.	IV	L. R. 25/2014
332	VENTRICELLI, PENTASSUGLIA, LEMMA, AMATI, SALA (Magg./Opposiz.)	24/03/2014	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifica dell'art. 29 legge regionale n. 45 del 2012. Estensione delle agevolazioni di canoni gravanti su terre già appartenenti al demanio civico, inclusi nelle perimetrazioni di aree naturali protette, anche ai terreni inclusi nei siti della Rete natura 2000 (siti di importanza comunitaria- SIC-e zone di protezione speciale- ZPS).	V	L. R. 19/2014
333	BELLOMO	25/03/2014	Territorio, ambiente e	Integrazione alla legge regionale 23 gennaio 2013, n. 1 (Interventi	V	giacente

¹ Giacente al 31/12/2014, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26 marzo 2015 (L. R. 17/2015).

² Ritirata dai proponenti nella seduta di Commissione del 28 marzo 2014.

³ Ritirata dal proponente nella seduta di Commissione del 4 giugno 2014.

N. Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
	(Opposizione)		infrastrutture	per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica) - Mobilità ciclistica delle persone con disabilità.		
334	AMATI, MAZZARANO (Maggioranza)	01/04/2014	Ordinamento istituzionale (Statuto)	Proposta di revisione statutaria: integrazioni all'articolo 1 dello Statuto della Regione Puglia.	VII	giacente
335	GIUNTA REGIONALE	03/04/2014	Finanza regionale	Anticipazione di liquidità di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con legge 6 giugno 2013, n. 64. Variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016.	I	L. R. 20/2014
336	GIUNTA REGIONALE	03/04/2014	Servizi alla persona e alla comunità	Modifiche all'articolo 24, commi 7, 8 e 9 della legge regionale n. 4/2010 s.m.i."	III	L. R. 30/2014
337	CERVELLERA, LADDOMADA, LEMMMA, PASTORE, VENTRICELLI (Maggioranza)	02/04/2014	Ordinamento istituzionale	Equità retributiva all'interno del personale della Regione, delle Agenzie e delle aziende partecipate.	II	giacente
338	MARINO, MENNEA (Maggioranza)	11/04/2014	Servizi alla persona e alla comunità	Medicina dello sport, promozione dell'attività fisica e norme per la tutela sanitaria delle attività sportive.	III	giacente
339	CRISTELLA (Opposizione)	16/04/2014	Sviluppo economico e attività produttive	Misure di sostegno al piccolo-medio commercio e all'occupazione.	IV	ritirata
340	PENTASSUGLIA (Maggioranza)	17/04/2014	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifica all'articolo 32 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 e s.m.i. (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale).	V	L. R. 28/2014
341	AMATI, PENTASSUGLIA (Maggioranza)	02/05/2014	Territorio, ambiente e infrastrutture	Norme in materia di riduzione delle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas "radon".	III e V	giacente
342	LADDOMADA (Maggioranza)	13/05/2014	Servizi alla persona e alla comunità	Modifica alla l.r. 28/05/2004 n. 8 - Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento	III	giacente

N. Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
				istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.		
343	GIUNTA REGIONALE	28/05/2014	Servizi alla persona e alla comunità	Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.	III	L. R. 31/2014
344	UFFICIO DI PRESIDENZA	29/05/2014	Territorio, ambiente e infrastrutture	Norme per la salvaguardia degli habitat costieri pugliesi.	V	ritirata ¹
345	GIUNTA REGIONALE	10/06/2014	Finanza regionale	Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2013.	I	L. R. 36/2014
346	UFFICIO DI PRESIDENZA	13/06/2014	Ordinamento istituzionale	Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).	VII	giacente ²
347	GIUNTA REGIONALE	01/07/2014	Sviluppo economico e attività produttive	Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 (Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo) e s.m.i.	IV	L. R. 38/2014
348	GIUNTA REGIONALE	09/07/2014	Sviluppo economico e attività produttive	Disciplina del pescaturismo e dell'ittiturismo.	IV	giacente ³
349	GIUNTA REGIONALE	10/07/2014	Finanza regionale	Società controllate dalla Regione Puglia. Norme in materia di anticipazione temporanea di liquidità.	I e V	ritirato ⁴

¹ Superata dalla proposta dell'Ufficio di presidenza di cui all'Atto 366 e approvata il 20/01/2015.

² Giacente al 31/12/2014, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 febbraio 2015 (L. R. 7/2015).

³ Giacente al 31/12/2014, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 marzo 2015 (L. R. 13/2015).

⁴ Assorbito dal disegno di legge di cui all'atto 350 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014", approvato con la l. r. 37/2014.

N. Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
350	GIUNTA REGIONALE	17/07/2014	Finanza regionale	Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014.	I	L. R. 37/2014
351	GIUNTA REGIONALE	04/08/2014	Servizi alla persona e alla comunità	Modifica art. 11 l. r. n. 5/2014 - Disciplina dei turni e orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale.	III	L. R. 42/2014
352	GIUNTA REGIONALE	04/08/2014	Ordinamento istituzionale	Norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale ed attuazione dell'art. 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.	II	L. R. 47/2014
353	MAZZEI (Opposizione)	07/08/2014	Sviluppo economico e attività produttive	Riconoscimento delle Agenzie di sviluppo locale.	IV	giacente ¹ (respinta)
354	GIUNTA REGIONALE	04/09/2014	Sviluppo economico e attività produttive	Misure di tutela delle aree colpite da xilella fastidiosa.	IV	L. R. 41/2014
355	GIUNTA REGIONALE	04/09/2014	Servizi alla persona e alla comunità	Norme in materia di costituzione, composizione e funzionamento del Collegio di direzione delle aziende ed enti del S.S.R. ai sensi degli artt. 3, comma 1-quater e 17 del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i.	III	L. R. 43/2014
356	GIUNTA REGIONALE	10/09/2014	Sviluppo economico e attività produttive	Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile dell'apicoltura.	IV	L. R. 45/2014
357	MARMO N., RUOCCO, ZULLO, GATTA, PICA (Opposizione)	11/09/2014	Sviluppo economico e attività produttive	Ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole.	IV	giacente
358	NUZZIELLO (Maggioranza)	26/09/2014	Servizi alla persona e alla comunità	Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 19/2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia".	III	giacente ²

¹ Giacente al 31/12/2014, respinta dal Consiglio regionale nella seduta del 27 marzo 2015.

² Giacente al 31/12/2014, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 marzo 2015 (L. R. 22/2015).

N. Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
359	Negro, Epifani, Congedo (Magg./Opposiz.)	06/10/2014	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifiche alla l.r. del 30/07/2009, N.14 (Misure straordinarie ed urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale).	V	L. R. 49/2014
360	GIUNTA REGIONALE	08/10/2014	Sviluppo economico e attività produttive	Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 dicembre 2012, n. 40 (Boschi didattici della Puglia).	IV	giacente ¹
361	GIUNTA REGIONALE	10/10/2014	Finanza regionale	Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014.	I	L. R. 46/2014
362	LEMMA, ROMANO (Maggioranza)	16/10/2014	Servizi alla persona e alla comunità	Norme per il parto nelle strutture ospedaliere, nelle case di maternità e a domicilio.	III	giacente
363	ZULLO, MARMO, GATTA (Opposizione)	28/10/2014	Servizi alla persona e alla comunità	Disposizioni in materia di libera professione da parte del personale delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica.	III	giacente
364	GIUNTA REGIONALE	29/10/2014	Servizi alla persona e alla comunità	Norma di integrazione all'articolo 3, comma 22, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Riconoscimento di oneri del personale della Formazione professionale).	VI	L. R. 51/2014
365	ZULLO, MARMO, CONGEDO, PICA, SURICO, BOCCARDI, LOSPINUSO, ALOISI, MAZZEI, BARBA, SCIANARO, (Opposizione)	29/10/2014	Ordinamento istituzionale	Istituzione di una Commissione speciale di indagine sulla gestione delle Ferrovie Sud-Est.	II	giacente
366	UFFICIO DI PRESIDENZA	30/10/2014	Territorio, ambiente e infrastrutture	Norme per la salvaguardia degli habitat costieri di interesse comunitario.	V	giacente ²
367	GIUNTA REGIONALE	03/11/2014	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifiche agli articoli 12, 20, 33, 35 e 42 della legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di	V	L. R. 50/2014

¹ Giacente al 31/12/2014, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 marzo 2015 (L. R. 11/2015).

² Giacente al 31/12/2014, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 20 gennaio 2015 (L. R. 3/2015).

N. Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
				Edilizia residenziale pubblica.		
368	GIUNTA REGIONALE	03/11/2024	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4, in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di Edilizia residenziale.	V	L. R. 48/2014
369	CERVELLERA, VENTRICELLI (Maggioranza)	29/10/2014	Servizi alla persona e alla comunità	Disposizioni riguardanti il corpo nazionale soccorso alpino e speleologico - Servizio regionale Puglia.	III e V	giacente
370	GIUNTA REGIONALE	07/11/2014	Servizi alla persona e alla comunità	Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale.	VI	giacente ¹
371	BELLOMO (Opposizione)	07/11/2014	Ordinamento e Organizzazione dello Stato (Cittadinanza)	Proposta di legge alle Camere: "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza".	II	giacente
372	ZULLO, SCIANARO, BARBA (Opposizione)	10/11/2014	Servizi alla persona e alla comunità	Disposizioni a favore del personale ex CCR.	III e VI	giacente
373	GIUNTA REGIONALE	26/11/2014	Territorio, ambiente e infrastrutture	L. r. 12 gennaio 2005, n. 1, art. 32 (Tutela delle acque destinate a uso umano) e l. r. 22 febbraio 2005, n. 3, art. 28 (Modifiche e integrazioni all'art. 32 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1). Proroga termini.	V	giacente ²
374	GIUNTA REGIONALE	27/11/2014	Sviluppo economico e attività produttive	Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia - Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, legge 17 maggio 1991, n. 162 e legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1 comma 109.	V	giacente ³
375	GIUNTA REGIONALE	26/11/2014	Servizi alla persona e alla comunità	Norme per la conoscenza, la valorizzazione ed il recupero dei trabucchi.	VI	giacente ⁴

¹ Giacente al 31/12/2014, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 gennaio 2015 (L. R. 1/2015).

² Giacente al 31/12/2014, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 gennaio 2015 (L. R. 4/2015).

³ Giacente al 31/12/2014, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 marzo 2015 (L. R. 8/2015).

⁴ Giacente al 31/12/2014, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 gennaio 2015 (L. R. 2/2015).

N. Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
376	GIUNTA REGIONALE	27/11/2014	Sviluppo economico e attività produttive	Modifica art. 27, comma 6, della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4.	IV	giacente ¹
377	CLEMENTE (Maggioranza)	02/12/2014	Servizi alla persona e alla comunità	Istituzione del farmacista di dipartimento.	III	giacente
378	GIUNTA REGIONALE	03/12/2014	Servizi alla persona e alla comunità	Norme in materia di composizione dei Collegi sindacali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale.	III	giacente ²
379	GIUNTA REGIONALE	03/12/2014	Finanza regionale	Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia.	I	L. R. 52/2014
380	GIUNTA REGIONALE	03/12/2014	Finanza regionale	Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia.	I	L. R. 53/2014
381	GIUNTA REGIONALE	04/12/2014	Sviluppo economico attività produttive	Codice del commercio.	IV	giacente ³
382	MAZZEI (Opposizione)	09/12/2014	Sviluppo economico e attività produttive	Gestione condivisa di un marchio per la promozione turistica della destinazione Salento e creazione del marchio 'Salento ideale'.	IV	giacente
383	GIUNTA REGIONALE	16/12/2014	Servizi alla persona e alla comunità	Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell'impegno.	VI	giacente ⁴
384	GIUNTA REGIONALE	16/12/2014	Territorio, ambiente e infrastrutture	Abrogazione della legge regionale 20 maggio 2014, n. 27, avente ad oggetto 'Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato'.	V	giacente ⁵

¹ Giacente al 31/12/2014, assorbito dall'Atto 397 e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26 marzo 2015 (L. R. 15/2015).

² Giacente al 31/12/2014, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26 marzo 2015 (L. R. 20/2015).

³ Giacente al 31/12/2014, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26/03/2015 (L. R. 24/2015).

⁴ Giacente al 31/12/2014, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10/03/2015 (L. R. 12/2015).

⁵ Giacente al 31/12/2014, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20/01/2015 (L. R. 6/2015).

N. Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
385	GIUNTA REGIONALE	16/12/2014	Territorio, ambiente e infrastrutture	Costituzione del diritto di usufrutto sugli autobus di proprietà regionale in servizio di trasporto pubblico locale.	V	giacente ¹
386	GIUNTA REGIONALE	19/12/2014	Territorio, ambiente e infrastrutture	Autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi realizzati ai sensi dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.	V	giacente ²
387	UFFICIO DI PRESIDENZA	22/12/2014	Servizi alla persona e alla comunità	Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e per la piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.	III	giacente

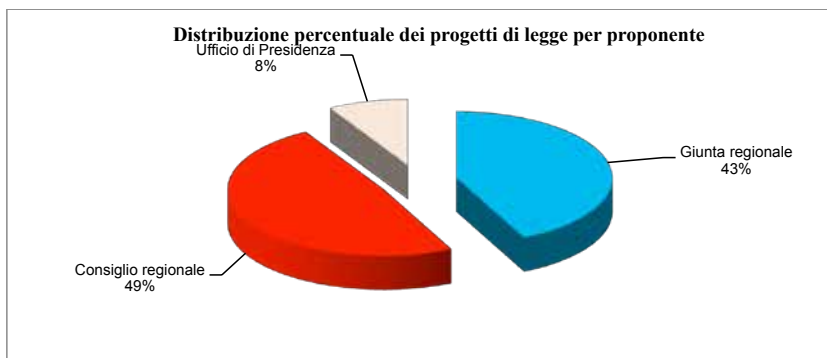
1.1 I PROGETTI DI LEGGE PER SOGGETTO PROPONENTE

L'iniziativa legislativa è qui classificata secondo il soggetto proponente.

Il numero dei progetti di legge presentati nel 2014 per soggetto titolare dell'iniziativa è riportato nella seguente tabella; il grafico mostra l'apporto percentuale di ciascun proponente all'iniziativa legislativa.

Tab. 2 – Anno 2014. Distribuzione dei progetti di legge per soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	NUMERO PROGETTI DI LEGGE
Giunta regionale	36
Consiglio regionale	41
Ufficio di Presidenza	7
Totale	84



¹ Giacente al 31/12/2014, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20/01/2015 (L. R. 5/2015).

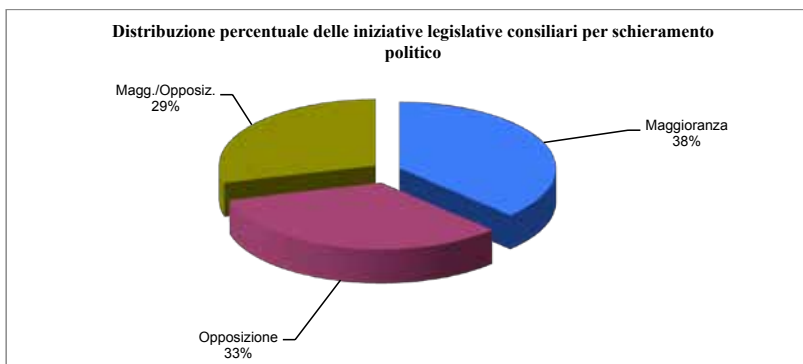
² Giacente al 31/12/2014, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10/03/2015 (L. R. 9/2015).

Nell'anno 2014 torna preponderante, rispetto all'anno passato, l'iniziativa di origine consiliare con 48 proposte presentate rispetto all'iniziativa della Giunta regionale che si è concretizzata nella presentazione di 36 disegni di legge

La tabella ed il grafico successivi mostrano il dato relativo alle sole iniziative consiliari secondo lo schieramento politico dei consiglieri proponenti (proposte di consiglieri di maggioranza, di consiglieri di opposizione e di consiglieri di maggioranza e consiglieri di opposizione insieme).

Tab. 3 – Anno 2014. Distribuzione delle proposte di legge di iniziativa consiliare per schieramento politico

SOGGETTO PROPONENTE	NUMERO PROPOSTE DI LEGGE
Maggioranza	18
Opposizione	16
Maggioranza/Opposizione in comune	14 ¹
Totale	48



Rispetto al dato pressoché costantemente rilevato nei *Rapporti* degli anni scorsi, nell'iniziativa legislativa del 2014 si registra una notevole contrazione della prevalenza dell'esercizio dell'iniziativa dei Consiglieri di maggioranza rispetto a quella dei Consiglieri di opposizione. Infatti il divario numerico tra le proposte di legge dei Consiglieri dei due schieramenti, rispettivamente 18 (38%) e 16 (33%) risulta esiguo – pari ad una differenza del 5% – se confrontato con quello dei tre anni precedenti:

- ☐ nel 2011 maggioranza 70%, opposizione 14% (differenza 56%)
- ☐ nel 2012 maggioranza 45%, opposizione 35% (differenza 10%);
- ☐ nel 2013 maggioranza 52%, opposizione 24% (differenza 28%);

Non trascurabile è l'apporto all'iniziativa legislativa delle proposte *bipartisan*, che costituiscono il 29% dell'iniziativa consiliare, per le quali si registra un incremento progressivo negli anni come rilevato nei *Rapporti* precedenti:

- ☐ 16% nel 2011;
- ☐ 20% nel 2012;
- ☐ 24% nel 2013.

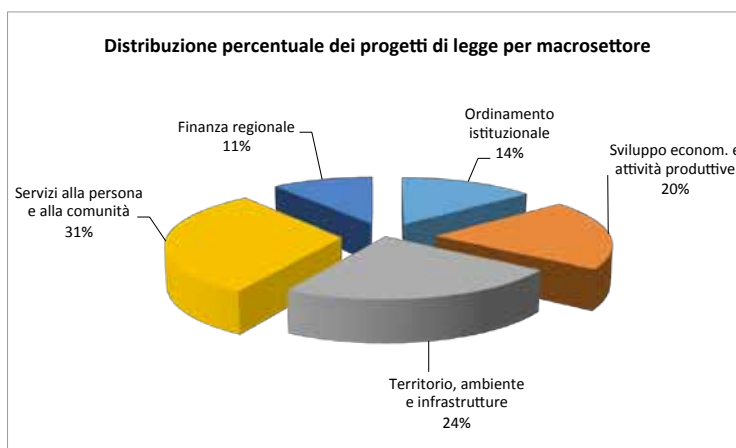
¹Il dato comprende le 7 proposte di legge presentate dall'Ufficio di Presidenza.

1.2 I PROGETTI DI LEGGE PER MACROSETTORE

Il numero dei progetti di legge presentati nel periodo di riferimento secondo il macrosettore interessato è riportato nella tabella 4. Il grafico rappresenta l'incidenza percentuale delle iniziative in ciascun macrosettore.

Tab. 4 – Anno 2014. Progetti di legge secondo macrosettore interessato

MACROSETTORE	NUMERO PROGETTI DI LEGGE
Ordinamento istituzionale	12
Sviluppo economico e attività produttive	17
Territorio, ambiente e infrastrutture	20
Servizi alla persona e alla comunità	26
Finanza regionale	9
Totale	84



Il macrosettore interessato in misura prevalente dall'iniziativa legislativa è quello dei *Servizi alla persona e alla comunità* con un'incidenza pari al 31%, seguito dal *Territorio, ambiente e infrastrutture* (24%) e dallo *Sviluppo economico e attività produttive* (20%). Seguono a maggior distanza i macrosettori *Ordinamento istituzionale* (14%) e *Finanza regionale* (11%).

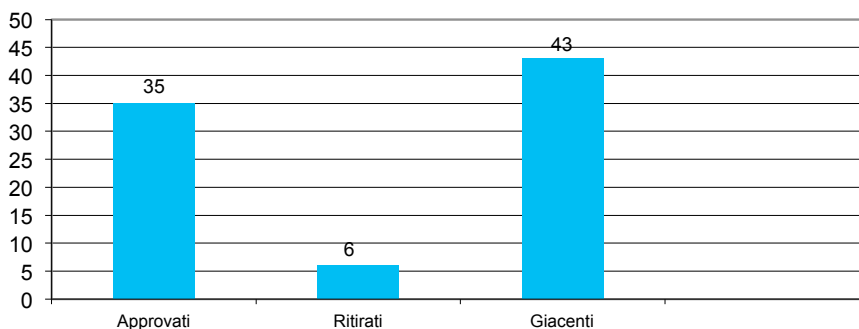
1.3 ESITO DELLE INIZIATIVE LEGISLATIVE

La tabella 5 ed il grafico che seguono danno conto dell'esito, *al 31 dicembre 2014*, dei progetti di legge presentati nell'anno 2014, da cui la produttività del processo legislativo, dato dal rapporto tra il numero totale dei progetti di legge presentati nel 2014 ed il numero di quelli approvati dall'Aula nell'anno stesso.

Tab. 5 – Anno 2014. Esito dei progetti di legge al 31 dicembre 2014

ESITO PROGETTI DI LEGGE	NUMERO PROGETTI DI LEGGE	%
approvati	35	42%
ritirati	6	7%
giacenti	43	51%
Totale	84	100%

Distribuzione dei progetti di legge secondo l'esito al 31/12/2014



Il valore della **produttività del processo legislativo nell'anno 2014** è pari al **42%** (35 progetti di legge approvati su 84 presentati)

1.4 INIZIATIVE LEGISLATIVE - TASSO DI SUCCESSO

La tabella 6 e i due grafici successivi mostrano il **tasso di successo** conseguito da ciascun soggetto proponente, cioè il rapporto tra il numero dei progetti rispettivamente presentati nel 2014 ed il numero di quelli diventati legge *al 31 dicembre 2014*.

Tab. 6 – Anno 2014. Iniziative legislative e tasso di successo secondo il soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	progetti presentati	progetti diventati legge	tasso di successo
Giunta regionale	36	21	58%
Consiglio regionale	48 ¹	14 ²	29%



L'iniziativa della Giunta, con 36 disegni di legge, ha visto approvare 21 leggi riportando un successo doppio (58%) di quello delle iniziative dei Consiglieri, delle cui 48 proposte di legge ne sono approvate 14 (tasso di successo del 29%).

¹ Il dato comprende le 7 proposte di legge presentate dall'Ufficio di Presidenza.

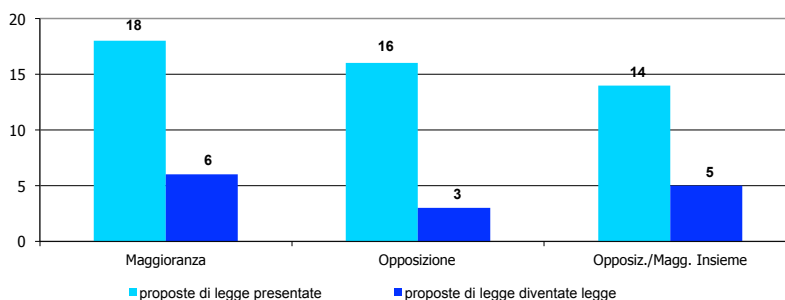
² Ai fini del tasso di successo, il dato comprende anche la proposta di legge alle Camere (Atto del Consiglio 304), approvata dal Consiglio con deliberazione n. 255 del 10 giugno 2014.

Nella tabella 7 e nei grafici che seguono si dà conto dell'esito, *al 31 dicembre 2014*, delle sole iniziative consiliari secondo lo schieramento politico dei Consiglieri regionali proponenti (consiglieri di maggioranza, consiglieri di opposizione ed insieme consiglieri di maggioranza e di opposizione) indicandone il rispettivo tasso di successo.

Tab. 7 – Anno 2014. Iniziative legislative consiliari e tasso di successo secondo lo schieramento politico

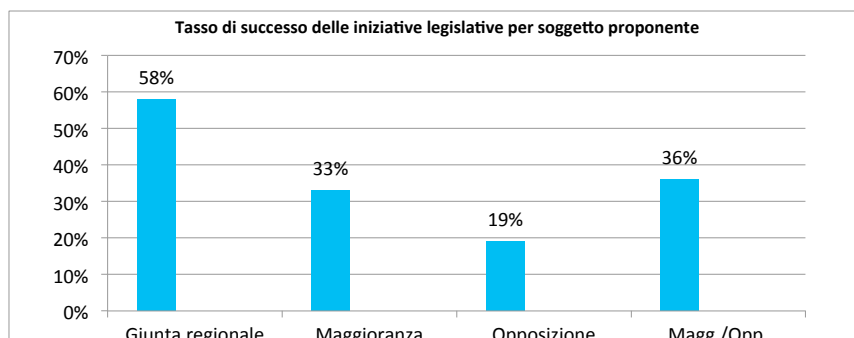
SOGGETTO PROPONENTE	proposte presentate	ritirati	giacenti	proposte diventate legge	tasso di successo
Maggioranza	18	1	11	6	33%
Opposizione	16	2	11	3 ¹	19%
Magg./Opposiz.	14 ²	2	7	5	36%
Totale	48	5	29	14	29%

Distribuzione delle iniziative consiliari per soggetto proponente e per esito



Si evidenzia il tasso di successo delle proposte dei Consiglieri di opposizione, pari al 19%, che rappresenta un valore relativamente alto se confrontato con quello riportato negli anni precedenti (nel 2011 = 0%; nel 2012 = 9%; nel 2013 = 0%).

Emerge, inoltre, un drastico calo del tasso di successo delle proposte presentate insieme da Consiglieri di maggioranza e Consiglieri di opposizione (36%) rispetto a quello rilevato nell'anno 2013 (62%), pur restando lo schieramento che riporta il tasso di successo maggiore.



¹ Ai fini del tasso di successo, il dato comprende anche la proposta di legge alle Camere (Atto del Consiglio 304), approvata dal Consiglio con deliberazione n. 255 del 10 giugno 2014.

² Il dato comprende le 7 proposte di legge presentate dall'Ufficio di Presidenza.

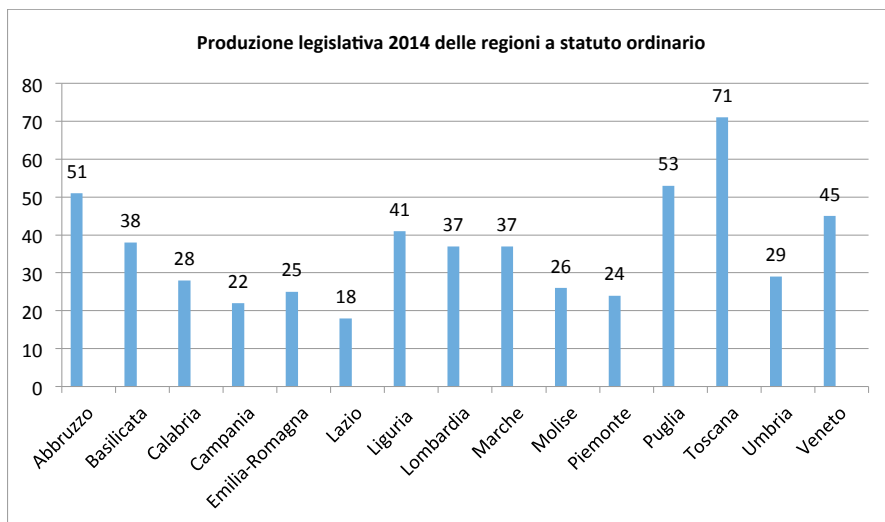
PARTE SECONDA
LA PRODUZIONE LEGISLATIVA

1. LE LEGGI APPROVATE DALLE REGIONI NELL'ANNO 2014

Il Consiglio regionale della Puglia nel corso del 2014 ha approvato **53 leggi regionali**, riportate, complete degli estremi di pubblicazione, nel successivo elenco di cui al sottoparagrafo 1.1.

Il paragrafo 2 contiene le “schede” relative alla singola legge approvata nell'anno, nelle quali sono indicati gli elementi identificativi della legge, nonché la sintesi del contenuto con l'indicazione dei principali soggetti interessati, eventuali adempimenti e scadenze previsti.

Al fine di fornire un quadro dell'entità numerica della produzione legislativa regionale 2014 a livello nazionale, il grafico che segue mostra il numero di leggi approvate nell'anno da ciascuna Regione a statuto ordinario.



1.1 ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE

Legge regionale 12 febbraio 2014, n. 1

“Sistema regionale dell’anagrafe degli studenti”

(Bur Puglia n. 21 del 17 febbraio 2014)

Legge regionale 12 febbraio 2014, n. 2

“Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche”

(Bur Puglia n. 21 del 17 febbraio 2014)

Legge regionale 12 febbraio 2014, n. 3

“Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”

(Bur Puglia n. 21 del 17 febbraio 2014)

Legge regionale 12 febbraio 2014, n. 4

“Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)”

(Bur Puglia n. 21 del 17 febbraio 2014)

Legge regionale 18 febbraio 2014, n. 5

“Disciplina dei turni e degli orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale”

(Bur Puglia n. 25 del 24 febbraio 2014)

Legge regionale 18 febbraio 2014, n. 6

“Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11”

(Bur Puglia n. 25 del 24 febbraio 2014)

Legge regionale 10 marzo 2014, n. 7

“Sistema regionale di protezione civile”

(Bur Puglia n. 33 del 10 marzo 2014)

Legge regionale 10 marzo 2014, n. 8

“Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro”

(Bur Puglia n. n. 33 del 10 marzo 2014)

Legge regionale 24 marzo 2014, n. 9

“Norme sull’impresa olearia”

(Bur Puglia n. 42 *suppl.* del 26 marzo 2014)

Legge Regionale 7 aprile 2014, n. 10

“Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”

(Bur Puglia n. n. 47 dell’8 aprile 2014)

Legge Regionale 7 aprile 2014, n. 11

“Istituzione del festival del teatro antico per le istituzioni scolastiche di 2° grado della Regione Puglia”

(Bur Puglia n. n. 47 dell’8 aprile 2014)

Legge Regionale 7 aprile 2014, n. 12

“Disposizioni in materia di certificato di agibilità, in attuazione dell’articolo 25, comma 5-ter, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”

(Bur Puglia n. n. 47 dell’8 aprile 2014)

Legge regionale 7 aprile 2014, n. 13

“Modifica all’articolo 32 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale)”

(Bur Puglia n. n. 47 dell’8 aprile 2014)

Legge regionale 7 aprile 2014, n. 14

“Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Galatina e Sogliano Cavour”

(Bur Puglia n. n. 47 dell’8 aprile 2014)

Legge regionale 7 aprile 2014, n. 15

“Istituzione del bilancio sociale della Regione Puglia. Integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2001, n.28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli)”

(Bur Puglia n. n. 47 dell’8 aprile 2014)

Legge regionale 7 aprile 2014, n. 16

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)”

(Bur Puglia n. n. 47 dell’8 aprile 2014)

Legge regionale 9 aprile 2014, n. 17

“Contenimento della spesa per l’erogazione degli assegni vitalizi”

(Bur Puglia n. 50 *suppl.* del 14 aprile 2014)

Legge regionale 9 aprile 2014, n. 18

“Norme urgenti in materia di autorizzazioni al funzionamento di strutture socio assistenziali”

(Bur Puglia n. 50 *suppl.* del 14 aprile 2014)

Legge regionale 18 aprile 2014, n. 19

“Integrazioni all’articolo 29 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45. Estensione delle agevolazioni di canoni gravanti su terre già appartenenti al demanio civico, inclusi nelle perimetrazioni di aree naturali protette, anche ai terreni inclusi nei siti della Rete natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC - e zone di protezione speciale - ZPS)”

(Bur Puglia n. 54 *suppl.* del 23 aprile 2014)

Legge regionale 18 aprile 2014, n. 20

“Anticipazione di liquidità di cui al comma 3 dell’articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia”

(Bur Puglia n. 54 *suppl.* del 23 aprile 2014)

Legge regionale 18 aprile 2014, n. 21

“Istituzione della giornata del lavoro pugliese nel mondo”

(Bur Puglia n. 54 *suppl.* del 23 aprile 2014)

Legge regionale 20 maggio 2014, n. 22

“Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore”

(Bur Puglia n. n. 66 del 26 maggio 2014)

Legge regionale 20 maggio 2014, n. 23
“Disciplina delle Cooperative di comunità”
(Bur Puglia n. n. 66 del 26 maggio 2014)

Legge regionale 20 maggio 2014, n. 24
“Integrazioni all’articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali) - Ricollocazione personale dell’ex Consorzio agrario della Lucania e Taranto”
(Bur Puglia n. n. 66 del 26 maggio 2014)

Legge regionale 20 maggio 2014, n. 25
“Integrazione all’articolo 7 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)”
(Bur Puglia n. n. 66 del 26 maggio 2014)

Legge regionale 20 maggio 2014, n. 26
“Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono e il consumo dei suoli agricoli”
(Bur Puglia n. n. 66 del 26 maggio 2014)

Legge regionale 20 maggio 2014, n. 27
“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato”
(Bur Puglia n. n. 66 del 26 maggio 2014)

Legge regionale 19 giugno 2014, n. 28
“Integrazione all’articolo 32 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 e s.m.i. (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale)”
(Bur Puglia n. n. 84 del 27 giugno 2014)

Legge regionale 4 luglio 2014, n. 29
“Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne”
(Bur Puglia n. n. 92 dell’11 luglio 2014)

Legge regionale 15 luglio 2014, n. 30
“Modifiche e integrazione all’articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)”
(Bur Puglia n. n. 96 del 18 luglio 2014)

Legge regionale 15 luglio 2014, n. 31
“Riordino dell’istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), in attuazione del decreto legislativo 30 giugno, 1993, n. 270, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106”
(Bur Puglia n. n. 96 del 18 luglio 2014)

Legge regionale 1 agosto 2014, n. 32
“Disposizioni per il sostegno e la diffusione del commercio equo e solidale”
(Bur Puglia n. n. 105 del 4 agosto 2014)

Legge regionale 1 agosto 2014, n. 33
“Introduzione di sperimentazione di medicinali da cannabinoidi attraverso la promozione di progetti pilota”
(Bur Puglia n. n. 105 del 4 agosto 2014)

Legge regionale 1 agosto 2014, n. 34

“Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali”

(Bur Puglia n. n. 105 del 4 agosto 2014)

Legge regionale 1 agosto 2014, n. 35

“Interventi regionali per la promozione dell’aggregazione di imprese agricole, della cooperazione per lo sviluppo del sistema agroalimentare e della pesca”

(Bur Puglia n. n. 105 del 4 agosto 2014)

Legge regionale 1 agosto 2014, n. 36

“Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2013”

(Bur Puglia n. n. 109 *suppl.* dell’8 agosto 2014)

Legge regionale 1 agosto 2014, n. 37

“Assessment e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014”

(Bur Puglia n. n. 109 dell’8 agosto 2014)

Legge regionale 30 settembre 2014, n. 38

“Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 (Trasferimento alle Province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo”

(Bur Puglia n. n. 139 *suppl.* del 6 ottobre 2014)

Legge regionale 30 settembre 2014, n. 39

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 agosto 1989, n. 12 (Incentivazione regionale della ricettività turistica e delle strutture turistiche complementari)”

(Bur Puglia n. n. 139 *suppl.* del 6 ottobre 2014)

Legge regionale 8 ottobre 2014, n. 40

“Disposizioni per la tutela delle donne affette dall’endometriosi”

(Bur Puglia n. n. 143 *suppl.* del 14 ottobre 2014)

Legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41

“Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa”

(Bur Puglia n. n. 143 *suppl.* del 14 ottobre 2014)

Legge regionale 17 ottobre 2014, n. 42

“Modifica all’articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2014, n. 5 (Disciplina dei turni e degli orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale)”

(Bur Puglia n. n. 149 del 24 ottobre 2014)

Legge regionale 17 ottobre 2014, n. 43

“Norme in materia di costituzione, composizione e funzionamento del Collegio di direzione delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale ai sensi degli articoli 3, comma 1- quater e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.”

(Bur Puglia n. n. 149 del 24 ottobre 2014)

Legge regionale 20 ottobre 2014, n. 44

“Modifiche e integrazione alla legge regionale 12 maggio 2004, n.7 (Statuto della Regione Puglia)”

(Bur Puglia n. n. 149 del 24 ottobre 2014)

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 45

“Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile dell’apicoltura”

(Bur Puglia n. n. 162 del 21 novembre 2014)

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 46

“Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014”

(Bur Puglia n. n. 162 del 21 novembre 2014)

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 47

“Norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del comma 529 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”

(Bur Puglia n. n. 162 del 21 novembre 2014)

Legge regionale 5 dicembre 2014, n. 48

“Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”

(Bur Puglia n. n. 169 *suppl.* del 10 dicembre 2014)

Legge regionale 5 dicembre 2014, n. 49

“Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)”

(Bur Puglia n. n. 169 *suppl.* del 10 dicembre 2014)

Legge regionale 5 dicembre 2014, n. 50

“Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)”

(Bur Puglia n. n. 169 *suppl.* del 10 dicembre 2014)

Legge regionale 5 dicembre 2014, n. 51

“Integrazione all’articolo 3, comma 22, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia)”

(Bur Puglia n. n. 169 *suppl.* del 10 dicembre 2014)

Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 52

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia”

(Bur Puglia n. n. 176 *suppl.* del 30 dicembre 2014)

Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 53

“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia”

(Bur Puglia n. n. 176 *straord.* del 30 dicembre 2014)

2. SCHEDE SINTETICHE DELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE

Legge regionale 12 febbraio 2014, n. 1

“Sistema regionale dell’anagrafe degli studenti”

☐ ***Sintesi della legge***

La legge, composta di 5 articoli, istituisce l’anagrafe regionale degli studenti iscritti nelle scuole del territorio regionale, degli studenti residenti in Puglia ed iscritti in scuole del territorio di altre regioni ed anche degli iscritti nei percorsi formativi e in apprendistato; ne disciplina il Sistema come delineato dall’art. 3, commi 2, 3 e 4, del d. lgs. 76/2005, che ha disposto la trasformazione delle “anagrafi regionali per l’obbligo formativo” in “anagrafi regionali degli studenti”.

L’ “anagrafe”, contenente i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola della scuola primaria, è strumento fondamentale per realizzare gli interventi d’integrazione dei sistemi di istruzione scolastica e di formazione professionale, per migliorare i servizi di erogazione per l’istruzione, per disporre di un sistema di governo a livello regionale dei dati informativi nella loro completezza, nonché per condurre un’efficace azione di contrasto della dispersione scolastica e formativa (articoli 1 e 2).

La legge rinvia ad un successivo regolamento le modalità di organizzazione e di gestione dei dati dell’anagrafe regionale degli studenti, da integrarsi con il sistema nazionale delle anagrafi degli studenti (art. 3) e da raccordarsi con le anagrafi comunali della popolazione e con le funzioni svolte dai Servizi per l’impiego, competenti in materia di orientamento, informazione e tutorato (art. 4).

☐ ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

sistema di istruzione e formazione professionale - studenti

☐ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Multimateria (istruzione scolastica e formazione professionale)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 5 N.ro commi 11 N.ro caratteri 3.612
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO ¹ :	13 giorni; 1 seduta

¹ L’iter espresso in giorni è calcolato dalla data della prima seduta della Commissione consiliare competente in cui si è avviato l’esame del disegno o proposta di legge fino alla data dell’approvazione in Aula; il numero delle sedute è riferito alle sedute in Aula dedicate alla trattazione e all’approvazione della legge.

Legge regionale 12 febbraio 2014, n. 2

“Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche”

□ ***Sintesi della legge***

La legge, nei limiti dettati dalla normativa nazionale – trattandosi di materia di legislazione concorrente – riconosce il diritto del cittadino al ricorso a farmaci e preparati galenici magistrali¹ a base dei principi attivi cannabinoidi per finalità terapeutiche e, ferme restando l'autonomia e la responsabilità del medico nella scelta terapeutica, ne disciplina l'utilizzo (art. 1) prevedendone le modalità di prescrizione (art. 2), di somministrazione e acquisto (art. 3); prevede aggiornamenti periodici rivolti agli operatori sanitari interessati ai fini della diffusione della conoscenza degli ambiti e degli effetti delle cure con cannabinoidi (art. 4); dispone che la Regione, in osservanza dell'art. 9 della legge 38/2010 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore), svolga un'attività di monitoraggio dell'andamento del trattamento del dolore cronico anche per le patologie che utilizzano farmaci cannabinoidi (art. 5); rinvia a deliberazione della Giunta regionale l'emanazione degli indirizzi attuativi che garantiscano omogeneità nell'organizzazione dell'erogazione dei farmaci cannabinoidi in ambito ospedaliero e in ambito domiciliare ed al fine di monitorarne il consumo (art. 6).

□ ***Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati***

- Medici specialisti e medici di medicina generale del Servizio sanitario regionale (art. 2).

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 7 N.ro commi 10 N.ro caratteri 3.861
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	9 giorni; 1 seduta

¹ Per farmaco o preparato galenico magistrale si intende un medicinale preparato dal farmacista nel laboratorio di una farmacia in base ad una prescrizione medica destinata a un determinato paziente.

Legge regionale 12 febbraio 2014, n. 3

“Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”

□ ***Sintesi della legge***

La legge, composta di 4 articoli:

- a) ridisciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale modificando la delega per l'istruttoria e il rilascio di provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti esistenti e nuovi, nonché il riesame, il rinnovo e l'aggiornamento, come attribuita dal combinato disposto dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 17/2007 e dell'art. 35 (Interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 17/2007) della legge regionale 19/2010, eliminando la distinzione temporale posta da tali disposizioni rispetto alla presentazione della prima domanda e attribuendo alle province la competenza su tutte le categorie di attività elencate nell'Allegato VIII alla Parte Seconda del d. lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); dispone, inoltre, che l'esercizio delle attività tecnico amministrative, come nuovamente delegate, ha decorrenza dall'entrata in vigore della legge e che i procedimenti in corso sono conclusi dallo stesso Ente che li ha avviati (art. 1);
- b) apporta integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge regionale 38/2011 in tema di versamento della tariffa istruttoria (Ti), tariffa per controlli (Tc), tariffa per controllo programmati con prelievi e analisi (Ta), tariffa in acconto per istruttoria e controlli e tariffa definitiva, a carico del gestore dell'installazione o dell'impianto (articoli 2 e 3);
- c) prevede un regolamento per la disciplina delle modalità d'iscrizione, della tenuta e gestione dell'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale di cui all'art. 5 della legge regionale 17/2007, al quale le Province, cui a decorrere dal 1° luglio 2007 ne è stata attribuita la relativa competenza, dovranno attenersi (art. 4).

□ ***Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati***

- Province;
- Gestori di installazioni/impianti.

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione della natura e dell'ambiente (governo del territorio)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 4 N.ro commi 5 N.ro caratteri 4.244
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	57 giorni; 1 seduta

Legge regionale 12 febbraio 2014, n. 4

“Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)”

□ ***Sintesi della legge***

La legge apporta modifiche/integrazioni alla legge regionale 11/2001 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), volte alla semplificazione del procedimento amministrativo e ad ottimizzare i tempi di assunzione del provvedimento di VIA. A tal fine:

a) introduce il ricorso allo strumento della Conferenza di servizi dei soggetti istituzionali coinvolti per l’acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto, stabilendone sia i termini di indizione da parte dell’autorità competente della procedura di VIA, sia i termini di conclusione dei lavori;

b) dispone che il provvedimento positivo di VIA adottato secondo le presenti nuove disposizioni sostituisce e coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla-osta e assensi in materia ambientale e paesaggistica, richiesti per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto.

La legge incide, inoltre, altre disposizioni contenute nella legge regionale 44/2012, in materia di VAS (valutazione ambientale strategica), e nella legge regionale 19/2013 in tema di ricognizione degli organi collegiali indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione regionale o dell’ente interessato.

□ ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- Comuni (art.10)

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione della natura e dell’ambiente (governo del territorio)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 15 N.ro commi 15 N.ro caratteri 11.789
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	57 giorni; 1 seduta

“Disciplina dei turni e degli orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale”

□ ***Sintesi della legge***

La legge, composta di 15 articoli, al fine di assicurare la regolare funzionalità del Servizio pubblico farmaceutico in un contesto territoriale, disciplina gli orari di apertura, i turni di servizio, il riposo settimanale, la chiusura per ferie e festività delle farmacie aperte al pubblico nella Regione Puglia; individua e definisce le diverse modalità di effettuazione del Servizio: a) “a battenti aperti” (farmacia aperta al pubblico); b) “a battenti chiusi” (farmacia chiusa con farmacista di guardia all’interno); c) “a chiamata”; definisce che cosa è da intendersi per orari e turni di servizio obbligatori (orario diurno nei giorni feriali, turni per il servizio durante l’intervallo pomeridiano, turni per la domenica e i giorni festivi, turni per il servizio notturno), da stabilirsi nell’ambito dei singoli comuni e dei quartieri o dei bacini di utenza (l’insieme dei comuni distanti tra loro non oltre quindici chilometri) (art. 1). Inoltre, la legge: a) fissa gli orari del servizio diurno nei giorni feriali (art. 2); b) disciplina le modalità di svolgimento del turno di servizio obbligatorio durante l’intervallo pomeridiano a seconda della popolazione residente (art. 3); c) disciplina le modalità di svolgimento del turno di servizio obbligatorio nei giorni festivi (art. 4); d) disciplina le modalità di svolgimento del riposo settimanale facoltativo (art. 5); e) disciplina le modalità di svolgimento del turno di servizio obbligatorio notturno a seconda della popolazione residente (art. 6). Oltre gli orari e i turni obbligatori, la legge non impedisce il prolungamento dell’orario di servizio e turni pomeridiani, notturni e festivi aggiuntivi prevedendo, in tal caso, l’obbligo da parte delle farmacie interessate di programmarne il prolungamento con il relativo calendario e di pubblicizzarlo (art. 7).

Vi sono stabilite le modalità di svolgimento della chiusura annuale facoltativa per ferie (art. 9) e le modalità di determinazione dei turni di servizio da parte dell’Ordine provinciale dei farmacisti (art. 10), nonché la disciplina della “sostituzione temporanea del titolare” (art. 11)¹, della chiusura temporanea dell’esercizio (art. 12), il regime sanzionatorio (art. 13).

La legge prevede che nei tre Comuni capoluogo della Provincia BAT (Barletta-Andria-Trani) per i turni durante l’intervallo pomeridiano e quelli notturni è applicato lo stesso parametro di una farmacia ogni 80 mila abitanti o frazione superiore al 50 per cento stabilito per tutti gli altri comuni capoluogo, ma sulla base della popolazione complessiva dei tre Comuni capoluogo (art. 15).

Viene abrogata la legge regionale 22 luglio 1998, n. 19, recante “Disciplina dei turni di servizio delle farmacie” (art. 14).

□ ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- Farmacie; Ordini provinciali dei farmacisti; Comuni; Aziende sanitarie locali.

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze
=====

Adempimenti
=====

Soggetti
=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute (servizio farmaceutico)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 15 N.ro commi 41 N.ro caratteri 13.874
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	9 giorni; 1 seduta

¹ L’articolo 11 è stato successivamente riformulato dall’articolo 1 della l. r. 17 ottobre 2014, n. 42.

Legge regionale 18 febbraio 2014, n. 6

“Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11”

□ ***Sintesi della legge***

La legge si compone di 17 articoli, suddivisi in tre Capi, ciascuno dei quali apporta modifiche/integrazioni a leggi regionali in materia di turismo.

Il Capo I contiene modifiche ed integrazioni alla legge regionale 34/2007 (Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo). In particolare:

a) apporta modifiche in tema di competenza esclusiva delle agenzie di viaggio e turismo in relazione a determinate attività (art. 1)¹;

b) introduce e disciplina l'istituto della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) per l'apertura di agenzie di viaggio e turismo, che sostituisce il regime autorizzatorio di cui all'art. 4 della legge regionale 34/2007 e ne modifica le disposizioni o le abroga conseguentemente all'introduzione della SCIA (articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12);

c) abolisce l'Albo provinciale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio sostituendolo con l'“Elenco provinciale dei direttori tecnici”, di mera natura ricognitiva (art. 11).

Il Capo II contiene due integrazioni alla legge regionale 27/2013 (Disciplina dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast), rispettivamente al comma 3 dell'articolo 2, in tema di attività di B&B a conduzione familiare (art. 14), e all'Allegato 1, lett. b), in ordine ai servizi e requisiti minimi obbligatori richiesti per svolgere l'attività di B&B (art. 15).

Il Capo III contiene integrazioni agli articoli 46 e 59 della legge regionale 11/1999 (Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro) che fanno chiarezza sulla natura imprenditoriale dell'attività di affittacamere, da cui l'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese (articoli 16 e 17).

□ ***Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati***

- Province (articoli 2 e 3);
- esercenti l'attività di agenzia di viaggio e turismo (art. 1);
- soggetti che intendono avviare l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo (art. 3);
- enti, istituti scolastici, associazioni e comitati aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, dopolavoristiche e sociali con personalità giuridica (art. 13);
- titolari di attività di bed and breakfast a conduzione familiare (art. 14);
- esercenti attività di affittacamere (articoli 16 e 17).

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

Stipula polizza assicurativa di responsabilità civile (art. 13)

Soggetti

Enti, istituti scolastici, associazioni che organizzano gite occasionali.

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Turismo
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 17 N.ro commi 17 N.ro caratteri 10.656
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	9 giorni; 1 seduta

¹ L'articolo è stato successivamente riformulato dall'articolo 2 della legge regionale 38/2014.

“Sistema regionale di protezione civile”

□ ***Sintesi della legge***

La legge, composta di 22 articoli, disciplina in maniera organica le funzioni e le attività di protezione civile secondo un sistema regionale fondato sull'integrazione tra i diversi livelli di governo istituzionale e sul coordinamento con le competenti Autorità statali e con il sistema delle Autonomie locali e costituito dai diversi soggetti istituzionali (Regione, province, comuni, unioni di comuni, consorzi di bonifica), nonché da ogni altra istituzione pubblica o privata che svolge attività di interesse della protezione civile. La finalità del sistema regionale di protezione civile è quella di garantire l'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale e artistico e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi (art. 1).

In particolare, la legge così delinea il sistema regionale di protezione civile:

a) individua la tipologia degli eventi rilevanti (art. 2); b) ne definisce le attività (art. 3); c) stabilisce funzioni e compiti dei soggetti che lo compongono (articoli 4, 5, 6 e 7); d) prevede la composizione ed il funzionamento del Comitato regionale permanente di protezione civile, con funzione consultiva (art. 8); e) istituisce il COREM (Comitato operativo regionale per l'emergenza), con funzione di coordinamento tecnico-operativo ed attivato, di volta in volta, in occasione di eventi calamitosi (art. 9); f) prevede le ipotesi di dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza e l'approvazione di appositi piani di interventi per il superamento dello stato di crisi (articoli 10 e 11); g) prescrive il Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi, con validità triennale, da approvarsi da parte del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale e acquisito il parere del Comitato regionale permanente di protezione civile, nonché il Piano operativo regionale di emergenza, contenente gli indirizzi per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali e comunali, ed il Piano regionale contro gli incendi boschivi (articoli 12, 13 e 14); h) prevede le strutture operative delle attività di protezione civile, per lo svolgimento delle quali la Regione si avvale, anche previa intesa, accordi e convenzioni, di strutture e organismi pubblici e privati operanti nel territorio regionale (articoli 15 e 16); i) prevede e disciplina la formazione permanente e l'informazione in materia di protezione civile, rivolte rispettivamente agli operatori impegnati istituzionalmente e alla popolazione (art. 17); j) disciplina l'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, a favore delle quali dispone la concessione di contributi e misure assicurative, nei limiti delle risorse disponibili (artt. 18 e 19).

La legge dispone l'abrogazione delle seguenti disposizioni regionali:

- articolo 5 della l. r. 39/1995, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 10 (nel testo della legge erroneamente riportato comma 8) dell'art. 18;
- articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della l. r. 18/2000 (art. 22).

□ ***Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati***

- Province (art. 6); Comuni (art. 7); Organizzazioni del volontariato di protezione civile (artt. 18 e 19).

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione civile
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 22 N.ro commi 78 N.ro caratteri 45.379
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	20 giorni; 1 seduta

“Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro”

□ ***Sintesi della legge***

La legge, composta di 17 articoli, suddivisi in tre Capi, si pone la finalità della tutela della dignità del lavoratore secondo un sistema integrato di sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro (art. 1).

- Capo I “Interventi per rafforzare la sicurezza, la qualità e ricercare il benessere durante il lavoro” (artt. 1 – 7). Vi è previsto che la Regione:

a) coordini gli interventi nel rispetto del principio di sussidiarietà e secondo il metodo della concertazione con le parti sociali e della collaborazione con gli enti locali e con gli enti istituzionali competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro; eserciti funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento delle attività di formazione, assistenza controllo e vigilanza in un’ottica di scambio di informazioni con gli altri soggetti istituzionali che svolgono compiti in materia, avvalendosi del Comitato regionale di coordinamento, previsto dall’art. 7 del d. lgs. 81/2008;

b) promuova, congiuntamente agli enti locali, istituzionali e parti sociali, interventi volti a contrastare l’illegalità sui luoghi di lavoro;

c) adotti nelle procedure e bandi per l’affidamento di appalti pubblici, concessioni e convenzioni misure dirette a contrastare fenomeni di illegalità in tema di salute, sicurezza e benessere del lavoro;

d) conceda contributi in conto capitale a favore di micro e piccole imprese finalizzati al raggiungimento di livelli di sicurezza migliorativi rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione nazionale e preveda un sistema di ulteriori misure premiali, anch’esse in relazione al miglioramento del benessere lavorativo.

- Capo II “Interventi in tema di responsabilità sociale” (artt. 8 – 12). Vi è previsto che la Regione:

a) promuova l’adozione da parte dei datori di lavoro di buone prassi, nelle attività amministrative, produttive, commerciali e nei rapporti con tutti i soggetti con i quali interagiscono, volte a realizzare livelli di tutela maggiori di quelli per obblighi di legge, con riferimento alla stabilità del rapporto di lavoro, alle pari opportunità tra uomini e donne, al benessere psico-fisico, alla qualificazione professionale dei lavoratori, alla tutela ambientale e sviluppo sostenibile, all’integrazione degli immigrati, al contrasto delle molestie durante il lavoro;

b) istituisca l’“Albo dei datori di lavoro socialmente responsabili”, al quale possono iscriversi i datori di lavoro che dimostrano l’avvio e il mantenimento del percorso della *responsabilità sociale*;

c) conceda sia contributi per favorire l’assunzione della responsabilità sociale sia agevolazioni a favore dei datori di lavoro iscritti all’Albo, secondo modalità da stabilirsi rispettivamente con successivi provvedimenti della Giunta regionale.

- Capo III “Prevenzione e tutela dalle molestie negli ambienti di lavoro” (artt. 13 – 17). Vi sono contenute disposizioni per la prevenzione ed il contrasto a fenomeni di molestie a carattere sessuale e non, persecuzioni e violenze psicologiche sui luoghi di lavoro. Con tale finalità, la legge prevede l’istituzione dell’“Osservatorio regionale contro le molestie” e le azioni della Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, parti sociali ed enti competenti in materia.

□ ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- datori di lavoro.

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela e sicurezza del lavoro
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Iniziativa popolare (cittadini elettori)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 17 N.ro commi 47 N.ro caratteri 25.905
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	740 giorni; 2 sedute

□ ***Sintesi della legge***

La legge, composta di 5 articoli, definisce l’impresa olearia come l’unità produttiva artigianale nella quale avviene l’estrazione dell’olio dalle olive conformemente alle norme vigenti – in materia di igiene degli alimenti, di sicurezza del lavoro e di tutela dell’ambiente – al fine di fornire informazioni necessarie sull’identità, la qualità e la tracciabilità del prodotto; prescrive le attrezzature che devono essere collocate nei locali adibiti alla lavorazione; rinvia ad un decreto dell’Assessore regionale alle risorse agroalimentari, di concerto con l’Assessore regionale alla sanità, la definizione delle caratteristiche tecniche dei locali (art. 1).

Inoltre, la legge:

- a) introduce e definisce la figura del mastro oleario e istituisce l’Albo regionale dei maestri oleari, tenuto presso l’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari (art. 2);
- b) prevede corsi regionali di formazione per maestri oleari, la cui durata, modalità di svolgimento e programmi sono da stabilirsi con deliberazione di Giunta regionale (artt. 3 e 4);
- c) contiene una norma transitoria per l’iscrizione all’albo (art. 5).

□ ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- titolari di imprese olearie;
- aspiranti maestri oleari (artt. 2, 3, 4);
- coloro che hanno svolto compiti propri del mastro oleario, come individuati dall’art. 2, nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge (art. 5).

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
= = = = =	= = = = =	= = = = =

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Agricoltura e foreste
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 5 N.ro commi 14 N.ro caratteri 387
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	16 giorni; 1 seduta

Legge Regionale 7 aprile 2014, n. 10

“Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”

□ ***Sintesi della legge***

La legge si compone di 45 articoli, suddivisi nei seguenti sette Capi.

- Nel Capo I “Finalità e ambito di applicazione” sono esplicitate le finalità della legge (disciplina dell’intervento pubblico nel settore dell’edilizia residenziale pubblica al fine di soddisfare il bisogno abitativo delle persone meno abbienti) e definito l’ambito di applicazione della legge (alloggi residenziali di proprietà pubblica o in gestione di enti pubblici, con esclusione dell’edilizia agevolata e convenzionata) (articoli 1 e 2).

- Nel Capo II “Assegnazione degli alloggi” è disciplinata l’assegnazione degli alloggi (requisiti e procedimento per l’assegnazione, sistema dei punteggi per la formazione delle graduatorie, modalità di accertamento del reddito, verifica dei requisiti, disponibilità e requisiti standard degli alloggi da assegnare, scelta degli alloggi da parte degli aventi diritto, casi di subentro nella domanda di assegnazione, di annullamento e di decadenza dall’assegnazione, di risoluzione del contratto, occupazione e cessioni illegali degli alloggi) (articoli da 3 a 20).

- Nel Capo III “Canoni alloggi edilizia residenziale pubblica” sono individuati gli elementi per la determinazione del canone di locazione. Vi sono, inoltre, previsti la destinazione del canone di locazione, il suo aggiornamento e l’istituzione da parte dell’ente gestore di un Fondo sociale ed il suo utilizzo (articoli da 21 a 33).

- Il Capo IV “Norme per la gestione e autogestione degli alloggi” contiene disposizioni per la gestione e l’autogestione degli alloggi, ai cui stabili ad amministrazione condominiale si applicano le norme in materia (articoli da 34 a 37).

- Il Capo V “Mobilità negli alloggi di edilizia residenziale pubblica” disciplina la mobilità negli alloggi, finalizzata ad eliminare situazioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento (art. da 38 a 41).

- Il Capo VI “Commissione provinciale” specifica le competenze della Commissione provinciale di edilizia residenziale pubblica (pareri sulla graduatoria provvisoria, avverso l’annullamento dell’assegnazione, la decadenza dell’assegnazione e i provvedimenti di mobilità), costituita in ogni comune sede di ente di gestione. Ne prevede la nomina, la composizione, la durata in carica, il funzionamento e un’indennità ai suoi componenti, determinata sulla base delle pratiche evase (art. 42).

- Il Capo VII “Norme finali” abroga: a) la l. r. 54/1984; b) la l. r. 3/1996; l’art. 57 della l. r. 14/2004; l’art. 11 della l. r. 22/2006; l’art. 17, comma 1, lett. a) della l. r. 32/2009; la l. r. 8/2012.

□ ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- Comuni; enti pubblici proprietari o gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

30 aprile
di ogni
anno

Adempimenti

Redazione e pubblicazione relazione contenente stato
di attuazione dei programmi e attività svolta, anagrafe
utenza e anagrafe patrimonio immobiliare (art. 43).

Soggetti

Enti gestori alloggi edilizia
residenziale pubblica.

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica (edilizia residenziale pubblica)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 45 N.ro commi 173 N.ro caratteri 55.649
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	28 giorni; 2 sedute

Legge Regionale 7 aprile 2014, n. 11

“Istituzione del festival del teatro antico per le istituzioni scolastiche di 2° grado della Regione Puglia”

□ ***Sintesi della legge***

La legge istituisce il Festival del teatro antico, quale rassegna annuale di lavori di teatralizzazione di testi della drammaturgia classica greca e latina realizzati dalle scuole di secondo grado della regione, da presentare al pubblico presso il Parco archeologico SS. Stefani di Vaste di Poggiardo, in provincia di Lecce.

La legge prevede:

- a) l'affidamento della realizzazione del Festival al Teatro pubblico pugliese, con il quale la Giunta regionale stipula apposita convenzione per disciplinare le modalità di realizzazione e per l'approvazione del regolamento di partecipazione e selezione delle scuole;
- b) l'assegnazione alle scuole vincitrici di un contributo in denaro da utilizzare per l'acquisto di materiale didattico.

□ ***Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati***

- Scuole di secondo grado della Regione Puglia;
- Teatro pubblico pugliese.

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale***

Scadenze

= = = =

Adempimenti

= = = = =

Soggetti

= = = =

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Spettacolo
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 4 N.ro commi 8 N.ro caratteri 3.271
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	27 giorni; 1 seduta

Legge Regionale 7 aprile 2014, n. 12

“Disposizioni in materia di certificato di agibilità, in attuazione dell’articolo 25, comma 5-ter, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”

□ ***Sintesi della legge***

La legge, composta di un unico articolo, in attuazione di nuove disposizioni nazionali (commi 5-bis e 5-ter dell’art. 25 “Procedimento di rilascio del certificato di agibilità” del DPR 380/2001), introduce una nuova disciplina in tema di certificato di agibilità. In particolare:

- a) dispone che in alternativa alla richiesta del certificato di agibilità, l’interessato presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, se non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata da documentazione;
- b) prevede un sistema di controllo a campione, di cui i Comuni possono avvalersi in relazione alle dichiarazioni di agibilità presentate.

□ ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- Soggetti titolari del permesso di costruire; soggetti che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività o la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa (art. 1, comma 1);
- Comuni e Sportello unico per l’edilizia (art. 1, commi 2 e 3).

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica (governo del territorio; edilizia)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 3 N.ro caratteri 2.881
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	14 giorni; 1 seduta

Legge regionale 7 aprile 2014, n. 13

“Modifica all’articolo 32 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale)”

□ ***Sintesi della legge***

La riformulazione dell’art. 32 della legge regionale 18/2002 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale), ora rubricato “Sanzioni agli utenti dei servizi e disposizioni in materia di sicurezza e contrasto all’evasione”, ai fini di una maggiore sicurezza degli utenti a bordo dei mezzi urbani ed extraurbani e per contrastare più efficacemente il fenomeno dell’evasione, consente ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale di avvalersi, oltre che del proprio personale, anche di guardie giurate o di personale con la stessa qualifica appartenente ad istituti di vigilanza privata, cui affidare attività di prevenzione e accertamento sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione sono previste sanzioni amministrative, e con poteri di accertamento e contestazione, secondo quanto previsto dal regolamento adottato con il decreto del Ministro dell’Interno 15 settembre 2009, n. 154, in materia di affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria e dall’art. 13 “Atti di accertamento”, primo comma, della legge 689/1981 (Modifiche al sistema penale).

L’art. 32, come riformulato, lascia inalterata l’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie già previste in caso di utenti sprovvisti di valido titolo di viaggio e per il mancato rispetto delle norme contenute nel regolamento aziendale di vettura.

□ ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- Gestori dei servizi di trasporto pubblico locale.

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Trasporti (trasporto pubblico di interesse regionale e locale)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 5 N.ro caratteri 3.085
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	38 giorni; 1 seduta

Legge regionale 7 aprile 2014, n. 14

“Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Galatina e Sogliano Cavour”

□ ***Sintesi della legge***

La legge, dopo l'espletamento dell'iter procedurale previsto dall'articolo 133, secondo comma, della Costituzione e dalla legislazione regionale in materia di mutamenti delle circoscrizioni comunali, dispone la modificazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Galatina e Sogliano Cavour mediante il reciproco scambio di porzioni dei rispettivi territori, prevedendo:

- a) che la regolazione dei rapporti patrimoniali, economici e finanziari conseguenti al mutamento avvenga di comune accordo dei comuni interessati;
- b) che per quanto riguarda la pianificazione urbanistica, gli eventuali procedimenti in itinere alla data di entrata in vigore della legge proseguono il proprio iter secondo le disposizioni degli strumenti urbanistici generali, integrati delle porzioni di territorio interessate con la zonizzazione e la normativa in vigore nel comune di origine.

□ ***Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati***

- Comuni di Galatina e Sogliano Cavour.

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Enti locali
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 4 N.ro commi 5 N.ro caratteri 1.667
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge istituzionale
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	449 giorni; 2 sedute

Legge regionale 7 aprile 2014, n. 15

“Istituzione del bilancio sociale della Regione Puglia. Integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2001, n.28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli)”

□ ***Sintesi della legge***

La legge, con le integrazioni che apporta agli articoli 21 e 100 della legge regionale 28/2001 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), introduce il “bilancio sociale”, quale strumento di trasparenza dell’azione amministrativa, da approvarsi dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di approvazione del Rendiconto, e redatto per consentire il confronto ciclico degli obiettivi programmati con i risultati raggiunti, dando conto dei principali processi decisionali e operativi e delle ricadute sulla comunità regionale.

La legge:

- a) rinvia a successivo regolamento regionale la definizione dello schema secondo cui redigere il bilancio sociale e le modalità operative per l’attuazione della legge;
- b) dispone che la Giunta regionale approvi annualmente le linee guida per la predisposizione del bilancio sociale da parte delle strutture regionali individuate dal precitato regolamento regionale.

□ ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

=====

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 4 N.ro commi 4 N.ro caratteri 2.388
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	12 giorni; 1 seduta

Legge regionale 7 aprile 2014, n. 16

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)”

□ ***Sintesi della legge***

La legge, composta di 3 articoli, apporta le seguenti modifiche ed integrazioni alla legge regionale 33/2007 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate):

a) modifica l’art. 4 “Condizioni per il recupero”, come già modificato dalla legge regionale 38/2013, consentendo il recupero abitativo dei sottotetti, esistenti al 30 giugno 2013, anche negli edifici condominiali ed escludendo la possibilità del recupero dei sottotetti nelle parti condominiali degli edifici realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della legge in epigrafe (8 aprile 2014) (art. 1);

b) aggiunge l’art. 8-bis “Disposizioni in materia di mutamenti di destinazione d’uso”, che al fine di favorire il riuso e il recupero del patrimonio edilizio esistente, prevede le condizioni alle quali i comuni, previa deliberazione del Consigli comunale, possono consentire i mutamenti di destinazione d’uso (art. 2).

L’applicazione della legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale (art. 3).

□ ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- Comuni;

- Soggetti interessati al recupero abitativo dei sottotetti già esistenti al 30 giugno 2013, anche in edifici condominiali.

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 3 N.ro commi 3 N.ro caratteri 3.576
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	14 giorni; 1 seduta

Legge regionale 9 aprile 2014, n. 17

“Contenimento della spesa per l'erogazione degli assegni vitalizi”

□ ***Sintesi della legge***

La legge, in attuazione dei commi 486 e 487 dell'art. 1 della legge nazionale 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), introduce, a decorrere dal 2014 e per un periodo di tre anni, la trattenuta del contributo di solidarietà, da effettuare sugli importi lordi degli assegni vitalizi corrisposti ai Consiglieri regionali superiori a quattordici volte il trattamento pensionistico minimo INPS, secondo un sistema proporzionale ai trattamenti erogati, e dispone che i corrispondenti risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

La legge abroga il comma 2 dell'art. 24 “Parificazione e adeguamento degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali” della legge regionale 5/2010 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse).

□ ***Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati***

ex Consiglieri regionali

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale***

Scadenze

= = = = =

Adempimenti

= = = = =

Soggetti

= = = =

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Coordinamento della finanza pubblica
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale (Ufficio di presidenza)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 3 N.ro caratteri 1.791
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	11 giorni; 1 seduta

Legge regionale 9 aprile 2014, n. 18

“Norme urgenti in materia di autorizzazioni al funzionamento di strutture socio assistenziali”

□ ***Sintesi della legge***

La legge, riguardo al funzionamento delle strutture socio assistenziali e sociosanitarie in possesso delle autorizzazioni provvisorie di cui all'art. 49 della legge regionale 19/2006, dispone e disciplina un'ulteriore proroga, con scadenza al 6 febbraio 2015, rispetto a quella del 6 febbraio 2014, già fissata dall'art. 9 della legge regionale 7/2013, attribuendo agli ambiti territoriali o ai Comuni il compito di prorogare, con apposito provvedimento, l'autorizzazione provvisoria rilasciata, fino alla conclusione dei lavori di adeguamento e, comunque, entro il suddetto termine ultimo del 6 febbraio 2015, per le strutture per le quali, con lo stesso provvedimento sia attestata, previa verifica, l'adeguatezza dei servizi prestati agli ospiti unitamente al rispetto delle norme di carattere generale, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza e il rispetto degli obblighi derivanti dai Contratti collettivi di lavoro.

La legge fa divieto alle strutture socio assistenziali e sociosanitarie in possesso di autorizzazione provvisoria di effettuare nuovi inserimenti sia pure in presenza di disponibilità di posti nel numero oggetto di accordo contrattuale o convenzionamento con la ASL (Azienda sanitaria locale).

□ ***Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati***

- Strutture socio assistenziali e sociosanitarie;
- Comuni;
- ASL.

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Servizi alle persone e alla comunità
MATERIA:	Servizi sociali
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 2 N.ro caratteri 2.078
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	10 giorni; 2 seduta

Legge regionale 18 aprile 2014, n. 19

“Integrazioni all’articolo 29 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45. Estensione delle agevolazioni di canoni gravanti su terre già appartenenti al demanio civico, inclusi nelle perimetrazioni di aree naturali protette, anche ai terreni inclusi nei siti della Rete natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC - e zone di protezione speciale - ZPS)”

□ ***Sintesi della legge***

L’integrazione all’articolo 29 “Canoni di natura enfiteutica su terreni già appartenenti al demanio civico” della legge 45/2012 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia) estende l’agevolazione¹ prevista per i terreni già appartenenti al demanio civico inclusi nella perimetrazione di aree naturali protette di cui alla legge 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) ai terreni già appartenenti al demanio civico inclusi nei siti della rete “Natura 2000” (siti d’importanza comunitaria e zone di protezione speciale), essendo soggetti ad un regime vincolistico identico sia gli uni che gli altri.

□ ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- Enfiteuti terreni già appartenenti al demanio civico inclusi in siti della rete “Natura 2000”.

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica (demanio)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 2 N.ro caratteri 1.523
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio ²
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	7 giorni; 1 seduta

¹ L’agevolazione prevista dall’art. 29 consiste nella possibilità da parte del Comune competente di poter disporre una riduzione del canone dovuto dall’enfiteuta, in misura non superiore alla metà.

² La legge è classificata nella tipologia normativa “legge di bilancio” e non ‘di manutenzione normativa’ in quanto apporta modifiche ad una legge finanziaria.

Legge regionale 18 aprile 2014, n. 20

“Anticipazione di liquidità di cui al comma 3 dell’articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia”

☐ ***Sintesi della legge***

Intendendo la Regione Puglia avvalersi dell’anticipazione di liquidità da parte dello Stato per i pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale, prevista all’articolo 3, comma 3, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito nella legge 64/2013, la legge in epigrafe definisce le modalità di contabilizzazione dell’anticipazione e le misure di copertura finanziaria del rimborso – fissato in un periodo pari a trent’anni a rate costanti annuali, con pagamento della prima rata al 30 giugno 2015 – mediante riduzioni, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, di stanziamenti del bilancio pluriennale 2014-2016 relativi ad individuate UPB (Unità previsionali di base).

☐ ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

=====

☐ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 4 N.ro caratteri 3.695
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	2 giorni; 1 seduta

Legge regionale 18 aprile 2014, n. 21

“Istituzione della giornata del lavoro pugliese nel mondo”

□ ***Sintesi della legge***

La legge, in ricordo dell'emigrazione dei pugliesi, istituisce la *Giornata del lavoro pugliese nel mondo*, la cui celebrazione ha luogo il 9 agosto di ogni anno, in occasione della quale la Regione Puglia, al fine di mantenere saldi i rapporti delle comunità di origine pugliese con la terra e le tradizioni di origine, promuove iniziative socio-culturali e folcloristiche attinenti al fenomeno dell'emigrazione pugliese e inserite tra gli interventi previsti dal “Piano annuale degli interventi in favore dei pugliesi all'estero” di cui all'articolo 10 della legge regionale 23/2000 (Interventi a favore dei pugliesi nel mondo).

□ ***Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati***

=====

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Emigrazione
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale (Ufficio di presidenza)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 2 N.ro commi 6 N.ro caratteri 1.426
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	20 giorni; 1 seduta

Legge regionale 20 maggio 2014, n. 22

“Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore”

□ ***Sintesi della legge***

La legge, composta di 20 articoli, suddivisi in cinque Capi, provvede al riordino delle funzioni amministrative della Regione e dei Comuni in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e alla riforma degli enti regionali operanti nel settore, che trasforma da enti regionali per la casa denominati Istituti autonomi case popolari (IACP) in Agenzie regionali per la casa e l'abitare (ARCA).

Nel Capo I “Disposizioni generali” sono esplicitati oggetto e finalità della legge, nonché i principi cui attenersi la Regione nell'esercizio delle proprie funzioni nella materia oggetto della legge (art. 1).

Nel Capo II “Funzioni della Regione e degli enti locali” sono elencati: a) i compiti spettanti alla Regione in relazione alle proprie funzioni di programmazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale, nonché ai poteri di vigilanza e controllo sulle attività degli enti operanti nel settore (art. 2); b) le funzioni dei Comuni, in forma singola o associata (art. 3).

Il Capo III “Programmazione regionale” disciplina la programmazione regionale, da attuare attraverso *Piani casa* pluriennali, che stabiliscono obiettivi e priorità e che la Giunta regionale approva avvalendosi del supporto conoscitivo e propositivo dell'Osservatorio regionale della condizione abitativa (ORCA), cui la legge attribuisce specifici compiti disciplinandone lo svolgimento (articoli 4 e 5).

Nel Capo IV “Agenzie regionali per la casa e l'abitare (ARCA)” (da articolo 6 a 17): a) si dispone la trasformazione dei cinque IACP in altrettante Agenzie regionali per la casa e l'abitare (ARCA)¹, quali enti regionali di diritto pubblico non economici, le relative funzioni, attività e organi (Amministratore unico e Collegio dei sindaci) con le modalità di nomina, incompatibilità e durata in carica; b) sono previsti l'organismo di valutazione e la figura del Direttore; c) sono disciplinate le funzioni e l'assetto organizzativo, l'attività di vigilanza da parte della Giunta regionale sugli organi delle Agenzie; d) sono previste le fonti di finanziamento delle attività delle Agenzie.

Il Capo V “Disposizioni transitorie e finali” contiene disposizioni che disciplinano la fase di transizione in relazione alla trasformazione degli IACP nelle ARCA e una disposizione che abroga norme regionali incompatibili con la legge regionale in argomento (articoli 18, 19 e 20).

□ ***Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati***

- Comuni
- IACP (art. 19).

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica (edilizia residenziale pubblica)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 20 N.ro commi 85 N.ro caratteri 43.694
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
DELL'ITER LEGISLATIVO:	TIPOLOGIA NORMATIVA: Legge di settore DURATA 18 giorni; 2 sedute

¹ Per quanto riguarda gli assegnatari della provincia BAT, l'ARCA Puglia centrale per garantire servizi di informazione istituisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un ufficio operativo in uno dei tre capoluoghi di provincia (art. 6, commi 4 e 6).

Legge regionale 20 maggio 2014, n. 23
“Disciplina delle Cooperative di comunità”

□ ***Sintesi della legge***

La legge, composta di 7 articoli, disciplina il riconoscimento della qualifica di “Cooperative di comunità”, qualifica, questa, che è riconosciuta alle società cooperative costituite ai sensi dell’articolo 2511 del Codice civile e aventi la finalità di soddisfare i bisogni della comunità locale mediante lo sviluppo di attività economiche eco-sostenibili e lo scambio mutualistico tra le diverse categorie di “soci” (articoli 1 e 2); individua le diverse categorie di soggetti che possono acquisire la qualifica di “socio”, quali le persone fisiche, persone giuridiche (associazioni e fondazioni senza scopo di lucro con sede legale nella comunità di riferimento della cooperativa), enti pubblici, in particolare gli enti locali in cui opera la cooperativa di comunità (art. 3); definisce la “comunità di riferimento” (comuni ed eventuali circoscrizioni) e, contestualmente, i requisiti minimi della cooperativa di comunità con riferimento alla popolazione residente (art. 4); prevede l’istituzione dell’Albo regionale delle cooperative di comunità rinviando a successivo regolamento regionale la definizione dei requisiti per l’iscrizione e le modalità di tenuta dell’Albo stesso (art. 5); prevede i possibili interventi da parte della Regione in favore delle Cooperative di comunità (art. 6); prevede le modalità attraverso le quali la Regione favorisce, insieme agli enti locali, la partecipazione delle cooperative di comunità all’esercizio di funzioni pubbliche (art. 7).

□ ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- Enti locali;
- Associazioni e fondazioni senza scopo di lucro.

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Cooperazione allo sviluppo locale
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 7 N.ro commi 13 N.ro caratteri 5.195
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge istituzionale
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	25 giorni; 1 seduta

Legge regionale 20 maggio 2014, n. 24

“Integrazioni all’articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali) - Ricollocazione personale dell’ex Consorzio agrario della Lucania e Taranto”

□ ***Sintesi della legge***

La legge, con le integrazioni che apporta all’articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3, rende possibile la ricollocazione presso l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali del personale collocato in mobilità a seguito dalla liquidazione dell’ex Consorzio agrario della Lucania e Taranto (ovviamente per le sole unità di personale che operavano nell’area della provincia di Taranto) e riammesso alle procedure di ricollocazione in virtù del differimento dei termini disposto dal decreto legge 248/2007 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 31/2008, previo esperimento di apposita procedura selettiva e nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti della dotazione organica e tenuto conto delle esigenze organizzative.

□ ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- Lavoratori area provincia di Taranto già dipendenti dal Consorzio agrario della Lucania e Taranto;
- Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali.

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Agricoltura e foreste
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 1.435
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	19 giorni; 1 seduta

Legge regionale 20 maggio 2014, n. 25

“Integrazione all’articolo 7 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)”

□ ***Sintesi della legge***

L’aggiunta del comma 2-bis all’articolo 7 della legge regionale 11/1999 introduce una deroga alla capacità ricettiva autorizzata nelle camere delle strutture alberghiere, che consente, esclusivamente su richiesta del cliente e in via temporanea, l’aggiunta di un ulteriore posto letto destinato al minore di età inferiore a quindici anni. Detta utilizzazione in deroga cessa al momento della partenza del cliente, con l’obbligo di ristabilire il numero di posti letto previsti.

□ ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- Esercenti attività ricettiva alberghiera.

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Turismo
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 1.299
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	9 giorni; 1 seduta

Legge regionale 20 maggio 2014, n. 26

“Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono e il consumo dei suoli agricoli”

□ ***Sintesi della legge***

La legge, composta di 4 articoli, persegue una duplice finalità: da una parte contenere il consumo dei suoli agricoli, dall’altra quella di disincentivare l’abbandono delle coltivazioni sostenendo il ricambio generazionale in agricoltura (art.1). A tali finalità, la legge:

- a) attribuisce il compito agli Assessorati regionali al demanio e patrimonio e alle risorse agroalimentari della ricognizione annuale dei terreni agricoli e a vocazione agricola di proprietà regionale, individuati ai fini della la cessione in locazione a giovani agricoltori singoli o associati in cooperativa (art. 2);
- b) disciplina la procedura della concessione, vincolata alla destinazione agricola (art. 3);
- c) consente ai concessionari gli interventi di miglioramento fondiario e agronomico – previa autorizzazione del concedente – e quelli funzionali alla conduzione dell’impresa agricola e alle attività annesse e connesse di cui all’articolo 2135 “Imprenditore agricolo” del Codice civile; prevede sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza del vincolo di destinazione agricola da parte dell’assegnatario (art. 4).

□ ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- Giovani agricoltori di età inferiore a quarant’anni;
- Comuni.

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
26 nov. 2014	Censimento terreni agricoli/a vocazione agricola appartenenti al proprio patrimonio; individuazione di quelli da destinare annualmente a locazione a giovani agricoltori (art. 3, co. 2)	Comuni

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Agricoltura e foreste
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 4 N.ro commi 13 N.ro caratteri 6.219
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	9 giorni; 1 seduta

Legge regionale 20 maggio 2014, n. 27

“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato”¹

☐ ***Sintesi della legge***

La legge, volta a perseguire finalità di tutela della pubblica e privata incolumità in relazione allo stato conservativo del patrimonio edilizio, prescrive la redazione della “Scheda informativa del fabbricato” per tutti i fabbricati esistenti ed istituisce il “Fascicolo del fabbricato”, obbligatorio per gli immobili pubblici e privati di nuova costruzione.

☐ ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

=====

☐ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica (governo del territorio)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 12 N.ro commi 44 N.ro caratteri 14.357
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	763 giorni; 1 seduta

¹ La legge, impugnata dal Consiglio dei Ministri dinanzi alla Corte costituzionale con delibera del 10 luglio 2014, è stata abrogata dalla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 6.

Legge regionale 19 giugno 2014, n. 28

“Integrazione all’articolo 32 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 e s.m.i. (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale)”

□ ***Sintesi della legge***

La legge aggiunge il comma 4-bis all’art. 32 della legge regionale 18/2002, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13/2014, disponendo che, qualora il pagamento delle sanzioni non sia effettuato, il gestore dei trasporti dell’impresa esercente il servizio, ricevuto il rapporto del soggetto incaricato che ha accertato l’infrazione, è competente, ai sensi dell’articolo 18 della legge 689/1981 (Modifiche al sistema penale), ad emettere l’ordinanza di ingiunzione.

□ ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- Gestori dei servizi di trasporto pubblico locale.

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

= = = = =

Adempimenti

= = = = =

Soggetti

= = = =

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Trasporti (trasporto pubblico di interesse regionale e locale)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 906
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	35 giorni; 1 seduta

Legge regionale 4 luglio 2014, n. 29

“Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne”

□ **Sintesi della legge**

La legge, composta di 20 articoli, enuncia principi e finalità cui la Regione Puglia deve ispirarsi nel dettare disposizioni in ordine alla prevenzione e al contrasto della violenza nei confronti delle donne, fornendo puntuali definizioni, rilevanti ai fini della legge stessa, dei seguenti termini ed espressioni: “violenza contro le donne”; “donne”; “violenza contro le donne basata sul genere”; “violenza domestica”; “vittima”, e attribuendo alle misure a sostegno delle donne nonché dei minori vittime di violenza priorità nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 24 “Priorità di intervento” della legge regionale 19/2006 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia).

La legge:

- a) prevede la collaborazione tra Regione, enti locali, aziende sanitarie locali ed organismi di parità per quanto attiene alle pratiche di accoglienza, nonché interventi regionali, tra cui la promozione di protocolli d’intesa tra enti pubblici, istituzioni scolastiche, forze dell’ordine, autorità giudiziaria ed altri soggetti che operano nel campo del contrasto alla violenza, l’istituzione del Tavolo interassessorile ai fini dell’integrazione tra le politiche regionali a sostegno delle donne vittime di violenza;
- b) istituisce la Task-force permanente antiviolenza, cui partecipano soggetti diversi in relazione ai temi da affrontare;
- c) prevede il concorso degli enti locali, in particolare l’assistenza economica e alloggiativa da parte dei Comuni, secondo le disponibilità finanziarie proprie di bilancio o rivenienti dalla programmazione finanziaria dei piani sociali di zona;
- d) dispone la promozione da parte della Regione dei Centri antiviolenza disciplinandone l’attivazione, le attività ed il funzionamento;
- e) definisce e disciplina la costituzione delle “Case rifugio”, destinate ad offrire accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza, nel rispetto della riservatezza ed anonimato, e che insieme ai Centri antiviolenza collaborano con la rete dei servizi sociali e sanitari e con le forze dell’ordine;
- f) istituisce, nell’ambito dell’Osservatorio regionale delle Politiche sociali di cui all’articolo 14 della predetta legge regionale 19/2006, la Sezione “Osservatorio regionale sulla violenza alle donne e ai minori”, che, avvalendosi della collaborazione dei soggetti punti di osservazione del fenomeno sul territorio, svolge attività di monitoraggio ai fini della conoscenza delle problematiche relative alla violenza sulle donne e sui minori.

□ **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comuni;
- Aziende sanitarie locali;
- Organismi di parità/soggetti operanti nel campo del contrasto alla violenza.

□ **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Sicurezza personale
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 20 N.ro commi 60 N.ro caratteri 23.773
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	58 giorni; 1 seduta

Legge regionale 15 luglio 2014, n. 30

“Modifiche e integrazione all’articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)”

□ ***Sintesi della legge***

La legge, con le modifiche e l’integrazione che apporta all’articolo 24 della legge regionale 4/2010, come modificato dalle leggi regionali 21/2013 e 33/2013:

- a) adegua la norma regionale a quella nazionale (articolo 3-bis, comma 4, d. lgs. 502/1992) in tema di formazione obbligatoria dei direttori generali delle aziende e degli enti del SSR, prevedendo l’obbligatorietà della presentazione del certificato di frequenza al corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, entro diciotto mesi dalla nomina a direttore generale e consentendo, pertanto, la partecipazione al corso stesso anche successivamente alla nomina;
- b) vieta l’attribuzione di incarichi a soggetti in quiescenza.

□ ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- Direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale e candidati idonei alla nomina.

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute (strutture del Servizio sanitario regionale)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 1.814
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	23 giorni; 1 seduta

Legge regionale 15 luglio 2014, n. 31

“Riordino dell’istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), in attuazione del decreto legislativo 30 giugno, 1993, n. 270, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106”

□ ***Sintesi della legge***

La legge, composta di 24 articoli, in attuazione del decreto legislativo 106/2012, in materia di riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, che all’articolo 10 stabilisce i “Principi per l’esercizio delle competenze regionali”, disciplina le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata (art. 1).

L’Istituto, ente pubblico erogatore di servizi tecnico-scientifici a tecnologia avanzata, è dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica e opera nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, garantendo alle Regioni Puglia e Basilicata e alle relative aziende sanitarie locali il supporto tecnico-scientifico necessario all’espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria (art. 2).

La legge a) stabilisce i compiti dell’Istituto relativi all’attività di ricerca scientifica sperimentale e di accertamento dello stato sanitario degli animali e della salubrità e sicurezza dei prodotti di origine animale e vegetale, sulla base degli indirizzi programmatici definiti d’intesa dalle Regioni Puglia e Basilicata (art. 3); b) disciplina l’attività produttiva e commerciale di medicinali e prodotti necessari alle funzioni di sanità pubblica veterinaria (articoli 4 e 5); c) stabilisce che l’Istituto, con sede legale in Foggia, è articolato nell’ambito delle due Regioni in strutture territoriali; ne disciplina l’organizzazione e il funzionamento, ne individua gli organi (Consiglio di amministrazione, Direttore generale e Collegio dei revisori dei conti), di cui stabilisce requisiti, compiti, funzioni, modalità di nomina e di revoca (articoli da 6 a 15); d) prevede e disciplina lo Statuto dell’Istituto, nonché il regolamento per l’ordinamento interno dei servizi (art. 16); e) disciplina la gestione del personale, delle risorse finanziarie e patrimoniali e la gestione contabile (articoli da 17 a 20); f) disciplina le modalità di controllo sugli atti e di vigilanza sulle attività dell’Istituto (art. 21); g) stabilisce che gli organi dell’Istituto siano nominati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge (art. 22); h) dispone l’abrogazione della legge regionale 39/1980 (art. 23); i) fissa i termini di efficacia della legge, che decorrono dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle due leggi regionali della Puglia e della Basilicata nella materia in questione (art. 24).

□ ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

Regione Basilicata

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
90 gg. dalla sua nomina	revisione dello Statuto dell’Istituto e approvazione del regolamento (art. 16)	Consiglio di amministrazione

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute (sanità pubblica veterinaria)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 24 N.ro commi 83 N.ro caratteri 28.364
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	23 giorni; 1 seduta

“Disposizioni per il sostegno e la diffusione del commercio equo e solidale”

□ ***Sintesi della legge***

La legge, composta di 8 articoli, enuncia finalità e principi – mutuati da atti di istituzioni europee – cui si ispirano le misure introdotte per il riconoscimento ed il sostegno del “commercio equo e solidale”, inteso come attività di cooperazione economica volta a realizzare scambi commerciali con produttori di paesi in via di sviluppo a sostegno di quelle produzioni autoctone e di uno sviluppo sostenibile, nonché a salvaguardia dei diritti dei lavoratori occupati in quelle attività (art. 1); definisce i requisiti dell’attività di commercio equo e solidale, tra cui il pagamento di un prezzo equo, a favore di quei produttori, e la trasparenza della filiera produttiva e commerciale (art. 2).

La legge istituisce l’Elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale, prevedendone i requisiti di iscrizione (art. 3); prevede le modalità di individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale (art. 4); individua gli interventi regionali per la promozione e diffusione del commercio equo e solidale (art. 5 e 6); dispone l’emanazione di norme attuative (art. 7); istituisce il nuovo capitolo di spesa denominato “Spese per il sostegno alle organizzazioni del commercio equo e solidale” (art. 8).

□ ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

Organizzazioni del commercio equo solidale

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Commercio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 8 N.ro commi 17 N.ro caratteri 7.129
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	30 giorni; 1 seduta

Legge regionale 1 agosto 2014, n. 33

“Introduzione di sperimentazione di medicinali da cannabinoidi attraverso la promozione di progetti pilota”

□ ***Sintesi della legge***

La legge, anche al fine di ridurre il costo dei medicinali cannabinoidi importati dall'estero, autorizza la Giunta regionale:

- a) ad avviare la sperimentazione in forma di progetto pilota con lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze o con altri soggetti autorizzati a produrre medicinali cannabinoidi;
- b) ad attivare *partnership* di ricerca e valutazione, preliminari alla produzione da parte di soggetti autorizzati, con università di Puglia, associazioni degli utenti e altri soggetti portatori di interesse e/o di specifiche competenze.

Inoltre, la legge dispone che sui risultati della sperimentazione la Giunta relazioni in Consiglio regionale dopo un anno dalla data di entrata della legge e annualmente per gli anni successivi.

□ ***Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati***

Università, Associazioni, stabilimento farmaceutico militare di Firenze

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 4 N.ro commi 5 N.ro caratteri 1.623
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	16 giorni; 1 seduta

“Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali”

□ ***Sintesi della legge***

La legge, in attuazione dell’articolo 14 “Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali” del decreto legge 78/2010 e dell’articolo 19 “Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali” del decreto legge 95/2012, che ridefinisce le funzioni fondamentali dei Comuni con il ricorso a forme associative tra essi, disciplina l’esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni pugliesi, obbligatorio per i Comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti al fine di evitare gestioni onerose.

In particolare:

- a) fornisce le definizioni, rilevanti ai fini della legge stessa, di “esercizio associato di funzioni”, di “Unioni di comuni”, di “Unioni di comuni montani”, di “Convenzione”;
- b) stabilisce in 10 mila abitanti il limite minimo che deve raggiungere l’insieme dei comuni obbligati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali;
- c) individua le varie forme di esercizio associato, sia obbligatorio che facoltativo (Unione di comuni, Convenzione e Consorzio), disciplinandone la costituzione;
- d) stabilisce i criteri d’individuazione della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per l’esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali;
- e) prevede incentivi (contributi finanziari oltre all’assistenza giuridico-amministrativa) all’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, con preferenza, nella ripartizione delle risorse disponibili, nel seguente ordine: fusioni di comuni, Unioni di comuni, convenzioni, disciplinando l’erogazione dei contributi con i limiti temporali di durata, che saranno stabiliti dalla Giunta regionale;
- f) detta norme sull’organizzazione dell’esercizio in forma di Unione e di Convenzione e sul personale da utilizzare (distaccato, comandato o trasferito dai comuni interessati);
- g) ufficializza le forme di gestione associata con l’iscrizione nell’apposito registro regionale, presso la Giunta regionale.

□ ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- Comuni

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Enti locali (funzioni dei Comuni)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 21 N.ro commi 79 N.ro caratteri 24.901
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge istituzionale
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	47 giorni; 1 seduta

Legge regionale 1 agosto 2014, n. 35

“Interventi regionali per la promozione dell’aggregazione di imprese agricole, della cooperazione per lo sviluppo del sistema agroalimentare e della pesca”

□ ***Sintesi della legge***

La legge, composta di 8 articoli, è volta a favorire processi di aggregazione delle aziende agricole e delle imprese cooperative attraverso progetti integrati di sviluppo ed interventi finalizzati, tra l’altro, alla concentrazione dell’offerta, a migliorare il reddito degli imprenditori agricoli, ad accrescere la competitività del sistema agroalimentare e della pesca e alla diffusione dei sistemi di tracciabilità dei prodotti pugliesi di qualità (art. 1).

La legge individua i destinatari dei benefici previsti, nei seguenti soggetti, in possesso dei requisiti, con priorità alle aggregazioni di imprese agricole, alle cooperative agricole e ai loro consorzi:

- a) cooperative singole o associate e i loro consorzi che svolgono attività di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, forestali, agroalimentari e della pesca e che siano iscritte all’albo nazionale delle società cooperative a mutualità prevalente;
- b) imprese agricole singole o associate che abbiano costituito tra esse un contratto di rete (articoli 2 e 3).

Inoltre, la legge: a) prevede le tipologie di interventi e di progetti, da presentarsi da parte dei destinatari dei benefici, ammissibili a contributi (art. 4); b) istituisce l’ “Osservatorio regionale sulla cooperazione agroalimentare”, strumento di approfondimento e analisi del fenomeno cooperativo nel sistema agroalimentare in Puglia (art. 5); c) dispone l’adozione di un programma annuale degli interventi da realizzare (art. 6).

□ ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- cooperative e loro consorzi operanti nel settore agricolo, zootecnico, forestale, agroalimentare e della pesca;
- imprese agricole.

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Agricoltura e foreste
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 8 N.ro commi 16 N.ro caratteri 9.593
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	247 giorni; 1 seduta

Legge regionale 1 agosto 2014, n. 36

“Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2013”

□ ***Sintesi della legge***

La legge approva il Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013 nelle risultanze al 31 dicembre 2013 della gestione finanziaria (conto del bilancio) e della gestione patrimoniale (conto del patrimonio) svolte nell'anno finanziario.

Il conto del bilancio contiene gli elementi di cui all'art. 97 della legge regionale n. 28/2001 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli):

a) le entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2013 accertate, riscosse e rimaste da riscuotere e le spese di competenza dell'esercizio finanziario 2013 impegnate, pagate e rimaste da pagare (art. 2);

b) la situazione dei residui attivi (somme accertate rimaste da riscuotere) di competenza dell'esercizio 2013 e degli esercizi precedenti (art. 5);

c) la situazione dei residui di stanziamento (somme non impegnate nell'esercizio derivanti da assegnazioni con vincolo di destinazione) (art. 6);

d) la situazione dei residui passivi (somme impegnate rimaste da pagare) di competenza dell'esercizio 2013 e degli esercizi precedenti (art. 7);

e) l'ammontare dei residui passivi perenti per l'esercizio finanziario 2013 e l'elenco assestato di quelli dichiarati perenti dall'esercizio 2003 all'esercizio 2013 (art. 8);

f) il fondo cassa alla chiusura dell'esercizio 2013 (art. 9);

g) il risultato di amministrazione al 31/12/2013, determinato ai sensi della legge regionale 35/2013 (Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28), che ha disposto la eliminazione dei “residui di stanziamento”, costituiti dalle somme derivanti da assegnazioni con vincolo di destinazione non impegnate nell'esercizio, trasferendone l'utilizzo al Fondo delle economie vincolate anziché essere mantenute in bilancio (art. 10).

Il conto patrimoniale contiene in termini di valori aggiornati al 31 dicembre 2013 gli elementi di cui all'art. 98 della legge regionale n. 28/2001: le attività e le passività finanziarie e i beni mobili e immobili (art. 11).

□ ***Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati***

=====

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 11 N.ro commi 13 N.ro caratteri 7.084
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	9 giorni; 1 seduta

“Assessment e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014”

□ **Sintesi della legge**

La legge si compone di 49 articoli, suddivisi nei seguenti tre Capi.

Nel Capo I “Assessment del bilancio di previsione per l'anno 2014” la legge, a seguito dell'approvazione del Rendiconto generale per l'esercizio 2013 (legge regionale n. 36/2014), apporta le conseguenti variazioni nello stato di previsione del Bilancio della Regione per l'esercizio 2014 (approvato con la legge regionale 30 dicembre 2013, n. 46), necessarie ad aggiornare gli elementi di cui all'art. 41 della legge regionale n. 28/2001 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) ovvero l'ammontare dei residui attivi e passivi, la giacenza di cassa e l'avanzo di amministrazione, secondo i valori risultanti dal Rendiconto (articoli 1, 2 e 3).

Nel Capo II “Disposizioni varie di carattere finanziario” sono disposte le variazioni al bilancio di previsione per l'anno 2014, tra cui quelle in ordine: a) alla ristrutturazione del debito regionale (art. 4); b) alla estinzione delle Comunità montane (articoli 6 e 8); c) all'indennizzo dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da trasfusioni (art. 9); d) alla formazione ECM (Educazione continua in medicina) (art. 11); e) ai Cantieri di cittadinanza¹ (art. 15); f) alla lotta contro l'usura (art. 16); g) alla partecipazione della Regione Puglia a Padiglione Italia – Expo 2015 (art. 18); h) al Programma di Sviluppo rurale (art. 19); i) alla designazione di InnovaPuglia spa “Soggetto aggregatore della Regione Puglia”, quale centrale di committenza nella gestione dei contratti pubblici per l'acquisizione di lavori, beni e servizi (art. 20); j) a contributi in favore di determinati soggetti o eventi (bieticoltori, allevatori danneggiati dall'affezione “Lingua Blu”, allevatori di bovini di razza autoctona “podolica pugliese”, Comune di Palagianello a sostegno della infrastrutturazione rurale danneggiata dalla alluvione del 2013, istituzioni concertistico orchestrali di Taranto e di Bari, grandi eventi sportivi (articoli 26, 27, 29, 31, 39, 40).

Nel Capo III “Società controllate dalla Regione Puglia. Norme in materia di anticipazione temporanea di liquidità” sono autorizzate anticipazioni di liquidità in favore di Acquedotto Pugliese spa e di Aeroporti di Puglia spa, finalizzate a sostenere investimenti che rientrano nella corrente strategia d'impresa e che perseguono finalità di pubblico interesse (articoli da 45 a 49).

□ **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comuni (art. 15).

□ **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE: Finanza regionale	
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 49 N.ro commi 134 N.ro caratteri 61.467
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	3 giorni; 1 seduta

¹ Si tratta di una forma di lavoro per l'inserimento socio-lavorativo dei disoccupati di lunga durata, che può essere utilizzata dai Comuni associati negli ambiti territoriali di zona per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità, senza che tale utilizzo configuri un rapporto di lavoro prevedendo la legge la corresponsione di una indennità giornaliera stabilita dalla Giunta regionale.

Legge regionale 30 settembre 2014, n. 38

“Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 (Trasferimento alle Province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo)”

□ ***Sintesi della legge***

La legge, composta di 3 articoli, apporta alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 (Trasferimento alle Province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo) le seguenti modifiche:

- a) (art. 1) riformulazione del comma 1 dell’articolo 1 “Finalità”, nel quale, per la disciplina delle competenze amministrative delle Province per l’esercizio delle agenzie di viaggio e turismo, si rinvia alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), che ha avviato un processo di riordino delle funzioni delle province;
- b) (art. 2) riformulazione dell’art. 3 “Attività”, come modificato dall’art. 1 della legge regionale 6/2014, escludendo la “esclusiva competenza” delle agenzie di viaggio e turismo nell’effettuazione di servizi e prestazioni ivi elencati;
- c) (art. 3) riformulazione del comma 4 dell’articolo 11 “Apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo” al fine di uniformare la procedura per l’apertura di sede secondaria alla procedura per l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo, prevista dall’articolo 5 “Avvio dell’attività”.

□ ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- Province;
- esercenti l’attività di agenzia di viaggio e turismo.

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Turismo
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 3 N.ro commi 3 N.ro caratteri 3.876
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	65 giorni; 1 seduta

Legge regionale 30 settembre 2014, n. 39

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 agosto 1989, n. 12 (Incentivazione regionale della ricettività turistica e delle strutture turistiche complementari)”

□ ***Sintesi della legge***

Le modifiche che la legge apporta all'art. 5 “Vincolo di destinazione” della legge regionale 12/1989 (Incentivazione regionale della ricettività turistica e delle strutture turistiche complementari) prevedono:

- a) a ridurre da venti a cinque anni la durata del vincolo della destinazione turistico-alberghiera degli immobili per i quali sono concesse le agevolazioni previste dalla legge regionale 12/1989;
- b) a disporre che la prevista autorizzazione del Presidente della Giunta alla cancellazione totale o parziale del vincolo per dimostrata, sopravvenuta impossibilità della destinazione è concessa previa restituzione delle agevolazioni di cui si è beneficiato, proporzionalmente ridotte per il periodo di mantenimento del vincolo e maggiorate degli interessi legali (art. 1).

Per gli immobili incentivati ai sensi della legge regionale 12/1989 precedentemente alla data di entrata in vigore della legge in questione, vi è previsto che il vincolo di destinazione turistico-alberghiera si intende cancellato dopo cinque anni dalla sua apposizione, fatti salvi i vincoli di destinazione urbanistica ed edilizia disposti da norme statali o regionali (art. 2-Norma transitoria).

□ ***Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati***

- Operatori privati del settore turistico-alberghiero, compresi quelli che hanno già beneficiato delle agevolazioni;
- Enti pubblici, associazioni e società interessate allo sviluppo delle attività turistiche.

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Turismo
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 2 N.ro commi 3 N.ro caratteri 2.133
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	65 giorni; 1 seduta

“Disposizioni per la tutela delle donne affette dall’endometriosi”

□ ***Sintesi della legge***

La legge, composta di 7 articoli, affida alla Regione il compito di promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce dell’endometriosi¹, nonché il miglioramento della qualità delle cure (art. 1); al fine dell’assunzione di dati e statistiche sulla fenomenologia della malattia, istituisce l’Osservatorio regionale sulla endometriosi, che annualmente trasmette alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente una relazione sull’attività svolta unitamente ai dati raccolti e monitorati; prevede tempi, modalità di costituzione e composizione dell’Osservatorio, ai cui componenti, per la partecipazione ai lavori, non sono riconosciuti compensi, gettoni di presenza né rimborsi spesa (art. 2); istituisce il Registro regionale dell’endometriosi, che riporta il numero dei casi diagnosticati, da cui rilevare l’incidenza della malattia sul territorio regionale, ed il cui aggiornamento, curato dalla Direzione dell’Area regionale Politiche per la promozione della salute, avviene sulla base dei dati raccolti dall’Osservatorio (art. 3).

La legge prevede attività e campagne di informazione e di sensibilizzazione, soprattutto nelle scuole, nelle quali coinvolgere associazioni di volontariato, ginecologi e consultori familiari, ed istituisce la “Giornata regionale per la lotta all’endometriosi”, la cui celebrazione è fissata il 9 marzo di ogni anno (articoli 4, 5 e 6).

Vi è istituito il nuovo capitolo di spesa denominato “Spese per campagne informative e di sensibilizzazione in materia di endometriosi”, a copertura degli oneri per la realizzazione delle attività innanzi dette (art. 7).

□ ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

Donne, ginecologi, consultori familiari, associazioni di volontariato

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

= = = = =

Adempimenti

= = = = =

Soggetti

= = = = =

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 7 N.ro commi 26 N.ro caratteri 6.382
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	86 giorni; 1 seduta

¹ L’endometriosi è la presenza di tessuto che riveste la parte interna dell’utero al di fuori della cavità uterina in altre zone del corpo femminile, normalmente nelle pelvi.

“Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa”

□ ***Sintesi della legge***

La legge, composta di 3 articoli, a seguito della Decisione della Commissione europea 13 febbraio 2014, n. 2014/87/UE, relativa alle misure per impedire la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa, al fine di garantire la continuità dell'uso agricolo e della destinazione rurale e stante la possibilità di operazioni speculative che sottrarrebbero zone a scopi diversi da quelli agricoli, dispone il divieto per i terreni soggetti ad espianto a causa della Xylella fastidiosa, solo per le piante di ulivo monumentale tutelate dalla legge regionale 14/2007, di cambiare per almeno quindici anni la tipizzazione urbanistica vigente al momento dell'espianto, salva diversa tipizzazione prevista da strumenti urbanistici già adottati alla data di entrata in vigore della legge stessa (art. 1).

Per tali finalità, dispone, inoltre, l'istituzione presso l'Area delle Politiche per lo sviluppo rurale, dell'elenco dei terreni infetti interessati dall'espianto, contenente le informazioni identificative dei terreni interessati ed il numero delle piante espantate, elementi, questi, da comunicare al Comune competente, che provvede alla pubblicazione sull'Albo pretorio (art. 2).

La legge riserva alla Regione la valutazione circa l'adozione di criteri premiali a sostegno dell'attività agricola per i terreni interessati dall'espianto delle piante infette (art. 3).

□ ***Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati***

Comuni.

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Agricoltura e foreste
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 3 N.ro commi 6 N.ro caratteri 2.078
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	23 giorni; 1 seduta

Legge regionale 17 ottobre 2014, n. 42

“Modifica all’articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2014, n. 5 (Disciplina dei turni e degli orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale)”

□ ***Sintesi della legge***

La modifica all’articolo 11 della legge regionale 5/2014 provvede ad adeguare la norma regionale, in tema di sostituzione temporanea del titolare di farmacia, ai principi della legislazione statale (articolo 11 della legge 475/1968 “Norme concernenti il servizio farmaceutico”, come modificato dalla legge 362/1991), dalla quale l’articolo 11 della medesima legge regionale 5/2014 si è discostato prevedendo ipotesi in cui poter autorizzare la sostituzione temporanea del titolare di farmacia non del tutto corrispondenti a quelle previste dalla norma nazionale.

□ ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- Titolari di farmacia;
- Aziende sanitarie locali.

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:

Servizi alla persona e alla comunità

MATERIA:

Tutela della salute (servizio farmaceutico)

POTESTÀ LEGISLATIVA:

Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione

INIZIATIVA LEGISLATIVA:

Giunta regionale

DIMENSIONE LEGGE:

N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 905

TECNICA REDAZIONALE:

Novella

TIPOLOGIA NORMATIVA:

Legge di manutenzione normativa

DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

9 giorni; 1 seduta

Legge regionale 17 ottobre 2014, n. 43

“Norme in materia di costituzione, composizione e funzionamento del Collegio di direzione delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale ai sensi degli articoli 3, comma 1- quater e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.”

□ ***Sintesi della legge***

La legge, composta di 5 articoli, provvede a dare attuazione all'articolo 3, comma 1-quater, e all'articolo 17 del decreto legislativo 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitari), come modificati dal decreto legge 158/2012 e dalla legge di conversione 189/2012, ridisciplinando il Collegio di direzione, inserito, ora, fra gli organi di governo delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) (Direttore generale e Collegio sindacale) e ai cui componenti non spetta compenso, indennità né rimborso spese (art. 1). Ne definisce le competenze, prevedendo ulteriori compiti per i Collegi di direzione delle aziende ospedaliero-universitarie (AOU) del SSR e degli Istituti di ricovero a carattere scientifico (IRCCS) del SSR (art. 2); ne prevede la composizione (art. 3), le modalità di nomina (deliberazione del Direttore generale), la durata in carica (tre anni) e il funzionamento (art. 4)

□ ***Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati***

- direttori generali delle Aziende e enti del SSR.

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale***

Scadenze

22 nov. 2014

Adempimenti

Nomina e prima convocazione del Collegio di direzione; adeguamento delle previsioni in materia di Collegio di direzione dei relativi atti aziendali eventualmente adottati (art. 5)

Soggetti

Direttori generali

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute (strutture del Servizio sanitario regionale)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 5 N.ro commi 23 N.ro caratteri 8.592
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	9 giorni; 1 seduta

□ ***Sintesi della legge***

La legge, composta di 3 articoli, apporta le seguenti modifiche/integrazioni allo Statuto della Regione Puglia (legge regionale 12 maggio 2004, n. 7):

a) modifica il comma 1 dell'articolo 15 “Iniziativa popolare” riducendo da quindicimila a dodicimila il numero di elettori della regione richiesto per la presentazione di un progetto di legge (art. 1);

b) integra il comma 2 dell'articolo 22 “Attribuzioni del Consiglio regionale” attribuendo al Consiglio regionale l'esercizio della potestà regolamentare relativa ai regolamenti delegati dallo Stato (già di competenza della Giunta regionale) e prevedendo, al contempo, che il Consiglio regionale, a maggioranza dei componenti, può attribuire alla Giunta regionale l'approvazione di detti regolamenti, cui la Giunta regionale provvede previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente (art. 2);

c) riformula il comma 1 dell'articolo 44 “Attribuzioni della Giunta regionale”, che: 1) conserva alla Giunta regionale la potestà regolamentare nella forma dei regolamenti esecutivi e di attuazione delle leggi regionali (e degli atti dell'Unione europea); 2) dispone che le materie di legislazione concorrente, di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, sono coperte da riserva di legge assoluta e che pertanto non possono essere oggetto di delegificazione (art. 3);

d) riformula il comma 2 e abroga il comma 3 dell'articolo 44, riducendo, in caso di necessità e urgenza, da trenta a quindici giorni il termine entro il quale le Commissioni consiliari competenti devono esprimere il proprio parere preventivo obbligatorio, non vincolante, cui i regolamenti sono sottoposti, decorso il quale il parere s'intende favorevole, senza più la facoltà da parte della Giunta dell'acquisizione del parere successivamente alla pubblicazione del regolamento sul bollettino ufficiale della Regione in caso di urgenza (art. 3).

□ ***Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati***

=====

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Organi della regione (competenze)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 3 N.ro commi 3 N.ro caratteri 1.804
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge statutaria ¹
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	154 giorni; 3 sedute (prima e seconda lettura ex art. 123 Cost.)

¹ La legge, apportando modifiche allo Statuto, è classificata “legge statutaria” e non già “legge di manutenzione normativa” ancorché la tecnica adottata sia quella della novella.

“Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile dell’apicoltura”

□ ***Sintesi della legge***

La legge, composta di 16 articoli, nel riconoscimento dell’apicoltura quale attività utile all’impollinazione naturale e alla protezione della biodiversità dell’ape da miele “*Apis mellifera*” e delle popolazioni autoctone locali, disciplina, nel rispetto della legge nazionale 313/2004 (Disciplina dell’apicoltura), la tutela, lo sviluppo sostenibile dell’allevamento delle api sul territorio regionale e la valorizzazione dei prodotti dell’apicoltura, regolamentando l’uso dei fitofarmaci sulle piante durante il periodo della fioritura (art. 1).

La legge fornisce le definizioni dei termini ivi utilizzati (art. 2); precisa le norme comunitarie e nazionali che disciplinano le attività del settore apistico e individua le strutture incaricate alla vigilanza e controllo per il rispetto delle norme (art. 3); istituisce l’*Albo regionale degli organismi associativi* del settore apistico, ne indica le modalità di iscrizione e definisce le attività che dette associazioni possono svolgere (art. 4); istituisce l’*Osservatorio apistico regionale* – organismo tecnico con i compiti, tra gli altri, della proposizione di programmi per lo sviluppo, valorizzazione delle produzioni del comparto apistico e segnalazione con cadenza annuale dei prodotti fitosanitari che causano la moria delle api – del quale prevede la durata in carica, la composizione, la gratuità della partecipazione alle sedute e le modalità di convocazione (art. 5); dispone e disciplina l’identificazione degli apiari (“anagrafe apistica”), prevedendo sanzioni amministrative a carico del proprietario o del detentore in caso di mancata identificazione dell’apiario (art. 6); prevede obblighi rivolti a chiunque detenga alveari, compreso l’imprenditore agricolo che esercita l’attività di apicoltore professionista (art. 7); richiama le disposizioni del codice penale in materia di uccisione e maltrattamenti di animali, a protezione dell’*Apis mellifera*, la cui distruzione può avvenire solo per ragioni di ordine sanitario o pubblico (art. 8); contiene disposizioni che limitano l’uso di prodotti fitosanitari, prevedendo sanzioni amministrative in caso di violazione (art. 9); disciplina l’attività di “nomadismo apiario” proveniente da altre regioni e nell’ambito regionale (articoli 10 e 11); autorizza la Regione ad adottare provvedimenti che limitino aree per l’allevamento in purezza di api regine *Apis mellifera* (art. 12); promuove l’impianto di particolari specie vegetali allo scopo di aumentare la produzione e la qualità del miele prodotto in Puglia (art. 13).

La legge contiene la clausola valutativa, secondo cui la Giunta regionale, con cadenza triennale, relaziona alla Commissione consiliare competente al fine della valutazione della legge in relazione agli effetti prodotti dalla stessa (art. 14); abroga la legge regionale 8 giugno 1985, n. 61 (Interventi regionali a favore dell’apicoltura) (art. 16)

□ ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- possessori di alveari.

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Agricoltura e foreste
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 16 N.ro commi 57 N.ro caratteri 18.673
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	31 giorni; 2 sedute

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 46

“Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014”

□ ***Sintesi della legge***

La legge approva la seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 (approvato con la legge regionale 30 dicembre 2013, n. 46) in relazione alla destinazione della quota spettante alla Regione Puglia per l’anno 2013, pari a euro 22.126.000, ex articolo 2 “Compartecipazione regionale all’IVA” del decreto legislativo 56/2000, in materia di federalismo fiscale. La quota è riportata nell’ambito del bilancio di previsione 2014 con la seguente destinazione e variazioni in aumento:

- € 15 milioni sul capitolo “Spesa per interventi di sistemazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico regionale”;
- € 2.126 milioni sul capitolo “Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine”;
- € 2.200 milioni sul capitolo “Fondo di riserva per le spese impreviste”;
- € 300 mila sul capitolo “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”;
- € 2.500 milioni sul capitolo “Spese di emergenza per eccezionali eventi meteorici area garganica, aree ioniche salentine e per l’intero territorio pugliese”.

□ ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

=====

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 570 ¹
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	27 giorni; 2 sedute

¹ Il numero dei caratteri è relativo al solo articolato, non comprendendo gli allegati contenenti le tabelle di bilancio.

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 47

“Norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del comma 529 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”¹

□ ***Sintesi della legge***

La legge, in attuazione del comma 529, dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), autorizza l'avvio delle procedure di stabilizzazione per l'assunzione a tempo indeterminato, riservate al personale non dirigenziale assunto, per far fronte alla carenza della dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e che al 31 dicembre 2015 abbia maturato i requisiti previsti dal citato comma 529.

Dispone che dette procedure di stabilizzazione sono da applicare anche alle agenzie regionali, agli enti, all'Autorità di bacino e alle società in house della Regione Puglia, di cui alla deliberazione di Giunta regionale 5 maggio 2014 n. 810 e alla legge regionale 20 maggio 2014 n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore), costitutiva dell'Agenzia ARCA (Agenzia regionale per la casa e l'abitare).

□ ***Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati***

- personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi.

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale***

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Personale e amministrazione
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 6 N.ro commi 8 N.ro caratteri 5.057
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	27 giorni; 2 sedute

¹ La legge è stata impugnata dal Governo con Delibera C.d.M. del 20-01-2015

Legge regionale 5 dicembre 2014, n. 48

“Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”¹

□ ***Sintesi della legge***

La legge, in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, integra l’articolo 24 della legge regionale 4/2003 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005) aggiungendovi il comma 1-bis, che consente ai gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica non dissestati, in deroga alla legge 560/1993 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), l’utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, limitatamente alla quota necessaria per far fronte al pagamento di imposte sugli immobili di loro proprietà, al fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio.

Le modifiche apportate alla rubrica e al comma 1 dello stesso articolo 24 sono in coerenza con la disposizione introdotta dal comma 1-bis e con la soppressione degli IACP (Istituti autonomi case popolari), disposta dall’articolo 6 della legge regionale 22/2014 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore).

□ ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica non dissestati.

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica (edilizia residenziale pubblica)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 1.592
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio ²
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	14 giorni; 1 seduta

¹ La legge è stata impugnata dal Governo con Delibera C.d.M. del 20-01-2015

² Classificata nella tipologia normativa “legge di bilancio” e non ‘di manutenzione normativa’ in quanto apporta modifiche ad una legge finanziaria.

Legge regionale 5 dicembre 2014, n. 49

“Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)”

□ ***Sintesi della legge***

La legge, composta di 6 articoli, dispone una ulteriore proroga – al 31 dicembre 2015 – del termine di presentazione della DIA o dell’istanza del permesso di costruire per effettuare tutti gli interventi previsti dalla legge regionale 14/2009 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), già stabilito ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 18/2009 al 24 settembre 2011 (che faceva decorrere il termine dei ventiquattro mesi, disposto dall’articolo 7, comma 1, della legge 14/2009, dalla data di pubblicazione della rettifica relativa all’articolo 3 della stessa legge 14/2009, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 150 del 24 settembre 2009)¹ (art. 1).

Inoltre, la legge apporta modifiche agli articoli 2, 3, 4 e 5 in ordine:

- a) ai limiti dell’incremento della volumetria degli edifici interessati da interventi di ampliamento, che ora possono essere realizzati anche sugli edifici non residenziali (art. 3);
- b) all’estensione degli interventi di demolizione e ricostruzione anche agli edifici non residenziali (art. 4);
- c) all’estensione degli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione agli edifici esistenti al 1° agosto 2013 (art. 5).

□ ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- soggetti interessati a realizzare interventi di ampliamento e di demolizione e costruzione di edifici residenziali e non residenziali;
- comuni.

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
07/02/2015	definizione con deliberazione di Consiglio degli ambiti territoriali da escludere dalla applicazione delle modifiche apportate dalla legge (art. 6).	Comuni

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica (governo del territorio)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 6 N.ro commi 6 N.ro caratteri 3.078
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	14 giorni; 1 seduta

¹ Le precedenti proroghe del termine sono state disposte:

- dalla l. r. 21/2011, art. 6, comma 1, lett. a), al 31 dicembre 2012;
- dalla l. r. 18/2012, art. 20, comma 1, lett. c), al 31 dicembre 2013;
- dalla l. r. 26/2013, art. 12, comma 1, al 31 dicembre 2014.

Legge regionale 5 dicembre 2014, n. 50

“Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)”

□ ***Sintesi della legge***

La legge, composta di 5 articoli, interviene a modificare la legge regionale 10/2014 (Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) come segue:

a) modifica l’articolo 12 per riattribuire alla Giunta regionale, in luogo dei Comuni e degli enti gestori, l’utilizzo della riserva nella misura massima del 25% degli alloggi, per la sistemazione abitativa di nuclei familiari in presenza delle sopraggiunte necessità previste dallo stesso articolo 12, in deroga all’assegnazione degli alloggi secondo l’ordine in graduatoria (art. 1);

b) interviene sull’articolo 20, in tema di regolarizzazione delle occupazioni abusive degli alloggi:

- modifica la lettera a) del comma 3 prevedendo la possibilità di regolarizzare solo le occupazioni abusive già in essere alla data di entrata in vigore della legge 10/2014 e non anche quelle future;

- integra il comma 3 in ordine alla procedura per la regolarizzazione dell’occupazione, prevedendo l’inoltro della relativa istanza al comune, che emana il provvedimento di assegnazione previa istruttoria a cura dell’ente gestore e dei servizi sociali dello stesso comune, che, secondo le rispettive competenze, accertano la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere da a) a e) dello stesso comma 3 ((art. 2);

c) modifica il comma 3 dell’articolo 33, prevedendo anche gli enti erogatori di servizi quali soggetti che possono contribuire al “Fondo sociale” (art. 3);

d) riformula il comma 3 dell’articolo 35, eliminando dal testo ogni altra modalità di recupero delle quote relative ai servizi accessori lasciate insolute dagli assegnatari morosi, che non sia prevista dalle norme del Codice civile (art. 4).

□ ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- comuni;

- enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

trasmissione, con cadenza bimestrale, alla Regione di dettagliata documentazione sulle quote insolute versate, sulle procedure di recupero delle somme e di sfratto attivate e sull’ammontare delle somme recuperate (art. 4).

Soggetti

enti gestori

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica (edilizia residenziale pubblica)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 5 N.ro commi 5 N.ro caratteri 3.285
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	14 giorni; 1 seduta

Legge regionale 5 dicembre 2014, n. 51

“Integrazione all’articolo 3, comma 22, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia)”

□ ***Sintesi della legge***

La legge modifica il comma 22 dell’articolo 3 della legge regionale 40/2007 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), in tema di riconoscimento da parte della Regione degli oneri sostenuti dagli enti di formazione professionale per il personale non impegnato in attività formative.

□ ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

=====

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Formazione professionale (personale della f. p.)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 2 N.ro caratteri 1.081
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio ¹
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	20 giorni; 1 seduta

¹ Classificata nella tipologia normativa “legge di bilancio” e non ‘di manutenzione normativa’ in quanto apporta modifiche ad una legge finanziaria.

Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 52

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia”

□ ***Sintesi della legge***

La legge si compone di 11 articoli, suddivisi in due Titoli.

Nel Titolo I (Disposizioni di carattere contabile): a) sono determinate, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, le quote di spesa da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, compresi nel bilancio pluriennale, (art. 1); b) la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017, comprese quelle relative all'ammortamento del mutuo erogato dal Ministero della economia e delle finanze; c) la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni ai bilanci di previsione annuale e pluriennale a seguito dell'adozione del decreto di estinzione di ciascuna comunità montana; riformula il comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 36/23008 disponendo che i beni mobili e immobili delle comunità montane estinte, acquisiti al patrimonio della Regione Puglia, possono essere concessi, previa richiesta motivata, ai comuni che esercitano funzioni e compiti di promozione dello sviluppo del territorio montano e all'ARIF (Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali) per l'attività in materia di lotta agli incendi boschivi e di impianti irrigui (art. 3), e la cui gestione è a cura degli enti richiedenti (art. 3).

Titolo II (Norme settoriali di rilievo finanziario)

- Capo I (Disposizioni tributarie): a) per il periodo d'imposta 2015 sono confermate le maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) di base per scaglioni di reddito, valevoli per lo scorso periodo d'imposta 2014, nonché le detrazioni all'addizionale regionale per carichi di famiglia (articoli 4 e 5); b) per il periodo d'imposta 2015 è confermata la maggiorazione dell'aliquota IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) nella misura dello 0,92 punti percentuali, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del d. lgs. 446/1997, nonché l'esenzione per gli enti non commerciali e le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) (art. 6).

- Capo II (Disposizioni finanziarie): a) erogazione di somme per far fronte alle spese di funzionamento dei Consorzi di bonifica commissariati (art. 7); b) autorizzazione alla Giunta regionale ad attivare specifico mutuo presso la BEI (Banca Europea per gli Investimenti) per il cofinanziamento regionale della programmazione comunitaria 2014-2020 (art. 8).

- Capo III (Disposizioni diverse): a) è modificato il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27/2012 prorogando il termine al 31 dicembre 2015 della facoltà dei Comuni della Provincia di Foggia interessati alla prosecuzione delle attività di ricostruzione post sisma 2002 di avvalersi di personale esterno (art. 9); è modificato il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 34/2014 riducendo da 10 mila a 5 mila il limite demografico minimo che deve raggiungere l'insieme dei comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali (art. 10).

□ ***Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati***

=====

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 11 N.ro commi 24 N.ro caratteri 11.076
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	4 giorni; 1 seduta

Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 53

“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia”

□ ***Sintesi della legge***

La legge approva il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 secondo gli importi iscritti nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione della spesa.

Per far fronte alle riduzioni delle risorse trasferite dallo Stato alle regioni, disposte dall’articolo 16 del decreto legge 95/2012 e dall’articolo 46 del decreto legge 66/2014, per gli anni compresi nel bilancio pluriennale, la legge dispone il ricorso al *Fondo per lo sviluppo e la coesione* (ex *Fondo per le aree sottoutilizzate*) (art. 4, comma 4), all’apposizione di un vincolo di inimpugnabilità sulle somme stanziati nelle U.P.B. (Unità previsionali di base) dello stato di previsione della spesa secondo la percentuale indicata per U.P.B. riportata nell’allegata Tabella “A” e all’impegno mensile per ciascuna U.P.B. per importi non superiori a un dodicesimo degli stanziamenti, al netto degli importi su cui è posto il vincolo di inimpugnabilità (art. 4, comma 5).

La legge elenca le spese considerate obbligatorie (art. 6) e determina la dotazione di ciascun fondo di riserva previsto dalla legge regionale 28/2001, in materia di bilancio e contabilità regionale: Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine (art. 7); Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 8); Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari (art. 9); Fondo di riserva per la definizione delle passività pregresse (art. 10); Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione (art. 11); Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa (art. 12). Detta disposizioni in merito all’utilizzo nel bilancio 2015 del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2014 (art. 13); autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni al bilancio 2015 previste dall’art. 42 della succitata l. r. 28/2001, ivi compresa l’iscrizione in bilancio delle ulteriori eventuali somme date dalla differenza tra le risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario regionale per l’anno 2015, stabilite con Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e quelle stanziati dal bilancio 2015 (art. 14); stanzi i fondi destinati al Consiglio regionale (art. 15); approva il Bilancio pluriennale 2015-2017 (art. 17).

□ ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

=====

□ ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 17 N.ro commi 28 N.ro caratteri 15.352
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	4 giorni; 1 seduta

3. ANALISI DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA REGIONALE

Questo paragrafo è dedicato all'analisi e alla classificazione della produzione legislativa della Regione Puglia relativa all'anno 2014, con riferimento ai seguenti aspetti: macrosettori e materie oggetto dell'intervento legislativo, commissioni consiliari competenti per materia che hanno esaminato disegni e proposte di leggi in sede referente, dimensioni fisiche delle leggi (numero di articoli, commi e caratteri), soggetti titolari dell'iniziativa legislativa, durata dell'iter legislativo, tipologia normativa, tecnica redazionale, potestà legislativa, modalità di approvazione.

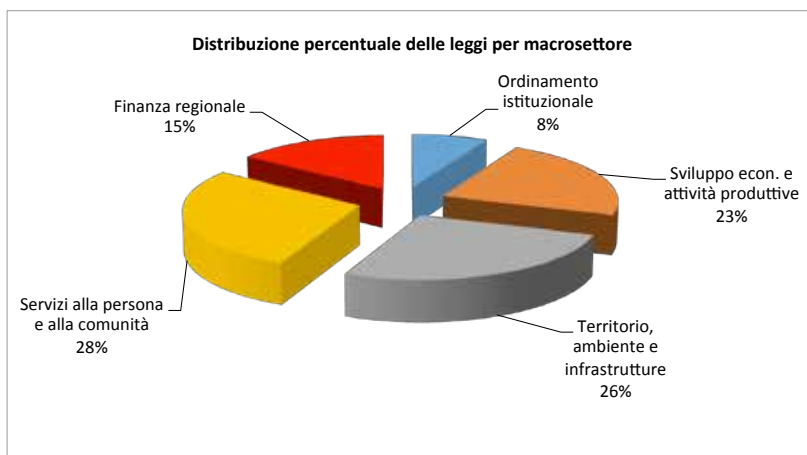
Gli ambiti oggetto della disciplina legislativa secondo cui sono classificate le leggi corrispondono a quelli individuati dal decreto legislativo n. 112/1998 e, all'interno di questi, le materie interessate dall'intervento legislativo sono integrate da alcune voci introdotte dal vigente articolo 117 della Costituzione.

3.1 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO IL MACROSETTORE E LA MATERIA

Nella tabella 1 e nel relativo grafico, le leggi regionali promulgate nell'anno 2014 sono distribuite per macrosettoress, secondo la stessa classificazione utilizzata nei Rapporti sulla legislazione dello Stato.

Tabella 1 – Anno 2014. Distribuzione delle leggi per macrosettoress

MACROSETTORE	NUMERO LEGGI	%
Ordinamento istituzionale	4	8%
Sviluppo economico e attività produttive	12	23%
Territorio, ambiente e infrastrutture	14	26%
Servizi alla persona e alla comunità	15	28%
Finanza regionale	8	15%
Totale	53	100%



Si rileva una distribuzione delle leggi prodotte nel 2014 alquanto equilibrata tra i macrosettori “Servizi alla persona e alla comunità” (15 leggi), “Territorio, ambiente e infrastrutture” (14 leggi) e “Sviluppo economico e attività produttive” (12 leggi). Meno incisiva è stata la produzione legislativa nei macrosettori “Finanza regionale” e “Ordinamento istituzionale”.

Nella successiva tabella 2 le leggi sono distribuite secondo la materia in ordine di frequenza decrescente.

Tabella 2 – Anno 2014. Distribuzione delle leggi secondo la materia

MATERIA	NUMERO DI LEGGI	%
Territorio e urbanistica	9	17%
Tutela della salute	8	15%
Bilancio	7	13%
Agricoltura e foreste	6	11%
Turismo	4	7%
Protezione della natura e dell'ambiente e gestione dei rifiuti	2	4%
Trasporti	2	4%
Enti locali	2	4%
Servizi sociali	1	2%
Organi della Regione - competenze (Statuto)	1	2%
Multimateria (istruzione scolastica e formazione professionale)	1	2%
Protezione civile	1	2%
Tutela e sicurezza del lavoro	1	2%
Spettacolo	1	2%
Formazione professionale (personale della F. P.)	1	2%
Coordinamento della finanza pubblica	1	2%
Emigrazione	1	2%
Cooperazione allo sviluppo locale	1	2%
Sicurezza personale	1	2%
Commercio	1	2%
Personale e amministrazione	1	2%
Totale	53	100%

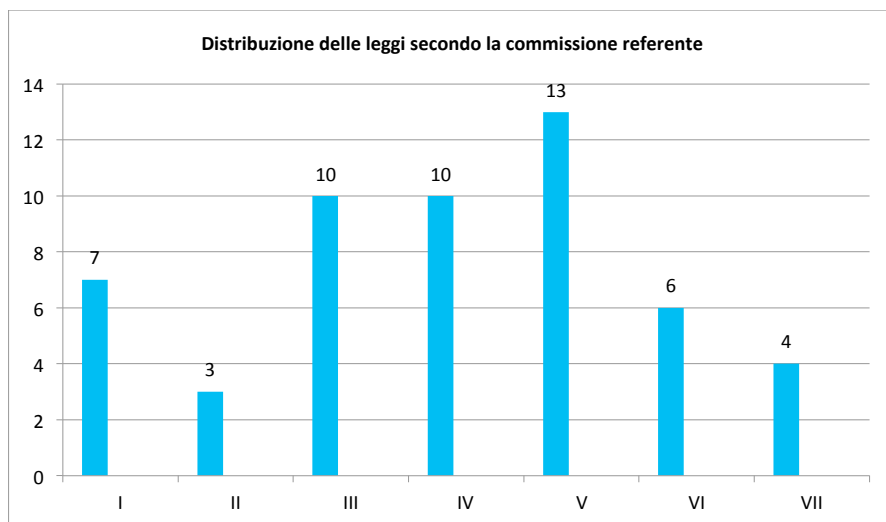
La materia più interessata dalla legislazione dell'anno 2014 è quella relativa al "territorio e urbanistica" con 9 leggi (di cui 4 in tema di edilizia residenziale pubblica), seguita da quella relativa alla "tutela della salute" con 8 leggi (in cui sono comprese 2 leggi sulla disciplina del Servizio pubblico farmaceutico) e da quelle relative alle materie "bilancio" (7 leggi), "agricoltura e foreste" (6 leggi); "turismo" (4 leggi).

3.2 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA E LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Nella tabella 3 le leggi sono classificate sulla base dell'assegnazione dei relativi disegni o proposte di legge alle Commissioni consiliari competenti per materia in sede referente.

Tabella 3 – Anno 2014. Distribuzione delle leggi secondo la commissione referente

COMMISSIONE	N. LEGGI	%
I Programmazione, Bilancio, Finanze e Tributi	7	13%
II Affari Generali, Personale e Struttura degli Uffici Regionali e di Enti Regionali, Polizia Urbana e Rurale, Tempo libero, Sport, Pesca sportiva e Caccia	3	6%
III Assistenza Sanitaria, Servizi Sociali	10	19%
IV Industria, Commercio, Artigianato, Turismo e Industria Alberghiera, Agricoltura e Foreste, Pesca Professionale, Acquacoltura	10	19%
V Ecologia, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali, Difesa del suolo, Risorse Naturali, Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Edilizia Residenziale	13	25%
VI Politiche Comunitarie, Lavoro e Formazione Professionale, Istruzione, Cultura, Cooperazione, Emigrazione, Immigrazione	6	11%
VII Statuto, Regolamenti, Riforme Istituzionali, Rapporti Istituzionali, Sistema delle Autonomie Locali	4	7%
Totale	53	100%



I dati mostrano che la V Commissione è quella con il maggiore carico istruttorio, avendo licenziato 13 progetti di legge, pari al 25%. Seguono le Commissioni III e IV, rispettivamente con 10 leggi, pari al 19% per ciascuna, la I Commissione con 7 leggi, pari al 13%, la VI Commissione con 6 leggi, pari all'11%, la VII Commissione con 4 leggi, pari al 7% e la II Commissione con 3 leggi, pari al 6%.

3.3 DIMENSIONI DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA

La tabella 4 mostra le dimensioni fisiche della produzione legislativa dell'anno di riferimento, in termini di numero di leggi e di numero totale e medio degli articoli, dei commi e dei caratteri, assunti quali indicatori dimensionali.

Tabella 4 – Anno 2014. Dimensioni fisiche della produzione legislativa

Numero leggi	53
Numero totale articoli	455
Numero totale commi	1.219
Numero totale caratteri	527.124
Numero medio articoli per legge	9
Numero medio commi per legge	23
Numero medio caratteri per legge	9.946

Si registra un incremento della produzione legislativa in numero di leggi, che passano dalle 46 leggi prodotte rispettivamente negli anni 2012 e 2013, alle 53 del 2014. Nell'anno 2014 si registra il maggior numero di leggi prodotte dalla Regione Puglia negli ultimi trent'anni (cfr. il paragrafo 4 “La produzione legislativa regionale per anno (1972-2014)”).

I dati relativi agli articoli, ai commi e ai caratteri, ovviamente, riflettono un conseguenziale incremento. Limitando il raffronto alla produzione legislativa del 2013 si passa: da 366 a 455 articoli (+ 89); da 928 a 1.219 commi (+ 291); da 420.852 a 527.124 caratteri (+ 106.272).

I dati della tabella 4 mostrano, inoltre, che anche le dimensioni medie delle leggi prodotte nel 2014 sono più ampie – sebbene in misura contenuta – di quelle delle leggi prodotte nel 2013: mediamente una legge del 2014 è composta da 9 articoli; 23 commi e 9.946 caratteri; una legge del 2013 è composta da 8 articoli; 20 commi e 9.148 caratteri.

Nella successiva tabella si dà conto della dimensione totale e media delle leggi, in termini di articoli, commi e caratteri, distintamente per soggetto proponente.

Tabella 5 – Anno 2014. Dimensioni delle leggi secondo il soggetto proponente

GIUNTA REGIONALE			CONSIGLIO REGIONALE			INIZIATIVA POPOLARE		
n. 29 leggi			n. 23 leggi			n. 1 legge ¹		
n. totale articoli	n. totale commi	n. totale caratteri	n. totale articoli	n. totale commi	n. totale caratteri	n. totale articoli	n. totale commi	n. totale caratteri
325	930	383.873	113	242	117.346	17	47	25.905
n. medio articoli	n. medio commi	n. medio caratteri	n. medio articoli	n. medio commi	n. medio caratteri	n. medio articoli	n. medio commi	n. medio caratteri
11	32	13.237	5	11	5.102	17	47	25.905

Si rileva che i testi delle leggi proposte dalla Giunta regionale hanno dimensioni medie ben più ampie dei testi delle leggi di origine consiliare, sia in termini di articoli che di commi e caratteri confermandosi un trend costante negli ultimi anni.

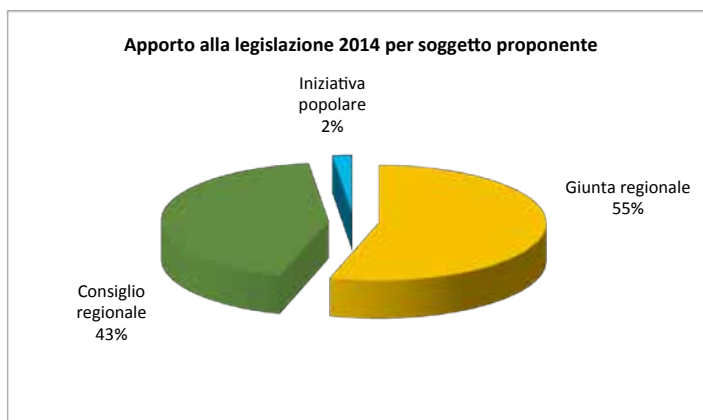
¹ Si tratta della legge regionale 10 marzo 2014, n. 8 “Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro”, su proposta di legge presentata in data 29 settembre 2011 da cittadini elettori della Regione ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della Regione Puglia.

3.4 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SULLA BASE DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA

La tabella 6 ed il grafico mostrano il numero di leggi prodotte secondo soggetto proponente ed il rispettivo apporto percentuale alla legislazione 2014.

Tabella 6 – Anno 2014. Produzione legislativa per soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	NUMERO DI LEGGI	%
Giunta regionale	29	55%
Consiglio regionale	23	43%
Iniziativa popolare	1	2%
Totale	53	100%



La Giunta regionale, con 29 leggi, ha concorso alla produzione legislativa per il 55%; il Consiglio regionale, con 23 leggi, per il 43%; l'iniziativa popolare ha originato 1 legge, con un apporto pari al 2%.

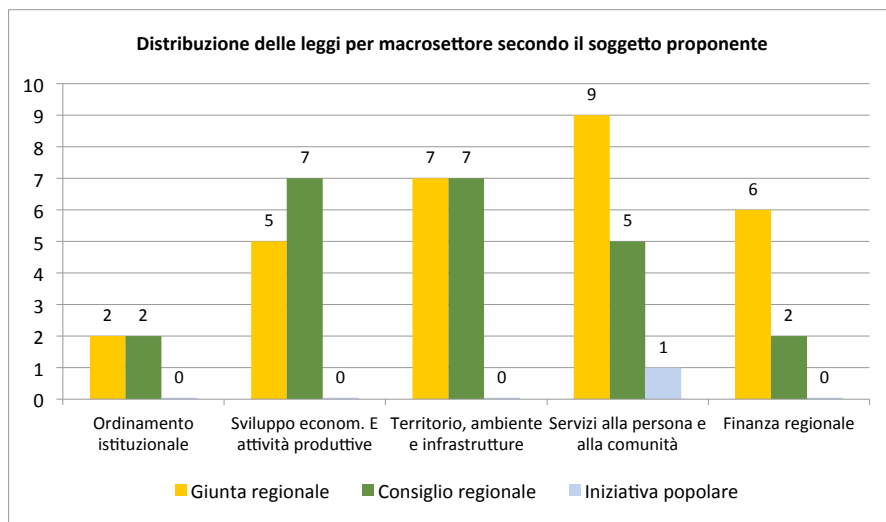
Anche nella produzione legislativa del 2014 si conferma il progressivo incremento dell'apporto dell'iniziativa consiliare "a discapito" dell'iniziativa della Giunta, pur restando prevalente l'apporto di quest'ultima.

3.5 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA PER MACROSETTORE SULLA BASE DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA

La tabella 7 ed il grafico riportano la distribuzione delle leggi prodotte nel 2014 per macrosettores interessato dall'intervento legislativo sulla base del soggetto presentatore dei relativi progetti di legge.

Tabella 7 – Anno 2014. Distribuzione delle leggi per macrosettores secondo il soggetto proponente

MACROSETTORE	SOGGETTO PROPONENTE							
	Giunta		Consiglio		Iniziativa popolare		Totale	
	n. leggi	%	n. leggi	%	n. leggi	%	n. leggi	%
Ordinamento istituzionale	2	50%	2	50%	0	0%	4	8%
Sviluppo economico e attività produttive	5	42%	7	58%	0	0%	12	23%
Territorio ambiente e infrastrutture	7	50%	7	50%	0	0%	14	26%
Servizi alla persona e alla comunità	9	60%	5	33%	1	100%	15	28%
Finanza regionale	6	75%	2	25%	0	0%	8	15%
Totale	29	55%	23	43%	1	2%	53	100%



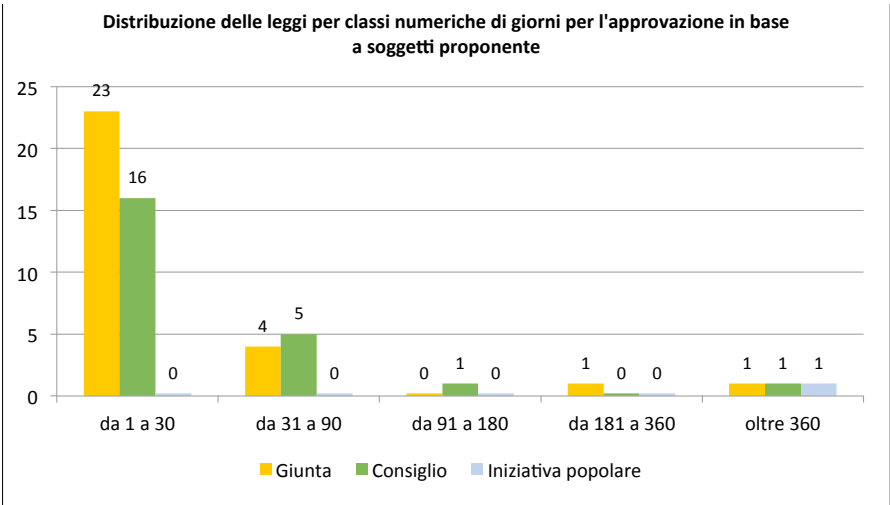
3.6 DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO

In questo paragrafo la produzione legislativa viene classificata per complessiva durata dell'iter (periodo intercorrente tra la data della prima seduta della competente Commissione consiliare referente in cui si è avviato l'esame del provvedimento e la data della seduta consiliare nella quale il progetto è approvato in via definitiva).

Nella tabella e nel grafico seguenti, le leggi prodotte nell'anno di riferimento sono distribuite per classi numeriche di giorni impiegati per l'approvazione in Aula secondo il soggetto proponente,

Tabella 8 – Anno 2014.
Numero di leggi per classi numeriche di giorni dedicati all'approvazione inbase del soggetto proponente

INIZIATIVA CLASSI N. GIORNI	Giunta		Consiglio		Iniziativa popolare		Totale	
	n. leggi	%	n. leggi	%	n. leggi	%	n. leggi	%
1- 30	23	80%	16	70%	0	0%	39	73%
31 - 90	4	14%	5	22%	0	0%	9	17%
91 - 180	0	0%	1	4%	0	0%	1	2%
181 – 360	1	3%	0	0%	0	0%	1	2%
oltre 360	1	3%	1	4%	1	100%	3	6%
Totale	29	55%	23	43%	1	2%	53	100%



Si rileva che il numero maggiore di leggi ha un iter compreso tra 1 e 30 giorni (39 leggi, pari al 73% del totale); seguono le leggi approvate tra 31 e 90 giorni (9 leggi, pari al 17%), quelle approvate oltre i 360 giorni (3, pari al 6%) ed infine le 2 leggi il cui iter si è completato rispettivamente tra 91 e 180 giorni e tra 181 e 360 giorni.

La durata dell'iter posto in relazione con il soggetto proponente non evidenzia un rapporto univoco tra le due variabili. Infatti se delle 39 leggi che esauriscono il proprio iter tra 1 e 30 giorni, il 59% (23 su 39) sono su proposta della Giunta ed il 41% (16 su 39) su proposta di Consiglieri, tale minore durata dell'iter delle leggi proposte della Giunta non viene confermata passando alle classi di giorni più ampie.

Nella tabella seguente è riportato il numero, complessivo e medio, di sedute di trattazione in Aula dei progetti di legge, distintamente per soggetto titolare dell'iniziativa.

Tabella 9 – Anno 2014. Durata iter di approvazione delle leggi in giorni e sedute per soggetto proponente

GIUNTA	CONSIGLIO	INIZIATIVA POPOLARE	TOTALE
n. totale sedute	n. totale sedute	n. totale sedute	n. totale sedute
35	26	2	63
n. medio sedute	n. medio sedute	n. medio sedute	n. medio sedute
1,2	1,1	2	1,2

Per l'approvazione di ciascuna delle 53 leggi regionali approvate sono state necessarie, mediamente, 1,2 sedute in Aula.

3.7 GLI EMENDAMENTI IN AULA

L'attività emendativa in Aula ha riguardato i testi di 21 leggi, come licenziati dalle Commissioni consiliari competenti.

Nella tabella seguente sono riportate le 21 leggi oggetto dell'attività emendativa in Aula e, per ciascuna di esse, si dà conto del numero e dell'esito degli emendamenti per soggetto proponente (Giunta e Consiglieri per schieramento politico).

Tab. 10 - Anno 2014.
Numero ed esito degli emendamenti presentati in Aula per ciascuna legge secondo il soggetto proponente

Leggi regionali 2014 approvate con presentazione di emendamenti in Aula	Proponenti	Numero di emendamenti presentati	Numero di emendamenti approvati
Legge regionale 12 febbraio 2014, n. 4	Giunta	14	12
	Maggioranza	17	11
	Totale	31	23
Legge regionale 18 febbraio 2014, n. 5	Giunta	1	0
	Maggioranza	3	2
	Opposizione	2	2
	Totale	6	4
Legge regionale 7 aprile 2014, n. 10	Giunta e Maggioranza	2	2
	Giunta e Opposizione	1	1
	Maggioranza e Opposizione	1	1
	Opposizione	7	4
	Totale	11	8
Legge regionale 7 aprile 2014, n. 12	Giunta e Maggioranza	2	1
	Totale	2	1
Legge regionale 7 aprile 2014, n. 13	Maggioranza	1	1
	Totale	1	1
Legge regionale 7 aprile 2014, n. 15	Opposizione	1	1
	Totale	1	1
Legge regionale 7 aprile 2014, n. 16	Giunta e Maggioranza	1	1
	Totale	1	1
Legge regionale 9 aprile 2014, n. 18	Giunta	1	1
	Maggioranza	1	0
	Totale	2	1
Legge regionale 20 maggio 2014, n. 22	Giunta	1	1
	Giunta e Opposizione	1	1
	Maggioranza	2	1
	Maggioranza e Opposizione	1	1
	Opposizione	29	0
	Totale	34	4
Legge regionale 4 luglio 2014, n. 29	Opposizione	1	0
	Totale	1	0

Leggi regionali 2013 approvate con presentazione di emendamenti in Aula	Proponenti	Numero di emendamenti presentati	Numero di emendamenti approvati
Legge regionale 15 luglio 2014, n. 30	Opposizione	1	1
	Totale	1	1
Legge regionale 1 agosto 2014, n. 34	Maggioranza	2	1
	Totale	2	1
Legge regionale 1 agosto 2014, n. 35	Giunta e Maggioranza	1	1
	Totale	1	1
Legge regionale 1 agosto 2014, n. 37	Giunta	16	16
	Giunta e Maggioranza	4	3
	Giunta/ Magg./Opposiz.	2	2
	Giunta e Opposizione	1	1
	Maggioranza	22	12
	Maggioranza e Opposizione	11	7
	Opposizione	27	2
	Totale	83	43
Legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41	Opposizione	2	1
	Totale	2	1
Legge regionale 20 ottobre 2014, n. 44	Opposizione	2	2
	Totale	2	2
Legge regionale 14 novembre 2014, n. 46	Giunta	2	2
	Maggioranza	1	0
	Maggioranza e Opposizione	2	0
	Opposizione	2	0
	Totale	7	2
Legge regionale 14 novembre 2014, n. 47	Giunta e Maggioranza	3	3
	Maggioranza	3	2
	Opposizione	2	0
	Totale	8	5
Legge regionale 5 dicembre 2014, n. 49	Maggioranza	1	1
	Maggioranza e Opposizione	1	1
	Totale	2	2
Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 52	Giunta	1	1
	Giunta e Maggioranza	1	1
	Maggioranza	9	1
	Maggioranza e Opposizione	4	0
	Opposizione	26	0
	Totale	41	3
Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 53	Giunta	3	3
	Opposizione	1	0
	Totale	4	3

La tabella che segue mostra il numero complessivo degli emendamenti presentati in Aula ed il loro esito.

Tab. 11 – Anno 2014. Esito degli emendamenti presentati in Aula

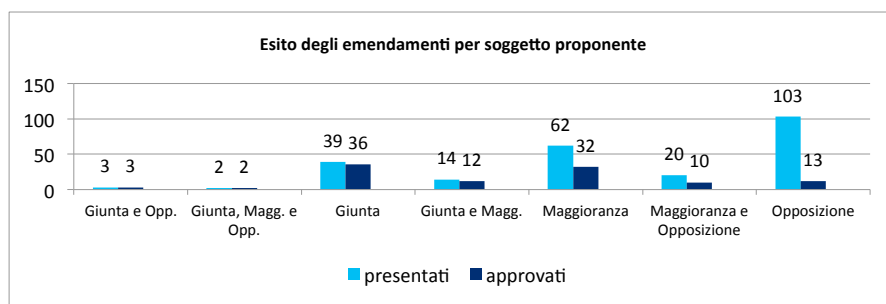
ESITO	EMENDAMENTI IN AULA	
	numero	%
approvati	108	44%
respinti/ritirati	135	56%
Totale	243	100%

In sede di approvazione in Aula sono stati presentati complessivamente 243 emendamenti; di questi 108, pari al 44%, risultano approvati e 135, pari al 56%, respinti o ritirati

La tabella 12 ed il grafico che segue mostrano l'esito degli emendamenti per soggetto presentatore in ordine decrescente del rispettivo tasso di successo, dato dal rapporto fra il numero degli emendamenti presentati ed il numero degli emendamenti approvati.

Tab. 12 - Anno 2014. Esito degli emendamenti presentati in Aula sulla base del soggetto proponente

Proponenti	Presentati	%	Approvati	Tasso di successo
Giunta e Opposizione	3	1,2%	3	100%
Giunta, Maggioranza e Opposizione	2	1%	2	100%
Giunta	39	15,8%	36	92%
Giunta e Maggioranza	14	6%	12	86%
Maggioranza	62	26%	32	52%
Maggioranza e Opposizione	20	8%	10	50%
Opposizione	103	42%	13	13%
Totale	243	100%	108	44%



Il maggior numero di emendamenti provengono dalle opposizioni (103, pari al 42%); seguono gli emendamenti dei Consiglieri di maggioranza (62, pari al 26%), quelli presentati dalla Giunta (39, pari al 16%). In misura più contenuta, si riscontrano emendamenti dei Consiglieri di maggioranza e di opposizione, insieme (20 emendamenti, pari all'8%), e quelli presentati dalla Giunta insieme a Consiglieri di maggioranza o di opposizione.

Per gli emendamenti presentati da Consiglieri della maggioranza e quelli presentati congiuntamente da Consiglieri di maggioranza e Consiglieri di opposizione si riscontra un tasso di successo pressoché pari, rispettivamente 52 e 50%. Mentre il tasso di successo per gli emendamenti presentati da soli Consiglieri di opposizione (su 103 presentati, 13 approvati) si riduce al 13%.

3.8 LE MODALITÀ DI APPROVAZIONE IN AULA

Qui di seguito si dà conto delle modalità di approvazione in Aula di ciascuna legge – all’unanimità o a maggioranza; con o senza emendamenti approvati rispetto al testo licenziato dalla Commissione consiliare competente.

LEGGI REGIONALI 2014	MODALITÀ DI APPROVAZIONE
Legge regionale 12 febbraio 2014, n. 1 “Sistema regionale dell’anagrafe degli studenti”	a maggioranza
	senza emendamenti
Legge regionale 12 febbraio 2014, n. 2 “Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche”	all’unanimità
	senza emendamenti
Legge regionale 12 febbraio 2014, n. 3 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”	all’unanimità
	senza emendamenti
Legge regionale 12 febbraio 2014, n. 4 “Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)”	all’unanimità
	con emendamenti
Legge regionale 18 febbraio 2014, n. 5 “Disciplina dei turni e degli orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale”	all’unanimità
	con emendamenti
Legge regionale 18 febbraio 2014, n. 6 “Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11”	a maggioranza
	senza emendamenti
Legge regionale 10 marzo 2014, n. 7 “Sistema regionale di protezione civile”	all’unanimità
	senza emendamenti
Legge regionale 10 marzo 2014, n. 8 “Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro”	all’unanimità
	senza emendamenti
Legge regionale 24 marzo 2014, n. 9 “Norme sull’impresa olearia”	a maggioranza
	senza emendamenti
Legge Regionale 7 aprile 2014, n. 10 “Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”	all’unanimità
	con emendamenti
Legge Regionale 7 aprile 2014, n. 11 “Istituzione del festival del teatro antico per le istituzioni scolastiche di 2° grado della Regione Puglia”	all’unanimità
	senza emendamenti
Legge Regionale 7 aprile 2014, n. 12 “Disposizioni in materia di certificato di agibilità, in attuazione dell’articolo 25, comma 5-ter, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”	all’unanimità
	con emendamenti

LEGGI REGIONALI 2014	MODALITÀ DI APPROVAZIONE
Legge regionale 7 aprile 2014, n. 13 “Modifica all’articolo 32 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale)”	a maggioranza
	con emendamenti
Legge regionale 7 aprile 2014, n. 14 “Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Galatina e Sogliano Cavour”	all’unanimità
	senza emendamenti
Legge regionale 7 aprile 2014, n. 15 “Istituzione del bilancio sociale della Regione Puglia. Integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2001, n.28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli)”	all’unanimità
	con emendamenti
Legge regionale 7 aprile 2014, n. 16 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)”	a maggioranza
	con emendamenti
Legge regionale 9 aprile 2014, n. 17 “Contenimento della spesa per l’erogazione degli assegni vitalizi”	a maggioranza
	senza emendamenti
Legge regionale 9 aprile 2014, n. 18 “Norme urgenti in materia di autorizzazioni al funzionamento di strutture socio assistenziali”	a maggioranza
	con emendamenti
Legge regionale 18 aprile 2014, n. 19 “Integrazioni all’articolo 29 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45. Estensione delle agevolazioni di canoni gravanti su terre già appartenenti al demanio civico, inclusi nelle perimetrazioni di aree naturali protette, anche ai terreni inclusi nei siti della Rete natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC - e zone di protezione speciale - ZPS)”	a maggioranza
	senza emendamenti
Legge regionale 18 aprile 2014, n. 20 “Anticipazione di liquidità di cui al comma 3 dell’articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia”	a maggioranza
	senza emendamenti
Legge regionale 18 aprile 2014, n. 21 “Istituzione della giornata del lavoro pugliese nel mondo”	all’unanimità
	senza emendamenti
Legge regionale 20 maggio 2014, n. 22 “Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore”	a maggioranza
	con emendamenti
Legge regionale 20 maggio 2014, n. 23 “Disciplina delle Cooperative di comunità”	all’unanimità
	senza emendamenti
Legge regionale 20 maggio 2014, n. 24 “Integrazioni all’articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali) - Ricollocazione personale dell’ex Consorzio agrario della Lucania e Taranto”	a maggioranza
	senza emendamenti

LEGGI REGIONALI 2014	MODALITÀ DI APPROVAZIONE
Legge regionale 20 maggio 2014, n. 25 “Integrazione all’articolo 7 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)”	all’unanimità
	senza emendamenti
Legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 “Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono e il consumo dei suoli agricoli”	all’unanimità
	senza emendamenti
Legge regionale 20 maggio 2014, n. 27 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato”	all’unanimità
	senza emendamenti
Legge regionale 19 giugno 2014, n. 28 “Integrazione all’articolo 32 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 e s.m.i. (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale)”	all’unanimità
	senza emendamenti
Legge regionale 4 luglio 2014, n. 29 “Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne”	all’unanimità
	senza emendamenti
Legge regionale 15 luglio 2014, n. 30 “Modifiche e integrazione all’articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)”	all’unanimità
	con emendamenti
Legge regionale 15 luglio 2014, n. 31 “Riordino dell’istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), in attuazione del decreto legislativo 30 giugno, 1993, n. 270, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106”	all’unanimità
	senza emendamenti
Legge regionale 1 agosto 2014, n. 32 “Disposizioni per il sostegno e la diffusione del commercio equo e solidale”	all’unanimità
	senza emendamenti
Legge regionale 1 agosto 2014, n. 33 “Introduzione di sperimentazione di medicinali da cannabinoidi attraverso la promozione di progetti pilota”	all’unanimità
	senza emendamenti
Legge regionale 1 agosto 2014, n. 34 “Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali”	all’unanimità
	con emendamenti
Legge regionale 1 agosto 2014, n. 35 “Interventi regionali per la promozione dell’aggregazione di imprese agricole, della cooperazione per lo sviluppo del sistema agroalimentare e della pesca”	all’unanimità
	con emendamenti
Legge regionale 1 agosto 2014, n. 36 “Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2013”	a maggioranza
	senza emendamenti
Legge regionale 1 agosto 2014, n. 37 “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014”	a maggioranza
	con emendamenti

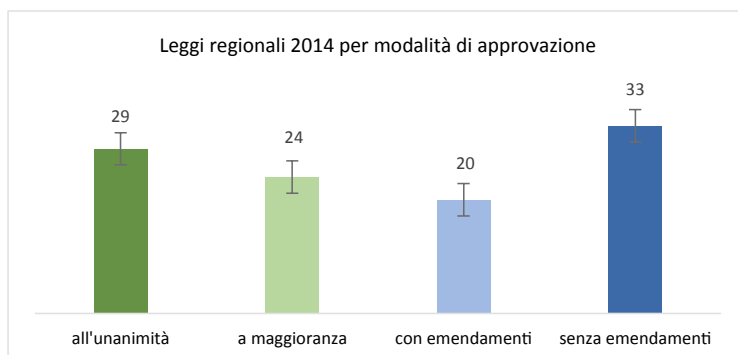
LEGGI REGIONALI 2014	MODALITÀ DI APPROVAZIONE
Legge regionale 30 settembre 2014, n. 38 “ Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 (Trasferimento alle Province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo) ”	a maggioranza
	senza emendamenti
Legge regionale 30 settembre 2014, n. 39 “ Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 agosto 1989, n. 12 (Incentivazione regionale della ricettività turistica e delle strutture turistiche complementari) ”	all’unanimità
	senza emendamenti
Legge regionale 8 ottobre 2014, n. 40 “ Disposizioni per la tutela delle donne affette dall’endometriosi ”	all’unanimità
	senza emendamenti
Legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41 “ Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa ”	a maggioranza
	con emendamenti
Legge regionale 17 ottobre 2014, n. 42 “ Modifica all’articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2014, n. 5 (Disciplina dei turni e degli orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale) ”	all’unanimità
	senza emendamenti
Legge regionale 17 ottobre 2014, n. 43 “ Norme in materia di costituzione, composizione e funzionamento del Collegio di direzione delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale ai sensi degli articoli 3, comma 1- quater e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. ”	a maggioranza
	senza emendamenti
Legge regionale 20 ottobre 2014, n. 44 “ Modifiche e integrazione alla legge regionale 12 maggio 2004, n.7 (Statuto della Regione Puglia) ”	all’unanimità
	con emendamenti
Legge regionale 14 novembre 2014, n. 45 “ Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile dell’apicoltura ”	a maggioranza
	senza emendamenti
Legge regionale 14 novembre 2014, n. 46 “ Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 ”	a maggioranza
	con emendamenti
Legge regionale 14 novembre 2014, n. 47 “ Norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del comma 529 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ”	a maggioranza
	con emendamenti
Legge regionale 5 dicembre 2014, n. 48 “ Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ”	all’unanimità
	senza emendamenti
Legge regionale 5 dicembre 2014, n. 49 “ Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) ”	a maggioranza
	con emendamenti

LEGGI REGIONALI 2014	MODALITÀ DI APPROVAZIONE
Legge regionale 5 dicembre 2014, n. 50 “Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)”	a maggioranza
	senza emendamenti
Legge regionale 5 dicembre 2014, n. 51 “Integrazione all’articolo 3, comma 22, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia)”	a maggioranza
	senza emendamenti
Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 52 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia”	a maggioranza
	con emendamenti
Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 53 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia”	a maggioranza
	con emendamenti

Delle 53 leggi del 2014 29 sono state approvate all’unanimità e 24 a maggioranza. Con riferimento, invece, all’attività emendativa in Aula 33 sono state approvate senza emendamenti e 20 con emendamenti

Tabella 13 – Anno 2014.
Distribuzione della produzione legislativa secondo le modalità di approvazione in Aula

MODALITÀ DI APPROVAZIONE	NUMERO LEGGI	%
all’unanimità	29	55%
a maggioranza	24	45%
Totale	53	100%
con emendamenti	20	38%
senza emendamenti	33	62%
Totale	53	100%

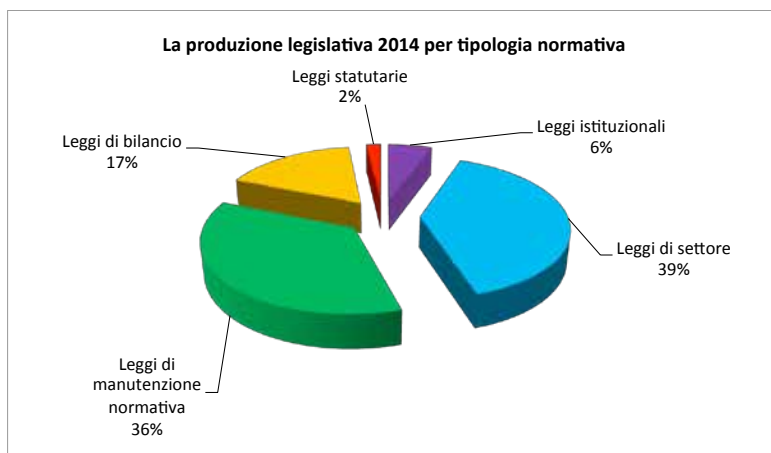


3.9 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO LA TIPOLOGIA NORMATIVA

Nella seguente tabella 14 le leggi sono classificate per tipologia normativa. Il grafico rappresenta tale distribuzione in valori percentuali.

Tabella 14 – Anno 2014. Distribuzione della produzione legislativa secondo la tipologia normativa

TIPOLOGIA NORMATIVA ¹	NUMERO LEGGI	%
Leggi istituzionali	3	6%
Leggi di settore	21	39%
Leggi di manutenzione normativa	19	36%
Leggi di bilancio ²	9	17%
Leggi statutarie	1	2%
Totale	53	100%



Prevalgono le leggi di settore, pari a 21 (39%), seguite dalle leggi di manutenzione normativa, pari a 19 (36%), che distanziano le 9 leggi di bilancio (17%) e le 3 leggi istituzionali (6%). E' presente anche una legge "statutaria"³.

E' il caso di sottolineare la prevalenza delle "leggi di settore" su quelle "di manutenzione normativa", dato, questo, in contro tendenza rispetto agli scorsi anni nei quali, al contrario, hanno prevalso le "leggi di manutenzione": nel 2013, 11 leggi di settore e 24 di manutenzione; nel 2012, 18 leggi di settore e 20 di manutenzione; - nel 2011, 7 leggi di settore e 16 di manutenzione.

Poiché le "leggi di settore" hanno un contenuto innovativo mentre le "leggi di manutenzione" si limitano a modificare o integrare la normativa previgente, può affermarsi che la produzione legislativa del 2014 ha innovato il corpus normativo regionale in misura più importante rispetto a quella dei precedenti anni.

¹ Per i criteri di classificazione vedi la "Nota di sintesi" introduttiva.

² In tale tipologia, oltre alle leggi di bilancio e di variazione di bilancio, finanziaria, di assestamento e rendiconto, sono incluse anche le leggi di manutenzione delle leggi finanziarie.

³ E' la legge regionale 20 ottobre 2014, n. 44 "Modifiche e integrazione alla legge regionale 12 maggio 2004, n.7 (Statuto della Regione Puglia)".

3.10 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO LA TECNICA DI REDAZIONE

Nella tabella 15 e nel grafico la produzione legislativa viene classificata secondo la tecnica redazionale¹.

Tabella 15 – Anno 2014. Distribuzione della produzione legislativa secondo la tecnica di redazione

TECNICA REDAZIONALE	NUMERO DI LEGGI	%
Testo nuovo	34	64%
Novella	19	36%
Totale	53	100%



Con riferimento alla tecnica di redazione, 34 leggi, pari al 64%, sono redatte in testo nuovo, mentre la tecnica della novella è utilizzata in 19 leggi, pari al 36%.

Nella tabella che segue, la tecnica di redazione è posta in relazione con il soggetto proponente.

Tabella 16 – Anno 2014.

Distribuzione della produzione legislativa secondo la tecnica redazionale sulla base del soggetto proponente

TECNICA REDAZIONALE	GIUNTA		CONSIGLIO		INIZIATIVA POPOLARE		TOTALE	
	n. leggi	%	n. leggi	%	n. leggi	%	n. leggi	%
Testo nuovo	21	72%	12	52%	1	100%	34	64%
Novella	8	28%	11	48%	0	0%	19	36%
Totale	29	100%	23	100%	1	100%	53	100%

La gran parte delle leggi con “testo nuovo” è ascrivibile alle leggi approvate su iniziativa della Giunta (21 su 34, pari al 62%), mentre il 35% (12 su 34) alle leggi di origine consiliare, questa tecnica risulta utilizzata anche nell’unica legge di iniziativa popolare.

Le 19 leggi, invece, in cui è utilizzata la tecnica della “novella”, sono per il 58% (11 su 19) di iniziativa consiliare ed il 42% (8 su 19) di iniziativa della Giunta.

La tabella mostra, inoltre, la misura in cui ciascun soggetto utilizza le due tecniche redazionali nei testi delle leggi rispettivamente proposte: il “testo nuovo” prevale sia nelle leggi proposte dalla Giunta sia nelle leggi di iniziativa consiliare, ma in misura maggiore è presente nei testi delle leggi proposte dalla Giunta (72% contro il 52% delle leggi proposte dai Consiglieri); al contrario la “novella” è più utilizzata nelle leggi di iniziativa consiliare (48% contro il 28% delle leggi di iniziativa della Giunta).

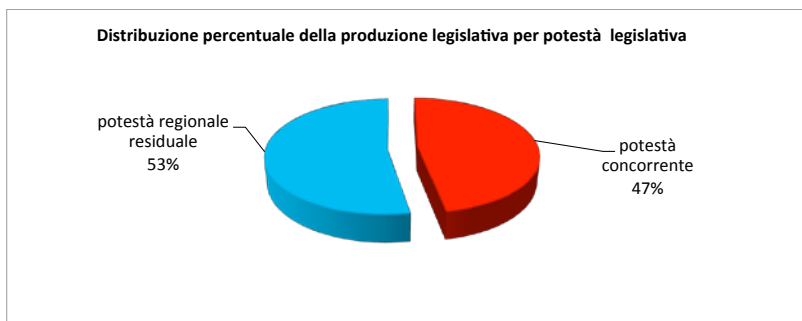
¹ Nei casi di compresenza in una stessa legge di entrambe le tecniche redazionali, si è adottato il criterio della prevalenza di una tecnica sull’altra.

3.11 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO LA POTESTÀ LEGISLATIVA

La tabella 17 ed il grafico mostrano la produzione legislativa per tipo di potestà legislativa esercitata – “concorrente” o “residuale” – di cui rispettivamente ai commi 3 e 4 dell’art. 117 della Costituzione.

Tabella 17 – Anno 2014. Distribuzione della produzione legislativa secondo la potestà legislativa

POTESTÀ LEGISLATIVA	NUMERO LEGGI	%
Potestà concorrente	25	47%
Potestà regionale residuale	28	53%
Totale	53	100%



Su 53 leggi, la potestà legislativa concorrente è stata esercitata in 25 leggi, pari al 47% delle leggi approvate; la potestà regionale residuale su 28 leggi, pari al 53%.

Nella seguente tabella 18 il tipo di potestà legislativa esercitata è messa in relazione con i macrosettori, oggetto dell’intervento legislativo.

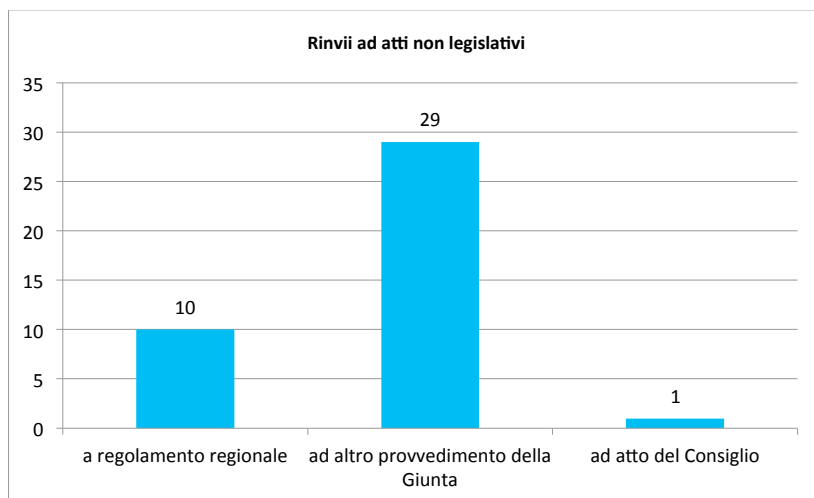
Tabella 18 – Anno 2014.
Distribuzione della produzione legislativa secondo la potestà legislativa sulla base del macrosettore

POTESTÀ LEGISLATIVA	MACROSETTORI					LEGGI	
	Ordinamento istituzionale	Sviluppo economico e attività produttive	Territorio ambiente e infrastrutture	Servizi alla persona e alla comunità	Finanza regionale	n.	%
Potestà concorrente	1	0	6	10	8	25	47%
Potestà regionale residuale	3	12	8	5	0	28	53%
Totale	4	12	14	15	8	53	100%

3.12 I RINVII AD ATTI NON LEGISLATIVI CONTENUTI NELLE REGIONALI

I rinvii a successivi atti non legislativi previsti dalle leggi promulgate nel 2014 sono complessivamente pari a 40, suddivisi secondo le seguenti tipologie:

- ☐ 10 rinvii a “regolamento regionale”;
- ☐ 29 rinvii ad altro provvedimento della Giunta regionale (di cui 1 deliberazione “sentita la Commissione consiliare competente”);
- ☐ 1 rinvio ad atto del Consiglio regionale “su proposta della Giunta regionale”.



3.13 LA MANUTENZIONE LEGISLATIVA

In questo paragrafo sono riportate le leggi regionali promulgate nel 2014 che modificano o che contengono disposizioni che abrogano espressamente precedenti leggi.

Nei riquadri in corrispondenza di ciascuna legge sono individuate le leggi “incise” dalla legge stessa.

La legislazione regionale 2014 abroga 7 leggi e ne modifica/integra 42.

LEGGE ABROGATA			LEGGE MODIFICATA		
Legge regionale 12 febbraio 2014, n. 3					
I. r. 38/2011	I. r. 17/2007	=====	=====	=====	=====
Legge regionale 12 febbraio 2014, n. 4					
I. r. 11/2001	I. r. 14/2012	I. r. 19/2013	=====	=====	=====
Legge regionale 18 febbraio 2014, n. 5					
I. r. 19/1998	=====	=====	=====	=====	=====
Legge regionale 18 febbraio 2014, n. 6					
I. r. 34/2007	I. r. 27/2013	I. r. 11/1999	=====	=====	=====
Legge regionale 10 marzo 2014, n. 7					
I. r. 39/1995	I. r. 18/2000	=====	=====	=====	=====
Legge regionale 7 aprile 2014, n. 10					
I. r. 54/1984	I. r. 3/1996	I. r. 14/2004	I. r. 22/2006	I. r. 32/2009	I. r. 8/2012
Legge regionale 7 aprile 2014, n. 13					
I. r. 18/2002	=====	=====	=====	=====	=====
Legge regionale 7 aprile 2014, n. 15					
I. r. 28/2001	=====	=====	=====	=====	=====
Legge regionale 7 aprile 2014, n. 16					
I. r. 33/2007	=====	=====	=====	=====	=====
Legge regionale 9 aprile 2014, n. 17					
I. r. 5/2010	=====	=====	=====	=====	=====

Legge regionale 18 aprile 2014, n. 19

l. r. 45/2012	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 20 maggio 2014, n. 22

l. r. 28/2000	l. r. 25/2000	=====	=====	=====	=====
----------------------	----------------------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 20 maggio 2014, n. 24

l. r. 3/2010	l. r. 25/2000	=====	=====	=====	=====
---------------------	----------------------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 20 maggio 2014, n. 25

l. r. 11/1999	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 19 giugno 2014, n. 28

l. r. 18/2002	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 15 luglio 2014, n. 30

l. r. 4/2010	=====	=====	=====	=====	=====
---------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 15 luglio 2014, n. 31

l. r. 39/1980	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 1 agosto 2014, n. 37

l. r. 36/2008	l. r. 4/2010	l. r. 7/2006	l. r. 45/2012	l. r. 4/2012	l. r. 20/1999
l. r. 27/2012	l. r. 45/2013	=====	=====	=====	=====

Legge regionale 30 settembre 2014, n. 38

l. r. 34/2007	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 30 settembre 2014, n. 39

l. r. 12/1989	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 17 ottobre 2014, n. 42

l. r. 5/2014	=====	=====	=====	=====	=====
---------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 20 ottobre 2014, n. 44

l. r. 7/2004	=====	=====	=====	=====	=====
---------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 45

l. r. 61/1985	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 5 dicembre 2014, n. 48

l. r. 4/2003	=====	=====	=====	=====	=====
---------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 5 dicembre 2014, n. 49

l. r. 14/2009	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 5 dicembre 2014, n. 50

l. r. 10/2014	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 5 dicembre 2014, n. 51

l. r. 40/2007	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 52

l. r. 27/2012	l. r. 34/2014	=====	=====	=====	=====
----------------------	----------------------	-------	-------	-------	-------

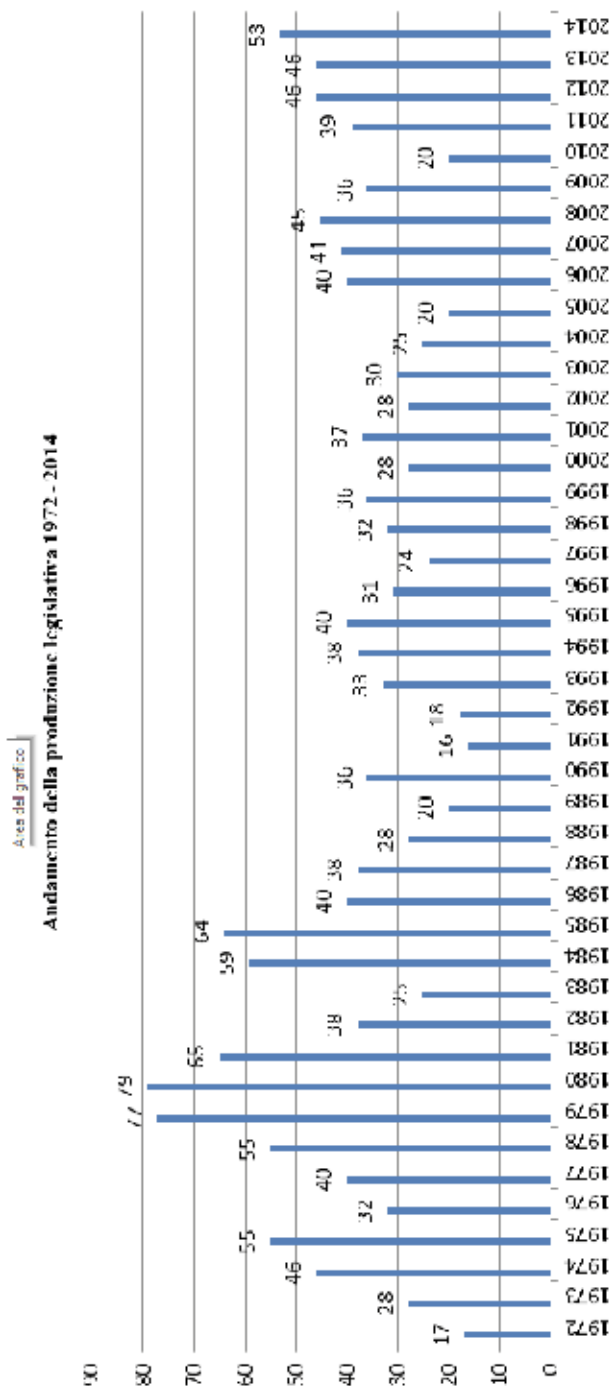
4. LA PRODUZIONE LEGISLATIVA REGIONALE PER ANNO (1972 - 2014)

Anno	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
n. leggi	17	28	46	55	32	40	55	77	79	65	38	25	59	64	40	38

Anno	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
n. leggi	28	20	36	16	18	33	38	40	31	24	32	36	28	37	28	30

Totale numero di leggi 1644

Anno	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
n. leggi	25	20	40	41	45	36	20	39	46	46	53



PARTE TERZA

L'ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E CONTROLLO

1. GLI ATTI DI INDIRIZZO

Riguardo all'attività di indirizzo politico svolta nell'anno dai Consiglieri regionali, sono stati presentati **67 ordini del giorno e 13 mozioni**.

1.1 GLI ORDINI DEL GIORNO

La tabella 1 mostra la distribuzione degli ordini del giorno per schieramento politico (maggioranza, opposizione e maggioranza/opposizione) dei consiglieri presentatori ed il loro esito *al 31 dicembre 2014*.

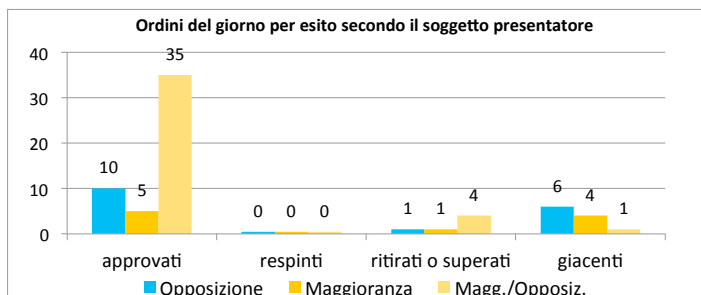
Tabella 1 – Anno 2014.
Distribuzione degli ordini del giorno sulla base del soggetto presentatore ed esito al 31 dicembre 2014

SOGGETTO PRESENTATORE	presentati	approvati	respinti	ritirati o superati	giacenti	% di definizione
Opposizione	17	10	0	1	6	65%
Maggioranza	10	5	0	1	4	60%
Maggior./Opposiz.	40	35	0	4	1	97%
Totale	67	50	0	6	11	83%

Dei 67 ordini del giorno presentati, 56 risultano conclusi (50 approvati e 6 ritirati o superati) e 11 giacenti, al 31 dicembre 2014, con un tasso di definizione (rapporto tra numero degli ordini del giorno presentati e numero di quelli comunque conclusi) pari all'83%,

I Consiglieri di maggioranza e di opposizione congiuntamente hanno presentato il maggior numero di ordini del giorno, pari a 40.

Il grafico che segue rappresenta gli o.d.g. presentati per schieramento politico, ed il loro esito al 31 dicembre 2014.



1.2 LE MOZIONI

Nell'anno sono presentate 13 mozioni, di cui 8 da Consiglieri di opposizione e 5 da Consiglieri di maggioranza e da Consiglieri di opposizione congiuntamente.

Risultano complessivamente approvate 6 mozioni (di cui 1 "assorbita"); 1 respinta; 6 giacenti.

Su 13 mozioni presentate, la conclusione del procedimento ha riguardato 7 mozioni, per un tasso di definizione pari al 54%.

2. GLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO

Gli strumenti dell'attività ispettiva che il Consigliere regionale può svolgere nei confronti dell'attività dell'Esecutivo sono le interpellanze e le interrogazioni¹. Queste ultime, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014, costituiscono lo strumento di gran lunga più utilizzato.

2.1 LE INTERPELLANZE

Le interpellanze presentate sono pari a 3: 2 da Consiglieri di maggioranza (1 “urgente” e 1 “con risposta scritta”); 1 da Consiglieri di opposizione (“urgente”), tutte giacenti al 31 dicembre 2014.

2.2 LE INTERROGAZIONI

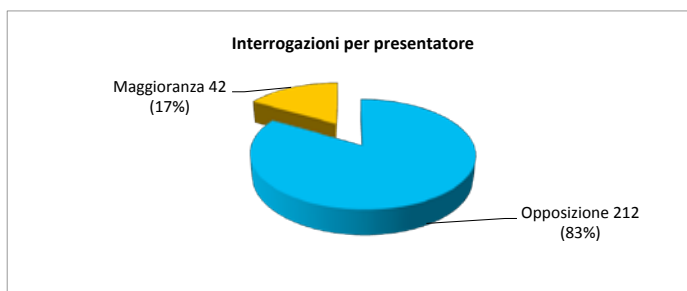
Le interrogazioni presentate sono complessivamente pari a 254, di cui 115 “urgenti” e 139 “a risposta scritta”.

La seguente tabella 3 ed i grafici mostrano le interrogazioni presentate per tipologia (urgenti; a risposta scritta) ed esito sulla base dello schieramento politico dei consiglieri presentatori.

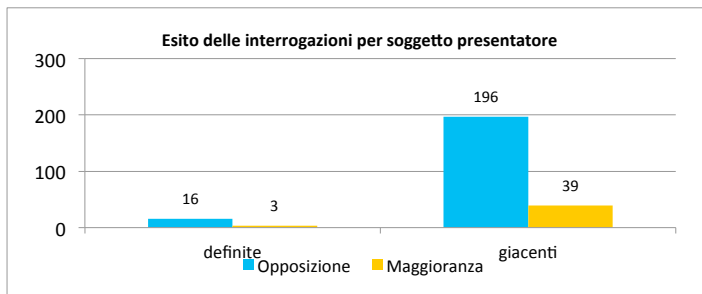
Tabella 3 – Anno 2014.
Distribuzione delle interrogazioni per tipologia sulla base del soggetto presentatore ed esito al 31 dicembre 2014

SOGGETTO PRESENTATORE	presentate	definite	% di definizione	urgenti	definite	% di definizione	a risposta scritta	definite	% di definizione
Opposizione	212	16	7%	93	0	0%	119	16	7%
Maggioranza	42	3	7%	22	0	0%	20	3	7%
Totale	254	19	7%	115	0	0%	139	19	7%

I Consiglieri di opposizione presentano un numero di interrogazioni preponderante rispetto a quelle dei Consiglieri di maggioranza: 212 (83%) contro 42 (17%); mentre il tasso di definizione, complessivamente pari solo al 7% (19 interrogazioni su 254) risulta uguale per le interrogazioni presentate da entrambi gli schieramenti, restandone giacenti il 93% (235 su 254).

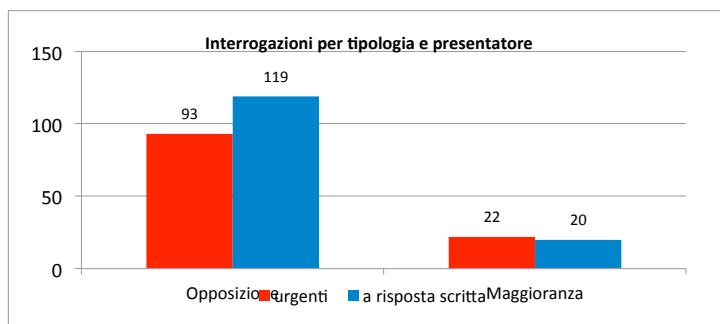


¹ Le interrogazioni e le interpellanze sono previste e disciplinate nel Titolo III del Regolamento interno del Consiglio regionale.



Entrambe le tipologie sono utilizzate sia dai Consiglieri dell'opposizione che dai Consiglieri di maggioranza, pur prevalendo complessivamente le interrogazioni "a risposta scritta", che rappresentano il 55% del totale (139 su 254). Risulta un maggior ricorso all'interrogazione "a risposta scritta" da parte delle opposizioni, pari al 56% (119 su 212), mentre i Consiglieri di maggioranza utilizzano l'interrogazione "a risposta scritta" per il 48% (20 su 42).

Complessivamente sono evase solo 19 interrogazioni e tutte "a risposta scritta", di cui 16 presentate dalle opposizioni e 3 dalla maggioranza; restano giacenti tutte le interrogazioni "urgenti".



PARTE QUARTA
LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE

1. I REGOLAMENTI REGIONALI EMANATI NELL'ANNO 2014

Nell'anno 2014 la Giunta regionale ha emanato i seguenti 18 Regolamenti regionali:

Regolamento regionale 9 gennaio 2014, n. 1

“Disciplina per il rilascio del giudizio di idoneità, per la sorveglianza e il controllo dell'acqua destinata al consumo umano”

(Bur Puglia n. 7 *suppl.* del 17 gennaio 2014)

Regolamento regionale 12 febbraio 2014, n. 2

“Strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche per la Procreazione Medicalmente Assistita (Centri PMA): fabbisogno, autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio, requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici”

(Bur Puglia n. 21 del 17 febbraio 2014)

Regolamento regionale 10 marzo 2014, n. 3

“Disposizioni concernenti l'attivazione di tirocini diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro”

(Bur Puglia n. 37 del 14 marzo 2014)

Regolamento regionale 10 marzo 2014, n. 4

“Regolamento regionale per la costituzione ed il funzionamento dei Comitati Consultivi Misti (C.C.M.) delle Aziende Sanitarie della Puglia”

(Bur Puglia n. 37 del 14 marzo 2014)

Regolamento regionale 24 marzo 2014, n. 5

“Regolamento attuativo per la nomina e lo svolgimento dei lavori del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45”

(Bur Puglia n. 42 *suppl.* del 26 marzo 2014)

Regolamento regionale 7 aprile 2014, n. 6

“Sospensione degli effetti del Reg. reg. 30 dicembre 2013, n. 27 "L'attività pascoliva sul territorio della regione Puglia”

(Bur Puglia n. 47 dell'8 aprile 2014)

Regolamento regionale 9 aprile 2014, n. 7

“Semplificazioni in materia di rilascio di certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica. Integrazioni alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria). L.R. 19 luglio 2013, n. 18”

(Bur Puglia n. 50 *suppl.* del 14 aprile 2014)

Regolamento regionale 18 aprile 2014, n. 8

“Codice deontologico e di comportamento per il personale della polizia locale”

(Bur Puglia n. 54 *suppl.* del 23 aprile 2014)

Regolamento regionale 18 aprile 2014, n. 9

“Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale "Integrazione del Reg. reg. 13 Gennaio 2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio e per l'accreditamento. Fabbisogno”

(Bur Puglia n. 54 *suppl.* del 23 aprile 2014)

Regolamento regionale 5 maggio 2014, n. 10

“Abrogazione art. 1 del Reg. reg. 28 dicembre 2012, n. 38 - Rideterminazione, rimodulazione e qualificazione del fabbisogno dei posti letto accreditati ed autorizzati rientranti nella rete ospedaliera privata accreditata”

(Bur Puglia n. 58 *suppl.* del 6 maggio 2014)

Regolamento regionale 10 giugno 2014, n. 11

“Riformulazione dell'articolo 7 e degli Allegati A e B Reg. reg. 6 luglio 2012, n. 15 - Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di "ecomuseo di interesse regionale" di cui alla legge regionale 6 luglio 2011, n. 15 (Istituzione degli ecomusei della Puglia)”

(Bur Puglia n. 76 del 16 giugno 2014)

Regolamento regionale 27 giugno 2014, n. 12

“Modifiche al Reg. reg. 13 aprile 2007, n. 11 e s.m.i. 'Regolamento delle attività in materia di spettacolo (legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 - Modalità e procedure di attuazione)”

(Bur Puglia n. 84 del 27 giugno 2014)

Regolamento regionale 4 luglio 2014, n. 13

“Regolamento del Fondo di cui al comma 8 dell'art. 78 della L.R. n. 18/1974 e s.m.i.”

(Bur Puglia n. 92 del 11 luglio 2014)

Regolamento regionale 8 luglio 2014, n. 14

“Integrazione del Regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio e per l'accreditamento. Fabbisogno”

(Bur Puglia n. 96 del 18 luglio 2014)

Regolamento regionale 1 agosto 2014, n. 15

“Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI ed abrogazione del Reg. reg. 31 gennaio 2012, n. 2, del Reg. reg. 29 maggio 2012, n. 9, del Reg. reg. 20 agosto 2012, n. 19 e del Reg. reg. 7 febbraio 2013, n. 1”

(Bur Puglia n. 105 del 4 agosto 2014)

Regolamento regionale 26 agosto 2014, n. 16

“Regolamento attuativo del sistema di contabilità ambientale ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2012, n. 29”

(Bur Puglia n. 118 del 29 agosto 2014)

Regolamento regionale 30 settembre 2014, n. 17

“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”

(Bur Puglia n. 139 *suppl.* del 6 ottobre 2014)

Regolamento regionale 30 settembre 2014, n. 18

“Requisiti strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio e per l'accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale”

(Bur Puglia n. 139 *suppl.* del 6 ottobre 2014)

2. ANALISI DELLA PRODUZIONE REGOLAMENTARE

In merito alla attività regolamentare occorre, innanzitutto, evidenziare la modifica statutaria (l.r. 44/2014) con la quale il Consiglio si riappropria di una parte della potestà regolamentare e precisamente nelle materie di competenza esclusiva statale ove delegata alla Regione. In questi casi il Consiglio regionale, a maggioranza dei componenti, può attribuire alla Giunta regionale l'approvazione dei regolamenti delegati e la Giunta regionale provvede previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente

La modifica statutaria attribuisce alla Giunta regionale la potestà regolamentare nella forma dei regolamenti esecutivi e di attuazione delle leggi regionali e degli atti dell'Unione europea prescrivendo che sia la legge regionale a indicare le norme da delegificare e i principi che la Giunta regionale deve osservare nei regolamenti di delegificazione escludendo le materie oggetto di legislazione concorrente dalla delegificazione.

Sempre la modifica statutaria prevede, inoltre, che i regolamenti siano sottoposti al parere preventivo obbligatorio, non vincolante, delle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il parere si intende favorevole. In caso di necessità e urgenza il termine è ridotto a quindici giorni

Nel presente paragrafo, in corrispondenza di ciascun regolamento regionale vi è un prospetto contenente gli elementi propri del regolamento: macrosettore e materia dell'intervento regolamentare, potestà regolamentare esercitata (propria della Regione o delegata dallo Stato), dimensioni fisiche, tecnica redazionale, tipologia (attuativo di disposizioni legislative regionali o previsto da norme statali).

Regolamento regionale 9 gennaio 2014, n. 1

“Disciplina per il rilascio del giudizio di idoneità, per la sorveglianza e il controllo dell'acqua destinata al consumo umano”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Alimentazione
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 3, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 27 N.ro commi 110 N.ro caratteri 49.913
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	previsto dal d. lgs. 31/2001 (art. 12, comma 1)

Regolamento regionale 12 febbraio 2014, n. 2

“Strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche per la Procreazione Medicalmente Assistita (Centri PMA): fabbisogno, autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio, requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici”¹

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute (strutture procreazione medicalmente assistita)
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 14 N.ro commi 52 N.ro caratteri 39.290
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	previsto dalla legge 4/2004 (art. 10, comma 2) e D.M. 11/4/2008

¹ Abroga e sostituisce il regolamento regionale n. 2/2005.

Regolamento regionale 10 marzo 2014, n. 3

“Disposizioni concernenti l'attivazione di tirocini diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Formazione professionale
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 3, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 21 N.ro commi 60 N.ro caratteri 25.862
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 23/2013, art. 5, comma 1)

Regolamento regionale 10 marzo 2014, n. 4

“Regolamento regionale per la costituzione ed il funzionamento dei Comitati Consultivi Misti (C.C.M.) delle Aziende Sanitarie della Puglia”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute (strutture sanitarie)
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 12 N.ro commi 44 N.ro caratteri 18.037
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 25/2006, art. 6, comma 5)

Regolamento regionale 24 marzo 2014, n. 5

“Regolamento attuativo per la nomina e lo svolgimento dei lavori del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45”

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Organi della regione (a rilevanza statutaria)
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 3, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 11 N.ro commi 49 N.ro caratteri 15.100
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 45/2012, art. 58, comma 1)

Regolamento regionale 7 aprile 2014, n. 6¹

“Sospensione degli effetti del Reg. reg. 30 dicembre 2013, n. 27 "L'attività pascoliva sul territorio della regione Puglia”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Agricoltura e foreste
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 3, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 522
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 18/2000, art. 4, comma 1, lett. f) e l)

¹ Sospende gli effetti del Regolamento regionale 27/2013.

Regolamento regionale 9 aprile 2014, n. 7

“Semplificazioni in materia di rilascio di certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica. Integrazioni alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria). L.R. 19 luglio 2013, n. 18”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Sport
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 3, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 13 N.ro commi 43 N.ro caratteri 11.601
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 18/2013, art. 1)

Regolamento regionale 18 aprile 2014, n. 8

“Codice deontologico e di comportamento per il personale della polizia locale”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Polizia locale
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 18 N.ro commi 44 N.ro caratteri 11.542
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 37/2011, art. 11, comma 7)

Regolamento regionale 18 aprile 2014, n. 9

“Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale "Integrazione del Reg. reg. 13 Gennaio 2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio e per l'accreditamento. Fabbisogno”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 3, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 6 N.ro commi 24 N.ro caratteri 21.613
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	previsto dal DPR 14 gennaio 1997 (art. 3, comma 1)

Regolamento regionale 5 maggio 2014, n. 10

“Abrogazione art. 1 del Reg. reg. 28 dicembre 2012, n. 38 - Rideterminazione, rimodulazione e qualificazione del fabbisogno dei posti letto accreditati ed autorizzati rientranti nella rete ospedaliera privata accreditata”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 3, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 2 N.ro commi 3 N.ro caratteri 1.066
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L.R. 8/2004, art. 3, comma 1, lett.a-1)

Regolamento regionale 10 giugno 2014, n. 11

“Riformulazione dell'articolo 7 e degli Allegati A e B Reg. reg. 6 luglio 2012, n. 15 - Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di "ecomuseo di interesse regionale" di cui alla legge regionale 6 luglio 2011, n. 15 (Istituzione degli ecomusei della Puglia)”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Valorizzazione dei beni culturali e ambientali
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 3, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 1.239
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 15/2011, art. 2, comma 4)

Regolamento regionale 27 giugno 2014, n. 12

“Modifiche al Reg. reg. 13 aprile 2007, n. 11 e s.m.i. 'Regolamento delle attività in materia di spettacolo (legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 - Modalità e procedure di attuazione)”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Valorizzazione dei beni culturali e ambientali
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 9 N.ro commi 11 N.ro caratteri 7.491
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 30/2012, art. 3, comma 2)

Regolamento regionale 4 luglio 2014, n. 13

“Regolamento del Fondo di cui al comma 8 dell'art. 78 della L.R. n. 18/1974 e s.m.i.”

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Personale e amministrazione
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 3, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 12 N.ro commi 31 N.ro caratteri 7.281
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 18/1974, art. 78, comma 9)

Regolamento regionale 8 luglio 2014, n. 14

“Integrazione del Regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio e per l'accreditamento. Fabbisogno”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 6 N.ro commi 24 N.ro caratteri 21.194
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	previsto dal DPR 14 gennaio 1997 (art. 3, comma 1)

Regolamento regionale 1 agosto 2014, n. 15

“Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI ed abrogazione del Reg. reg. 31 gennaio 2012, n. 2, del Reg. reg. 29 maggio 2012, n. 9, del Reg. reg. 20 agosto 2012, n. 19 e del Reg. reg. 7 febbraio 2013, n. 1”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Sostegno per i settori produttivi (PMI)
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 3, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 16 N.ro commi 61 N.ro caratteri 25.188
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 10/2004, art.1, comma 1; art. 4, comma 1)

Regolamento regionale 26 agosto 2014, n. 16

“Regolamento attuativo del sistema di contabilità ambientale ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2012, n. 29”

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 3 N.ro commi 7 N.ro caratteri 3.147
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 29/2012, art. 2, comma 1)

Regolamento regionale 30 settembre 2014, n. 17

“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Sostegno per i settori produttivi
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 3, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 89 N.ro commi 316 N.ro caratteri 104.126
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 10/2004, art. 1, comma 1)

Regolamento regionale 30 settembre 2014, n. 18

“Requisiti strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio e per l'accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale”

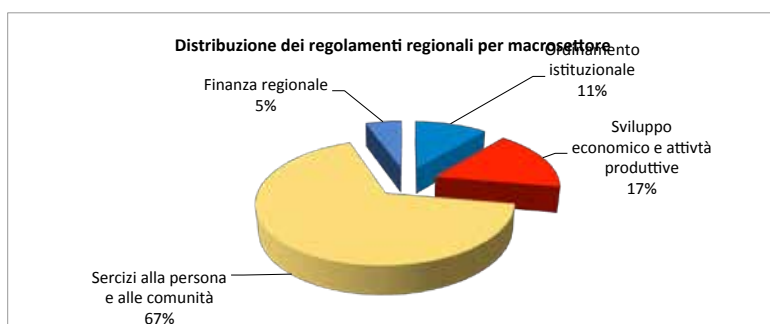
MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute (comunità psichiatriche pazienti autori reato)
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 3, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 5 N.ro commi 20 N.ro caratteri 5.902
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	previsto da Accordo Stato-Regioni del 24/01/2013 (art. 1, co. 2)

2.1 I REGOLAMENTI REGIONALI PER MACROSETTORE E PER MATERIA

Nella seguente tabella, i regolamenti regionali sono classificati per macrosettore e per materia.

Tabella 1 – Anno 2014. Distribuzione dei regolamenti regionali per macrosettore e materia

MACROSETTORE	n. regolamenti
Ordinamento istituzionale	2
Organi della Regione (a rilevanza statutaria)	1
Personale e amministrazione	1
Sviluppo economico e attività produttive	3
Sostegno per i settori produttivi/imprese	2
Agricoltura e foreste	1
Territorio, ambiente e infrastrutture	0
Servizi alla persona e alla comunità	12
Tutela della salute	5
Alimentazione	1
Formazione professionale	1
Valorizzazione beni culturali e ambientali	2
Sport	1
Polizia locale	1
Finanza regionale	1
Bilancio	1
Totale	18



L'attività regolamentare ha riguardato in misura preponderante il macrosettore *Servizi alla persona e alla comunità* (12 regolamenti, pari al 67%), nel quale, con 5 regolamenti, prevale la materia "Tutela della salute"; seguono i macrosettori *Sviluppo economico e attività produttive* (3 regolamenti, 17%), *Ordinamento istituzionale* e *Finanza regionale*. L'ambito del macrosettore *Territorio, ambiente e infrastrutture* non è stato interessato da alcun regolamento.

Dei 18 regolamenti emanati, 7, pari al 39%, modificano precedenti regolamenti.

2.2 DIMENSIONI DELLA PRODUZIONE REGOLAMENTARE

Nella successiva tabella 2 sono riportate le dimensioni fisiche della produzione regolamentare (numero dei regolamenti, numero totale e medio degli articoli, dei commi e dei caratteri).

Tabella 2 – Anno 2014 - Dimensioni della produzione regolamentare

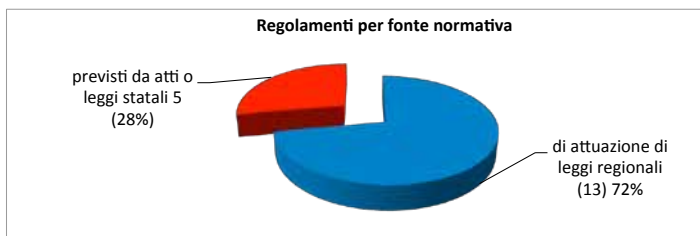
Numero regolamenti	18
Numero totale articoli	266
Numero totale commi	901
Numero totale caratteri	370.114
Numero medio articoli	15
Numero medio commi	50
Numero medio caratteri	20.562

2.3 I REGOLAMENTI REGIONALI PER FONTE LEGISLATIVA

Nella tabella e nel grafico che seguono, i regolamenti regionali sono classificati sulla base della fonte legislativa che li legittimano (di attuazione di leggi regionali; previsti da atti/leggi statali).

Tabella 3 – Anno 2014. Regolamenti per fonte legislativa

TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO	NUMERO REGOLAMENTI	%
DI ATTUAZIONE DI LEGGI REGIONALI	13	72%
PREVISTI DA ATTI/LEGGI STATALI	5	28%
Totale	18	100%



I regolamenti di attuazione di disposizioni legislative regionali sono pari a 13 (72%); i regolamenti previsti da norme statali sono pari a 5 (28%).

2.4 I REGOLAMENTI E LA MANUTENZIONE NORMATIVA

Il presente paragrafo è dedicato agli interventi di manutenzione normativa operata dai regolamenti regionali emanati nel 2014. Vi sono riportati gli estremi dei regolamenti che modificano/integrano o abrogano espressamente precedenti regolamenti regionali.

Nei riquadri in corrispondenza di ciascun regolamento sono individuati i regolamenti regionali “incisi” dallo stesso.

I regolamenti regionali emanati nel 2014 complessivamente abrogano 8 regolamenti e ne modificano 3.

REGOLAMENTO ABROGATO			REGOLAMENTO MODIFICATO		
Regolamento regionale 12 febbraio 2014, n. 2					
r. r. 2/2005	=====	=====	=====	=====	=====
Regolamento regionale 7 aprile 2014, n. 6 ¹					
r. r. 27/2013	=====	=====	=====	=====	=====
Regolamento regionale 18 aprile 2014, n. 9					
r. r. 9/2010	=====	=====	=====	=====	=====
Regolamento regionale 5 maggio 2014, n. 10					
r. r. 38/2012	=====	=====	=====	=====	=====
Regolamento regionale 27 giugno 2014, n. 12					
r. r. 11/2007	=====	=====	=====	=====	=====
Regolamento regionale 8 luglio 2014, n. 14					
r. r. 9/2010	r. r. 9/2014	=====	=====	=====	=====
Regolamento regionale 1 agosto 2014, n. 15					
r. r. 2/2012	r. r. 9/2012	r. r. 19/2012	r. r. 1/2013	=====	=====

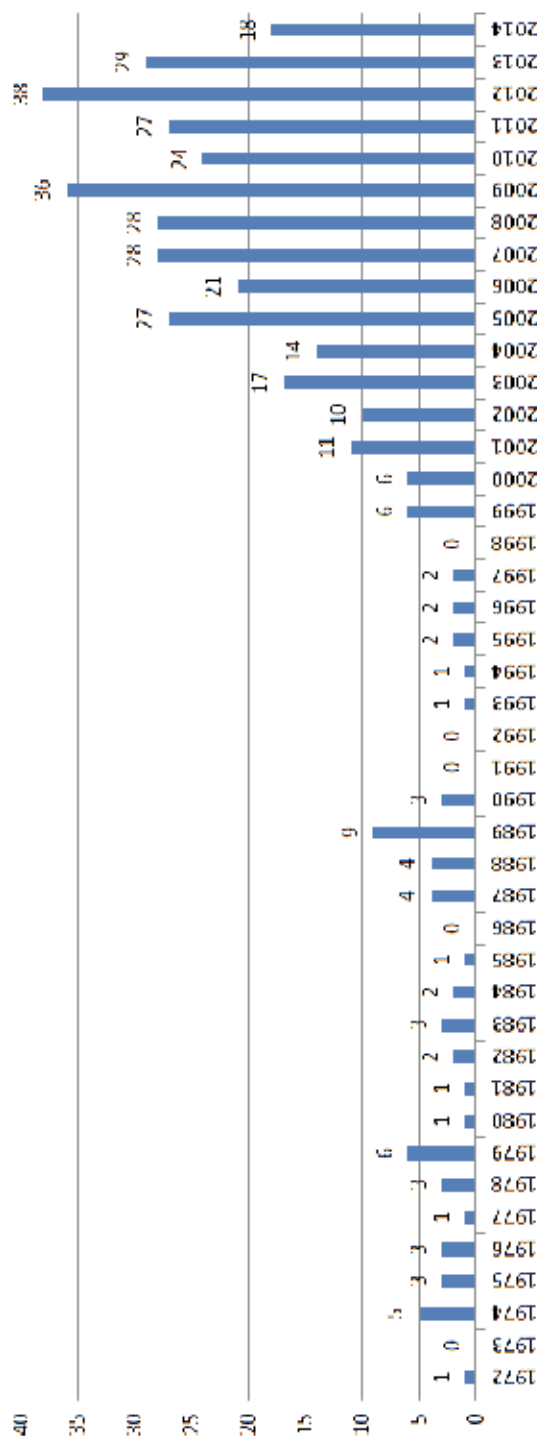
¹ Il regolamento sospende gli effetti del regolamento regionale 27/2013.

3. LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE PER ANNO (1972/2014)

Anno	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
n. regolamenti	1	0	5	3	3	1	3	6	1	1	2	3	2	1
Anno	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
n. regolamenti	0	4	4	9	3	0	0	1	1	2	2	2	0	6
Anno	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
n. regolamenti	6	11	10	17	14	27	21	28	28	36	21	27	38	29
Anno	2014	Totale 400												
n. regolamenti	18	Anno del varco												

Area del grafico

Andamento della produzione regolamentare 1972 - 2014



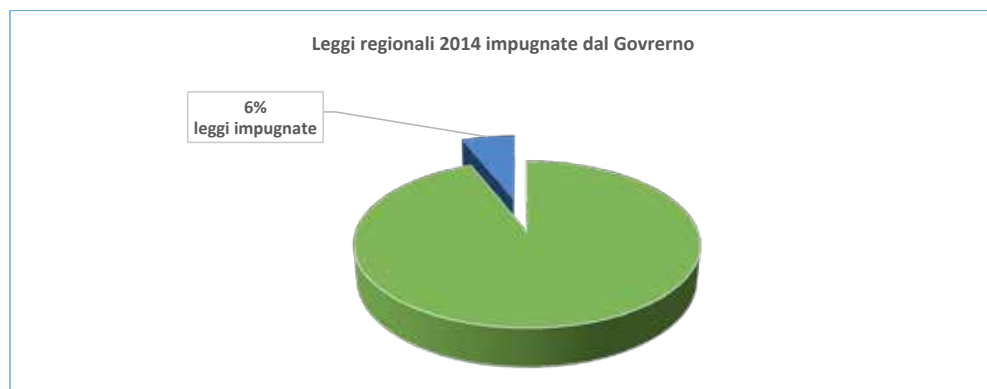
PARTE QUINTA
IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

1. LE LEGGI REGIONALI IMPUGNATE DAL GOVERNO

Delle 53 leggi promulgate nel 2014 solo tre leggi, pari a circa il 6%, sono state impugnate dal Governo centrale e, per una di esse vi è stata rinuncia all'impugnativa.

Dal seguente quadro riepilogativo emerge che in relazione alla l. r. 27/2014, il Governo ha rinunciato all'impugnazione mentre i ricorsi relativi alla l. r. 47/2014 ed alla l. r. 48/2014 non risultano definiti dalla Corte Costituzionale.

<u>ESTREMI LEGGE</u>	<u>TITOLO</u>	<u>RICORRENTE</u>	<u>RICORSO</u>	<u>ESITO</u>
27/2014	Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato.	Presidente Consiglio dei Ministri		Rinuncia all'impugnativa
47/2014	Norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147	Presidente Consiglio dei Ministri		Pendente
48/2014	Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	Presidente Consiglio dei Ministri		Pendente



2. LE DELIBERE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI IMPUGNAZIONE

Si riportano qui di seguito i testi delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri di impugnazione.

Delibera C.d.M. del:10-07-2014

Legge regionale Puglia n. 27 del 20-05-2014 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni -Istituzione del fascicolo del fabbricato"

Settore: Politiche infrastrutturali

**Ricorso alla Corte Costituzionale n. 55 del 24 luglio 2014
rinuncia all'impugnativa**

Motivi dell'impugnativa:

La legge regionale, che reca disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato, presenta aspetti di illegittimità costituzionale in relazione a numerose norme, per i motivi di seguito specificati.

Si premette che le finalità perseguite dalla legge regionale sono esplicitate nell'art. 1, ove si afferma che la Regione agisce «a tutela della pubblica e privata incolumità, persegue una politica mirata alla conoscenza dello stato conservativo del patrimonio edilizio a salvaguardia della sicurezza e della qualità delle strutture, nonché del buon governo del territorio». Questi obiettivi sono perseguiti mediante «un sistema integrato ed informatizzato per la conoscenza dello stato conservativo del patrimonio edilizio esistente, con particolare attenzione agli edifici strategici, ai fini di protezione civile e del rischio rilevante in relazione alle azioni sismiche» e attraverso «una politica di prevenzione e protezione dai rischi di eventi calamitosi, mediante l'individuazione di modalità di attuazione che sensibilizzino anche i soggetti privati interessati». Gli scopi cui tende la legge regionale sono dunque riconducibili alla competenza legislativa riconosciuta dall'art. 117, co. 3, Cost. alle Regioni in materia di protezione civile e di governo del territorio, ambiti nei quali queste devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dallo Stato.

Ciò premesso, risultano censurabili le seguenti disposizioni:

1) La norma contenuta nell'articolo 2 , rubricata "Definizioni" fornisce , al comma 1 una propria definizione di «fabbricato», inteso come «l'insieme di strutture portanti ed elementi costitutivi e architettonici reciprocamente connessi in modo da formare con continuità dalle fondamenta alla copertura un organismo edilizio funzionalmente autonomo».

Il comma 2 dà inoltre la definizione di «aggregato », termine con cui si fa riferimento a «un insieme di fabbricati attigui che già interagiscono staticamente per i soli carichi gravitazionali o che possono interagire per azioni sismiche o dinamiche in genere».

Il comma 3 considera «fabbricati di nuova costruzione» quelli iniziati dopo l'entrata in vigore della legge regionale, mentre, con il comma 4, vengono chiamati «fabbricati esistenti» tutti gli altri.

Infine il comma 5 precisa che «per proprietari si intendono: a) nel caso di costruzioni esistenti, il proprietario dell'intero fabbricato ovvero i titolari di proprietà delle singole porzioni; b) nel caso di nuove costruzioni, i soggetti per conto dei quali si procede alla realizzazione dell'immobile

Le definizioni di fabbricato sopra descritte, la cui formulazione letterale, tra altro, consente astrattamente di darne un'applicazione generale, contrastano con quelle di «costruzione» e di «proprietario» racchiuse nella legislazione statale e che costituiscono il presupposto per l'applicazione di norme poste dal legislatore statale a tutela d'interessi unitari.

Le costruzioni in zone sismiche sono infatti sottoposte alla disciplina prevista agli artt. 83 e ss. del DPR n. 380/2001, che ne subordina la realizzazione a specifiche norme tecniche emanate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali.

La Corte costituzionale, in particolare, ha chiarito che rientra nella competenza statale la fissazione delle norme e delle procedure tecniche da applicare agli accertamenti al fine di attestare l'idoneità statica, perché queste «esigono una determinazione uniforme e valida per tutte le zone sismiche presenti nel territorio nazionale» (sent. n. 302 del 1988).

In quest'ambito, l'intento unificatore della legislazione statale esige una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico e si giustifica «attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l'ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica che fanno

capo alla materia della protezione civile, in cui, ugualmente, compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali» (sent. n. 182 del 2006; si veda anche sent. n. 64 del 2013).

In un'altra pronuncia, la Corte ha affermato che il potere di riconoscere le ragioni particolari che impediscono il rispetto delle norme tecniche è affidato al Ministro per le infrastrutture e i trasporti in quanto in quest'ambito «il legislatore ha inteso dettare una discipline unitaria a tutela dell'incolumità pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale, in un settore nel quale entrano in gioco sia l'alta tecnicità dei provvedimenti in questione sia l'esigenza di una valutazione uniforme dei casi di deroga» (sent. n. 254 del 2010).

L'uniforme applicazione delle norme per le costruzioni in zone sismiche presuppone, evidentemente, una definizione altrettanto uniforme di «costruzione» e alla luce di questa considerazione risulta esorbitante, rispetto alla sfera di competenza regionale, la previsione regionale che intende dare una definizione generale di «fabbricato», a maggior ragione se essa comporta poi l'applicazione di norme con fini di «protezione civile» e di riduzione del «rischio rilevante in relazione alle azioni sismiche» (art. 1 della l.r.).

La definizione di «fabbricato» fornita dalla norma regionale si discosta infatti da quella racchiusa nella legge statale, come interpretata dalla giurisprudenza.

Gli artt. 83 e ss. del TU dell'edilizia, infatti, si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi nelle zone dichiarate sismiche, senza alcuna distinzione tra nuove costruzioni e opere realizzate previa demolizione di manufatti preesistenti (Cons. St., sez. IV, sent. n. 3703 del 2009) e senza che sia rilevante il carattere stabile o precario della costruzione (Cass. pen., sez. III, sent. n. 17623 del 2006).

Tale definizione appare più ampia di quella data dall'art. 2 della legge regionale in esame che, nel riferirsi all'«insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi e architettonici reciprocamente connessi in modo da formare con continuità, dalle fondamenta alla copertura, un organismo edilizio funzionalmente autonomo», presuppone un grado di completezza dell'edificio (che deve essere dotato di una «copertura» e soprattutto «funzionalmente autonomo») non richiesta dalla normativa statale.

La norma regionale dunque viola l'art. 117, co. 3, Cost., per contrasto con i principi fondamentali dettati dalle norme sopra indicate del TU dell'edilizia, oltre a violare i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost..

Infatti, se alla nozione di «fabbricato» data dalla legge regionale «ai fini di protezione civile e del rischio rilevante in relazione alle azioni sismiche» occorre dare portata generale, seguendo il dato letterale, è chiaro che a essa dovrebbe farsi riferimento anche per farne discendere l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche. In questo modo, si determina una restrizione dell'ambito di applicazione di una disciplina statale, dettata alla luce di esigenze unitarie di tutela dell'incolumità pubblica, con violazione dell'art. 117, co. 3, Cost.

Se, invece, la definizione deve considerarsi limitata ai soli fini dell'applicazione degli obblighi di tenuta e aggiornamento del fascicolo del fabbricato, la disposizione appare iniqua e irragionevole, con violazione dell'art. 3 Cost. Essa sottopone a tali obblighi determinate costruzioni per fini di protezione civile e prevenzione del rischio di eventi calamitosi, escludendo irragionevolmente altri tipi di costruzioni (pur prive di copertura o funzionalmente non autonome) per i quali sussiste il medesimo rischio, alla luce del quale la legge statale ha appunto previsto una disciplina unitaria.

Anche la definizione di «proprietario» data dalla legge regionale, anch'essa espressa in termini generali, contrasta con quella data dalla legislazione statale, con violazione dell'art. 117, co. 2, lett.1), Cost. e dunque risulta irragionevole e in contrasto con principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio.

La disciplina del diritto di proprietà rientra nella materia «ordinamento civile», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, co. 2, lett. l), Cost. e pertanto contrasta con tale parametro una norma regionale che detta in via generale una definizione diversa da quella di «proprietario» ricavabile dall'art. 832 del codice civile. Se anche questa definizione fosse limitata ai soli fini dell'applicazione delle altre disposizioni della legge regionale, ciò non sarebbe sufficiente a escluderne l'incostituzionalità.

Nel ricomprendere nella nozione, nel caso di costruzioni esistenti, «il proprietario dell'intero fabbricato ovvero i titolari di proprietà delle singole porzioni» la norma regionale in esame infatti trascura le situazioni nelle quali il proprietario abbia ceduto a terzi la facoltà di edificare (ad esempio mediante la costituzione di un diritto di superficie o di usufrutto) e pone difficoltà applicative nel caso di condominio, non essendo chiaro su chi gravino le varie incombenze.

Inoltre, nel summare nel concetto di proprietari «i titolari di proprietà delle singole porzioni» di un intero edificio, si omette irragionevolmente d'individuare il soggetto responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del fascicolo nei casi di lavori sulle parti comuni dell'edificio. Dunque, imporre gli obblighi di aggiornamento del registro «in occasione di ogni lavoro» al proprietario e non ai soggetti che hanno titolo per richiedere il permesso di costruire, risulta del tutto irragionevole, oltre che contrastante con i principi fondamentali della materia «governo del territorio» ricavabili dall'art. 11 del TU dell'Edilizia D.P.R. n. 380/2001.

Con riguardo agli immobili da costruire, la norma regionale non pone obblighi a carico dei «proprietari», ma fa piuttosto riferimento ai «soggetti per conto dei quali si procede» a effettuare i lavori, una previsione che comunque rimane oscura e risulta irragionevole.

Non si comprende infatti chi debba occuparsi di tali incombenze nel caso in cui sia stato concluso un contratto di vendita d'immobili da costruire, ai sensi del d.lgs. n. 122 del 2005, in cui il trasferimento della proprietà non è immediato. In una simile situazione, non si capisce se il soggetto per conto del quale si procede alla realizzazione dell'immobile sia venditore (titolare della proprietà durante i lavori e responsabile degli stessi) o l'acquirente (che non è proprietario del bene né ha alcun controllo sui lavori, ma è la persona nel cui interesse essi sono svolti).

La norma dunque viola l'art. 117, co. 2, lett. l), Cost. e il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost, nonché l'art. 117, co. 3, Cost. in riferimento ai principi fondamentali in materia di «governo del territorio» ricavabili dalle citate norme del TU dell'edilizia DPR n. 380/2001.

2) le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5 e 6 che, rispettivamente, disciplinano i casi in cui è obbligatorio fascicolo di fabbricato, i casi in cui è data ai comuni la facoltà di estendere detta obbligatorietà, la scheda informativa per i fabbricati esistenti, la verifica della condizione statica, presentano tutte aspetti di illegittimità costituzionale.

In particolare:

- La norma contenuta nell'articolo 3 individua nel «fascicolo del fabbricato» lo strumento operativo idoneo al perseguimento delle finalità di protezione civile e dai rischi di eventi calamitosi in relazione alle azioni sismiche perseguite dalla legge regionale.

Il fascicolo, corredato da una scheda di sintesi, deve essere redatto «a cura dei proprietari» ed è obbligatorio per gli immobili di nuova costruzione (art. 3, co. 1), nonché per i fabbricati esistenti elencati nella Delibera G.R. 31 maggio 2011 n. 1214, pubblici o privati ad uso pubblico (art. 3, comma 7).

Il fascicolo è «riferito ad un fabbricato strutturalmente indipendente e alle sue pertinenze, deve contenere tutte le informazioni riguardanti la situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica, nonché i dati dei relativi atti autorizzativi, nonché gli estremi e l'oggetto degli atti autorizzativi, comunque denominati» (art. 3, co. 2).

Esso «deve essere aggiornato in occasione di ogni lavoro o di modifica significativa dello stato di fatto e/o della destinazione d'uso dell'intero fabbricato o di parte di esso» nonché «nel caso di lavori eseguiti da enti erogatori di pubblici servizi» e comunque nel termine perentorio di dieci anni dall'ultimo deposito della scheda di sintesi (art. 3, co. 3).

L'art. 3, co. 4, prevede che il fascicolo venga depositato «presso l'amministrazione pubblica responsabile» e tenuto in copia presso «l'amministratore di condominio a disposizione per ogni controllo da parte delle autorità competenti».

La scheda di sintesi, a sua volta, deve essere aggiornata contestualmente al fascicolo del fabbricato e inviata al Comune di competenza nonché, per gli edifici ricadenti nelle classi III e IV della deliberazione della Giunta regionale n. 1214 del 31 maggio 2011, al Servizio Regionale Lavori Pubblici (art. 3, Co. 5).

L'omessa allegazione della scheda di sintesi all'istanza per il rilascio del certificato di agibilità, comporta la sospensione del relativo procedimento (art. 3, co. 6).

- L'articolo 4 prevede in capo ai Comuni la facoltà di estendere l'obbligo di tenuta del fascicolo di fabbricato anche ai proprietari degli edifici già esistenti «ricadenti in aree instabili o potenzialmente instabili» (art. 4, co. 1) oppure «ricadenti nelle zone di alta sismicità classificate "1" e "2", ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3274/2003» (art. 4, co. 2). Esso è obbligatorio anche per gli edifici ricadenti in classe IV (Edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile) e in classe III (Edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso) della deliberazione della Giunta regionale n. 1214 del 31 maggio 2011.

- L'articolo 5 dispone che, per i fabbricati già esistenti — salvo che il Comune non preveda l'obbligo di tenuta del fascicolo a norma dell'articolo 4 - i proprietari devono comunque curare la redazione di una Scheda informativa, della quale si elencano i contenuti necessari (comma 1, e, se già richiesti dalla legislazione vigente all'epoca della costruzione, comma 4).

La scheda deve essere custodita dal proprietario o dall'amministratore di condominio, deve essere a disposizione per eventuali controlli delle autorità competenti e deve essere allegata ai progetti di manutenzione straordinaria, recupero, restauro, ristrutturazione, ampliamento da sottoporre a permesso di costruire, SCIA, DIA o CIL, pena il diniego dell'autorizzazione o il rifiuto della comunicazione inviata» (art. 5, co. 2). Essa deve essere aggiornata ogniqualvolta mutino i dati in essa riportati e comunque ogni dieci anni (art. 5, co. 3).

La mancata redazione o l'omesso aggiornamento del fascicolo del fabbricato comporta una sanzione pecuniaria da 5.000 (cinquemila) euro a 50.000 (cinquantamila) euro (art. 10, co. 1) e la sospensione

del certificato di agibilità (art. 10, co. 4). Dal canto suo, il mancato invio della scheda informativa, come si è visto, implica il diniego dell'autorizzazione o il rifiuto della comunicazione inviata (art. 5, co. 2).

- L'art. 6 prevede che i Comuni raggruppino i fabbricati esistenti per probabile livello di rischio attuale, in base a un cronoprogramma da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della normativa, stabilendo, che la verifica delle condizioni statiche dei fabbricati deve essere effettuata da un tecnico con idoneo titolo professionale entro tre mesi dall'approvazione del cronoprogramma e deve essere a disposizione per ogni controllo da parte delle Autorità competenti. A conclusione delle operazioni di verifica, il professionista incaricato redige una relazione tecnica da trasmettere al Comune di competenza, nella quale propone, ove necessario, ulteriori fasi di approfondimento conoscitivo e controlli specialistici, eventuali interventi e un piano di corretta manutenzione.
- L'art. 7, comma 1, prevede che nei casi d'interventi sulle strutture aventi funzione statica dei fabbricati esistenti (che riguardino in particolare le sopraelevazioni e gli aggregati) è obbligatorio redigere il progetto di messa in sicurezza delle unità strutturali sottostanti e adiacenti, da trasmettersi all'Ufficio tecnico del Comune di pertinenza, «anche se attinenti a proprietà diverse».

Le descritte norme della legge della Regione Puglia n. 27 del 2014 eccedono la competenza legislativa regionale e pongono obblighi irragionevoli a carico dei privati, risultando incostituzionali sotto diversi profili per i motivi di seguito specificati.

2.1. L'inottemperanza agli obblighi di redazione e aggiornamento del fascicolo del fabbricato e della scheda informativa comportano, come si è visto, la sanzione della sospensione del procedimento di rilascio del certificato di agibilità per le nuove costruzioni e di sospensione della sua efficacia per gli edifici già esistenti (art. 3, comma 6)

Così facendo, la norma regionale impone ai proprietari obblighi ulteriori rispetto a quelli posti dal TU dell'edilizia per il rilascio e il mantenimento del certificato di agibilità.

È importante premettere che tale certificato deve essere ricondotto tra i titoli abilitativi, e che la Corte Costituzionale ha affermato che «lo Stato ha mantenuto la disciplina dei titoli abilitativi come appartenente alla potestà di dettare i principi della materia», di competenza concorrente, del «governo del territorio». La competenza del legislatore statale si giustifica affinché «la legislazione regionale e le funzioni amministrative in materia non risultino inutilmente gravose per gli amministratori e siano dirette a semplificare le procedure e ad evitare la duplicazione di valutazioni sostanzialmente già effettuate dalla pubblica amministrazione» (sent. n. 303 del 2003).

Il rilascio del certificato di agibilità è disciplinato dall'art. 25 del DPR n. 380 del 2001, il quale indica in maniera tassativa i documenti che devono essere allegati alla domanda (richiesta di accatastamento dell'edificio; dichiarazione di conformità dell'opera al progetto approvato, di prosciugatura dei muri e di salubrità degli ambienti; attestazione di conformità alle norme sulla sicurezza degli impianti e all'isolamento termico ovvero certificato di collaudo degli stessi). La norma statale pone inoltre termini precisi per la conclusione del procedimento (trenta giorni dalla ricezione della domanda, nel caso in cui sia stato rilasciato dall'ASL il parere previsto dall'art. 5, co. 3, lett. a), del TU dell'edilizia; sessanta giorni in caso di autodichiarazione) i quali possono essere interrotti una sola volta, entro quindici giorni dalla domanda, «esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente».

La disposizione è volta a semplificare la procedura per il rilascio del titolo abilitativo e per questo rappresenta un principio fondamentale della materia "governo del territorio". Di conseguenza, norme regionali che impongano al privato la trasmissione di documenti (il fascicolo del fabbricato e la scheda di sintesi, per le nuove costruzioni) non previsti dalla TU dell'edilizia, si pongono in contrasto con le descritte norme di principio statali.

Inoltre, l'art. 26 del DPR n. 380 del 2001 dispone che la dichiarazione d'inagibilità dell'edificio consegua al venir meno delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità.

La norma regionale in esame si pone in contrasto anche con questo principio, laddove individua un'ulteriore ipotesi di sospensione del certificato di agibilità. (la mancata trasmissione della scheda informativa, per i fabbricati esistenti), non riconducibile in alcun modo al venir meno delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità, la cui sussistenza non viene verificata in concreto. Ne consegue, anche in questo caso, la violazione dei principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia «governo del territorio».

La norma regionale, nell'aggravare in maniera ingiustificata il procedimento per il rilascio del certificato di agibilità per le nuove costruzioni, si pone inoltre in contrasto con l'art. 97 Cost., sotto il profilo del buon andamento dell'amministrazione, declinato nel divieto di aggravamento dei procedimenti amministrativi (art. 1, co. 2, della legge n. 241 del 1990) e nell'esigenza di semplificazione delle procedure amministrative (esigenza desumibile da diverse fonti, tra cui l'art. 20 della legge n. 59 del 1997, il decreto

legge n. 5 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2012, il decreto legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013).

Da tempo la Corte Costituzionale ha infatti riscontrato come «la condotta della pubblica amministrazione sembra tendenzialmente intesa infatti, oggi, al non aggravamento dei procedimenti amministrativi» (sent. n. 537 del 1990) e su tale base ha in più occasioni dichiarato l'incostituzionalità di norme regionali che generavano «un ingiustificato aggravamento del procedimento» (sent. n. 298 del 2013, relativa all'autorizzazione unica per l'installazione di elettrodotti) e ha qualificato come principi fondamentali delle materie di legislazione concorrente «le norme statali ispirate alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, volte a garantire, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione, entro un termine definito, del procedimento autorizzativo» (sent. n. 119 del 2014, relativa alla localizzazione di centrali di compressione a gas).

Sotto altro profilo, le regole ispirate alla semplificazione amministrativa costituiscono esercizio della potestà legislativa statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in quanto anche l'attività amministrativa (e quindi i procedimenti amministrativi) può assurgere alla qualifica di «prestazione» della quale lo Stato è competente a fissare un «livello essenziale» a fronte di una specifica pretesa d'individui, imprese, operatori economici e soggetti privati (sentt. n. 298 e n. 62 del 2013, n. 207 e n. 203 del 2012).

Con questi principi contrastano gli oneri aggiunti dalle norme regionali in esame al procedimento per il rilascio del certificato di agibilità e in particolare l'obbligo di comunicare dati in larga parte già in possesso dell'amministrazione (si pensi alle informazioni relative alla situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale)

2.2 Gli obblighi di stesura e aggiornamento del fascicolo del fabbricato comportano il ricorso a una pluralità di professionisti (geometri, architetti, ingegneri, geologi) abilitati secondo i rispettivi ordinamenti professionali (art. 5, comma 1 e art. 6) .

Tale onere viene imposto indistintamente a tutti i proprietari, anche a quelli di più modeste condizioni economiche, con violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

Le norme regionali infatti impongono ai privati oneri superflui e comunque sproporzionati ed eccessivamente gravosi, ponendosi dunque in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di ragionevolezza, e con l'art. 42, co. 2, Cost. in quanto comporta limiti alla proprietà privata che non appaiono necessari ad assicurarne la funzione sociale.

La Corte Costituzionale , con la sentenza n. 315/2003, giudicando su analoghe norme della Regione Campania, premesso che «nessun dubbio può sussistere riguardo alla doverosità della tutela della pubblica e privata incolumità, che rappresenta lo scopo dichiarato della legge, ed il conseguente obbligo di collaborazione che per la realizzazione di tale finalità può essere imposto ai proprietari degli edifici», ha osservato tuttavia che «la previsione di siffatto obbligo e dei conseguenti oneri economici deve essere compatibile con il principio di ragionevolezza e proporzionalità e che le relative modalità di attuazione debbono essere adeguate allo scopo perseguito dal legislatore».

Queste circostanze hanno condotto a giudicare le norme censurate lesive dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del generale canone di ragionevolezza, e dell'art. 97 Cost., in relazione al principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione.

La Corte Costituzionale ha inoltre ricordato , con la sentenza n. 312 del 2010 che la normativa sul «registro del fabbricato» è stata giudicata incostituzionale quando si è ritenuto che «le specifiche modalità di predisposizione e tenuta del registro fossero contrarie al generale canone di ragionevolezza, a cagione della eccessiva gravosità degli obblighi imposti ai proprietari e dei conseguenti oneri economici, nonché al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, data la ritenuta intima contraddittorietà della imposta necessità di richiedere ad una pluralità di tecnici privati informazioni già in possesso delle competenti amministrazioni»

La complessità e la vastità delle attestazioni richieste, infatti, rispondono a finalità di vigilanza e controllo che non solo appartengono alla tipica responsabilità pubblica, ma sono pure connesse ad interessi della collettività non immediatamente riferibili alla responsabilità dei proprietari.

Le disposizioni censurate si pongono dunque in contrasto con gli articoli 3 e 97 Cost., imponendo la duplicazione di accertamenti e la conservazione di informazioni e documenti già ricadenti nei compiti affidati alla p.a., oltre a violare i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui a gli stessi articoli 3, 97 Cost. l'art. 42 Cost., in quanto comportano limiti alla proprietà privata che non appaiono necessari ad assicurarne la funzione sociale.

2.3 Inoltre, con specifico riferimento alla norma contenuta nell'articolo 5, comma 2, si evidenzia l'introduzione di una misura di carattere sostanzialmente sanzionatorio, che consiste nel diniego dell'autorizzazione o nel rifiuto della comunicazione inviata nelle ipotesi di mancata allegazione della scheda informativa ai progetti ivi contemplati da sottoporre a permesso di costruire, SCIA, DIA o CIL. Tale diniego non è previsto dalla normativa statale di principio da prendersi a riferimento e segnatamente gli

articoli 12 e 20 del D.P.R. n. 380 /2001 per il permesso di costruire, gli articoli 22 e 23 del medesimo Testo Unico per la DIA e l'articolo 23 bis dello stesso D.P.R. n. 380 /2001 per la CIL. Con particolare riferimento alla SCIA giova poi ricordare che, ai sensi dell'articolo 29 bis della legge n. 241 / 1990, le disposizioni concernenti, tra l'altro, la SCIA attengono alla competenza esclusiva dello Stato, essendo state ricondotte nell'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione. (cfr. Corte Costituzionale, sentenze n. 164/2012 e 121/2014)

Per tale specifico aspetto la norma in esame eccede dalle competenze regionali, violando la competenza esclusiva dello Stato in materia di livelli essenziali delle prestazioni, nonché i principi fondamentali in materia di governo del territorio rinvenibili nelle citate norme del Testo Unico dell'edilizia DPR n. 380/2001, in violazione dell'articolo 117, commi 2 , lettera m) e 3 della Costituzione.

In conclusione, per le motivazioni sopra descritte, le norme regionali contenute negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 contrastano con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, in ragione dei principi di ragionevolezza, semplicità e proporzionalità, con l'art. 42, della Costituzione che tutela la proprietà privata, con l'articolo 117, comma 2, lettere l) ed m) della Costituzione, con riferimento alla competenza statale in materia di ordinamento civile e livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, oltre che con i principi fondamentali della normativa statale in materia di "governo del territorio" (art. 117, co. 3, con riferimento agli artt. 11, 12, 20 ,22, 23, 23 bis, 25, 26, 83 e ss. del d.P.R. n. 380 del 2001), e devono pertanto essere impugnate ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

rinuncia all'impugnativa
Delibera C.d.M. del 12-03-2015

Motivi della rinuncia:

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014 il Governo ha impugnato la legge regionale n. 27/2014 recante: "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato".

Le censure formulate dal Governo riguardavano l'articolo 2, rubricato "Definizioni", che dava definizioni riguardanti la proprietà privata diverse da quelle previste nelle norme statali di riferimento, in violazione dell'art. 117, co. 2, lett. l), Cost. e il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost, nonché l'art. 117, co. 3, Cost. in riferimento ai principi fondamentali in materia di «governo del territorio» ricavabili dal TU dell'edilizia DPR n. 380/2001, nonché , le norme regionali contenute negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 che, disciplinando i contenuti dell'istituendo fascicolo di fabbricato , apparvero porsi in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, in ragione dei principi di ragionevolezza, semplicità e proporzionalità, con l'art. 42, della Costituzione che tutela la proprietà privata, con l'articolo 117, comma 2, lettere l) ed m) della Costituzione, con riferimento alla competenza statale in materia di ordinamento civile e livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, oltre che con i principi fondamentali della normativa statale in materia di "governo del territorio" (art. 117, co. 3, con riferimento agli artt. 11, 12, 20 ,22, 23, 23 bis, 25, 26, 83 e ss. del d.P.R. n. 380 del 2001).

Successivamente la Regione Puglia, con la legge regionale n. 6 del 27 gennaio 2015, pubblicata sul B.U.R. n. 16 del 30 gennaio 2015, nell'evidente intento di adeguarsi ai rilievi formulati dal Governo ha abrogato integralmente la legge regionale n. 27 /2014.

Si ritiene, quindi, che siano venuti meno i motivi oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale e che, pertanto, ricorrano i presupposti per rinunciare all'impugnativa avverso la legge regionale Puglia n. 27/2014.

Delibera C.d.M. del: 20-01-2015

Legge regionale Puglia n. 47 del 14-11-2014 "Norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147"

Settore: Politiche ordinamentali e statuti

Ricorso alla Corte Costituzionale n. 17 del 25 gennaio 2015

pendente

Motivi dell'impugnativa:

Con la legge in esame, la Regione Puglia intende promuovere una nuova riorganizzazione delle strutture e degli uffici con conseguente eventuale ridefinizione della dotazione organica dei dipendenti regionali, avviando, in attuazione del comma 529, dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), procedure di stabilizzazione per l'assunzione a tempo indeterminato, riservato al personale non dirigenziale che abbia maturato, entro la data del 31 dicembre 2015, i requisiti di cui al citato comma 529, dell'articolo 1, della legge 147/2013 e che risulti in servizio presso la Regione Puglia alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tuttavia, la legge regionale è censurabile per le seguenti motivazioni:

1) L'articolo 2 prevede che, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 529 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, al fine di favorire una più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, la regione avvia procedure di stabilizzazione per l'assunzione a tempo indeterminato, riservate al personale non dirigenziale che abbia maturato, entro la data del 31 dicembre 2015, i requisiti di cui al comma 529 dell'articolo 1 della L. 147/2013 e che risulti in servizio presso la regione Puglia alla data di entrata in vigore della legge regionale.

Tale disposizione si pone in contrasto con il citato comma 529 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, in quanto amplia la sfera dei destinatari della norma statale, che prevede le regioni che, alla data dell'ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012, non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata, e che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità, purché con il medesimo datore di lavoro, e ove le predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesso siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l'ente interessato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, possano procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.

Si ritiene, inoltre, che la disposizione della norma finanziaria costituisca esplicitazione della competenza statale in materia di "coordinamento della finanza pubblica " di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare nonché si pone in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

2) L'articolo 4, prevede che le procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale per l'assunzione a tempo indeterminato, riservato al personale che abbia maturato, entro la data del 31 dicembre 2015, i requisiti di cui al citato comma 529, dell'articolo 1, della legge 147/2013, previste dagli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale n. 47/2014, debbano intendersi "quali principi applicabili alle agenzie regionali, agli enti, all'Autorità di bacino e alle società in house della Regione Puglia di cui alla deliberazione di Giunta regionale 5 maggio 2014 n. 810 e alla legge regionale 20 maggio 2014 n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore), costitutiva dell'Agenzia ARCA".

Tale disposizione, estendendo agli enti e alle agenzie sopra evidenziate i principi di cui al comma 529 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), si pone in contrasto con le medesime disposizioni di cui al citato comma 529, nella considerazione che la legge di stabilità consente le procedure di stabilizzazione alle sole regioni per il personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di 36 mesi e i cui contratti

di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità, purché con il medesimo datore di lavoro, e non prevede tali procedure per gli enti elencati nell'articolo 4.

Tale disposizione si pone in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare nonché con gli articoli 3 e 97 della Costituzione. Il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, è vincolante per le Regioni, al fine di soddisfare esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

Per i suesposti motivi si ritiene, pertanto, di promuovere la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale

Delibera C.d.M. del: 29-01-2015

Legge regionale Puglia n. 48 del 05-12-2014 "Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"

Settore: Politiche economiche e finanziarie

Ricorso alla Corte Costituzionale n. 22 del 10 febbraio 2015

pendente

Motivi dell'impugnativa:

La legge della Regione Puglia n. 48 recante "Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", presenta profili di illegittimità con riferimento all'articolo 1, comma 1, lett. c) per i motivi di seguito indicati.

L'articolo 1, comma 1, lett. c) apporta modifiche all'articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4, aggiungendo il comma 1-bis.

Tale previsione consente agli enti gestori, in deroga alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, di destinare una quota dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, al fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio. La disposizione non risulta in linea con le norme introdotte dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante "Misure per l'alienazione del patrimonio residenziale pubblico". Infatti, detto comma 1, alla lettera a), nel modificare l'articolo 13 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto che "Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente".

Tale norma, venendo ad incidere sulla determinazione dell'offerta di alloggi destinati ai ceti meno abbienti, è espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione come ripetutamente chiarito dalla Corte Costituzionale (da ultimo, con la sentenza n. 121 del 2010). Pertanto, la norma regionale che prevede una diversa destinazione dei proventi derivanti dalla vendita degli alloggi medesimi invade la potestà legislativa esclusiva statale nella materia "livelli essenziali delle prestazioni", pertanto viola gli articoli 47 e 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, nonché art. 117, comma 3 Cost., segnatamente, nelle materie "coordinamento della finanza pubblica" e "governo del territorio", articoli espressamente enunciati dal legislatore statale quale presupposto della disciplina di cui al predetto articolo 3, co. 1, lett. a) del DL 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2014.

Per i suesposti motivi, si ritiene che sussistano i presupposti per l'impugnativa dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale.

3. LE SENTENZE E LE ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

In questo paragrafo si riportano gli estremi delle sentenze e delle ordinanze della Corte Costituzionale emesse nell'anno 2014 che hanno riguardato disposizioni recate da leggi regionali della Puglia e del relativo esito.

**Tabella riassuntiva delle leggi regionali della Puglia
esaminate dalla Corte Costituzionale nell'anno 2014 e del relativo esito**

Sentenza ordinanza	Legge	esito
Sentenza 8/2014	45/2012	inammissibilità e infondatezza questione di legittimità costituzionale dell'art. 3
Sentenza 62/2014	7/2013	inammissibilità questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lett. a) infondatezza questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lettera c),
Sentenza 67/2014	39/2006	illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2
Sentenza 166/2014	31/2008	illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4 e in via consequenziale, illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5
Ordinanza 179/2014	17/1993	infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 2 e 3

SENTENZA n. 8 / 2014

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 febbraio-4 marzo 2013, depositato in cancelleria il 7 marzo 2013 ed iscritto al n. 40 del registro ricorsi 2013.

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Puglia n. 45 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 53 e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

SENTENZA n. 62 / 2014

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera a), della legge della Regione Puglia 6 febbraio 2013, n. 7 (Norme urgenti in materia socio-assistenziale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 10-12 aprile 2013, depositato in cancelleria il 18 aprile 2013 ed iscritto al n. 55 del registro ricorsi 2013.

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.16, comma 1, lettera a), della legge della Regione Puglia 6 febbraio 2013, n. 7 (Norme urgenti in materia socio-assistenziale), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione con il ricorso indicato in epigrafe;

2) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia n. 7 del 2013, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

SENTENZA n. 67 / 2014

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione prima) con tre ordinanze del 24 maggio 2012 e una del 4 maggio 2012, rispettivamente iscritte ai nn. 165, 166, 167 e 168 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2012.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007).

SENTENZA n. 166 / 2014

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia nel procedimento vertente tra Energie Verdi Trinitapoli srl e la Regione Puglia ed altri, con ordinanza del 28 agosto 2012, iscritta al n. 263 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2012.

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale);

2) *dichiara*, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, della legge della Regione Puglia n. 31 del 2008.

ORDINANZA n. 179 / 2014

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 2 e 3, della legge della Regione Puglia 13 agosto 1993, n. 17 (Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani), come modificato dall'art. 4, comma 1, della legge della Regione Puglia 18 luglio 1996, n. 13 (Nuove norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure per l'attuazione del Piano regionale e della Organizzazione dei servizi di smaltimento di rifiuti urbani. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 "Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani"), promosso dal Tribunale di Bari, sezione distaccata di Altamura, nel giudizio vertente tra la Tradeco srl e il Comune di Altamura, con ordinanza del 24 maggio 2013, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2013.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 2 e 3, della legge della Regione Puglia 13 agosto 1993, n. 17 (Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani), come modificato dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 18 luglio 1996, n. 13 (Nuove norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure per l'attuazione del Piano regionale e della Organizzazione dei servizi di smaltimento di rifiuti urbani. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 "Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani"), sollevata, in riferimento agli artt. 23, 117 e 119 della Costituzione – questi ultimi nel testo anteriore alla sostituzione operata dagli artt. 3 e 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) –, dal Tribunale di Bari, sezione distaccata di Altamura, con l'ordinanza indicata in epigrafe

PARTE SESTA

**LA PRODUZIONE LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE
GENNAIO – MAGGIO 2015**

1. L'INIZIATIVA LEGISLATIVA GENNAIO – MAGGIO 2015

I progetti di legge presentati nel periodo preso in esame, che segna la conclusione della IX Legislatura, pari a 67, sono distribuiti nella successiva tabella 1 per soggetto proponente (Giunta regionale e Consiglio regionale) ed esito finale.

Tab. 1 - Distribuzione dei progetti di legge presentati nell'anno 2015 – IX legislatura per soggetto proponente ed esito finale

Soggetto proponente	Proposte presentate	Proposte approvate	Proposte giacenti
Giunta regionale	69	5	56
Consiglio regionale	6	3	3
Totale	75	8	67

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto i progetti di legge, tranne quelli di iniziativa popolare e degli Enti locali, non esaminati decadono allo scadere della Legislatura.

2. LE LEGGI REGIONALI APPROVATE GENNAIO – MAGGIO 2015

Le leggi regionali approvate dal Consiglio regionale nel periodo gennaio – maggio 2015, pari a 25¹, sono riportate, complete degli estremi di pubblicazione, nel successivo elenco.

Nel paragrafo 3, invece, sono riportati i prospetti relativi ad ogni singola legge con l'evidenziazione dei relativi elementi caratterizzanti.

2.1 ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE GENNAIO – MAGGIO 2015

Legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1

“Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale”

(Bur Puglia n. 16 del 30 gennaio 2015)

Legge regionale 27 gennaio 2015, n. 2

“Norme per la conoscenza, la valorizzazione e il recupero dei trabucchi”

(Bur Puglia n. 16 del 30 gennaio 2015)

Legge regionale 27 gennaio 2015, n. 3

“Norme per la salvaguardia degli habitat costieri di interesse comunitario”

(Bur Puglia n. 16 del 30 gennaio 2015)

Legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4

“Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), come modificato dall'articolo 28 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3. Ulteriore proroga termini”

(Bur Puglia n. 16 del 30 gennaio 2015)

Legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5

“Costituzione del diritto di usufrutto sugli autobus di proprietà regionale in servizio di trasporto pubblico locale”

(Bur Puglia n. 16 del 30 gennaio 2015)

¹ Il dato comprende oltre le 8 leggi derivanti da proposte presentate nel periodo considerato anche n. 17 leggi derivanti da proposte presentate nel 2014.

Legge regionale 27 gennaio 2015, n. 6

“Abrogazione della legge regionale 20 maggio 2014, n. 27 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato)”

(Bur Puglia n. 16 del 30 gennaio 2015)

Legge regionale 10 marzo 2015, n. 7

“Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)”

(Bur Puglia n. 36 del 13 marzo 2015)

Legge regionale 23 marzo 2015, n. 8

“Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109”

(Bur Puglia n. 43 del 27 marzo 2015)

Legge regionale 23 marzo 2015, n. 9

“Autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi realizzati ai sensi dell’articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica)”

(Bur Puglia n. 43 del 27 marzo 2015)

Legge regionale 23 marzo 2015, n. 10

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”

(Bur Puglia n. 43 del 27 marzo 2015)

Legge regionale 23 marzo 2015, n. 11

“Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012, n. 40 (Boschi didattici della Puglia)”

(Bur Puglia n. 43 del 27 marzo 2015)

Legge regionale 23 marzo 2015, n. 12

“Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell’impegno”¹

(Bur Puglia n. 43 del 27 marzo 2015)

Legge regionale 23 marzo 2015, n. 13

“Disciplina del pescaturismo e dell’ittiturismo”

(Bur Puglia n. 43 del 27 marzo 2015)

Legge regionale 7 aprile 2015, n. 14

“Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”

(Bur Puglia n. 51 del 13 aprile 2015)

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15

“Disposizioni urgenti in materia di politiche agricole”

(Bur Puglia n. 53 *suppl.* del 15 aprile 2015)

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 16

“Misure per l’applicazione nell’anno 2015 dell’articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38”

(Bur Puglia n. 53 *suppl.* del 15 aprile 2015)

¹ La legge è stata impugnata dal Governo con Delibera C.d.M. del 18-05-2015

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17
“Disciplina della tutela e dell’uso della costa”¹
(Bur Puglia n. 53 *suppl.* del 15 aprile 2015)

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 18
“Interventi per favorire la pari opportunità, mediante facilitazioni all’utilizzo da parte dei cittadini con disabilità, del sistema self-service presso i distributori di carburante”
(Bur Puglia n. 53 *suppl.* del 15 aprile 2015)

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 19
“Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)”
(Bur Puglia n. 53 *suppl.* del 15 aprile 2015)

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 20
“Norme in materia di composizione dei collegi sindacali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale”
(Bur Puglia n. 53 *suppl.* del 15 aprile 2015)

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 21
“Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 24164/2014”
(Bur Puglia n. 53 *suppl.* del 15 aprile 2015)

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 22
“Integrazione alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia)”
(Bur Puglia n. 53 *suppl.* del 15 aprile 2015)

Legge regionale 16 aprile 2015, n. 23
“Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17”
(Bur Puglia n. 56 *suppl.* del 22 aprile 2015)

Legge regionale 16 aprile 2015, n. 24
“Codice del commercio”²
(Bur Puglia n. 56 *suppl.* del 22 aprile 2015)

Legge regionale 16 aprile 2015, n. 25
“Misure di prevenzione, solidarietà e incentivazione finalizzate al contrasto e all’emersione della criminalità organizzata e comune nelle forme dell’usura e dell’estorsione”
(Bur Puglia n. 56 *suppl.* del 22 aprile 2015)

¹ La legge è stata impugnata dal Governo con Delibera C.d.M. del 11-06-2015

² La legge è stata impugnata dal Governo con Delibera C.d.M. del 19-06-2015

3. PROSPETTI RIEPILOGATIVI LEGGI REGIONALI GENNAIO – MAGGIO 2015

Legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1

“Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Valorizzazione beni culturali e ambientali
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 5 N.ro commi 11 N.ro caratteri 4.811
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	48 giorni; 1 seduta

Legge regionale 27 gennaio 2015, n. 2

“Norme per la conoscenza, la valorizzazione e il recupero dei trabucchi”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Valorizzazione beni culturali e ambientali
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 3 N.ro commi 7 N.ro caratteri 3.508
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	48 giorni; 1 seduta

Legge regionale 27 gennaio 2015, n. 3

“Norme per la salvaguardia degli habitat costieri di interesse comunitario”

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione della natura e dell'ambiente (governo del territorio)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale (Ufficio di presidenza)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 3 N.ro commi 4 N.ro caratteri 2.133
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	48 giorni; 1 seduta

Legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4

“Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), come modificato dall'articolo 28 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3. Ulteriore proroga termini”

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Risorse idriche e difesa del suolo
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 1.227
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	47 giorni; 1 seduta

Legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5

“Costituzione del diritto di usufrutto sugli autobus di proprietà regionale in servizio di trasporto pubblico locale”

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Trasporti
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 3 N.ro caratteri 1.870
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	7 giorni; 1 seduta

Legge regionale 27 gennaio 2015, n. 6

“Abrogazione della legge regionale 20 maggio 2014, n. 27 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato)”

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica (governo del territorio)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 673
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di semplificazione normativa (legge di abrogazione generale)
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	7 giorni; 1 seduta

Legge regionale 10 marzo 2015, n. 7

“Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)”

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Sistema di elezione del C.R. e del Presidente della G.R.
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 122 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale (Ufficio di presidenza)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 10 N.ro commi 11 N.ro caratteri 38.592
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	4 giorni; 2 sedute

Legge regionale 23 marzo 2015, n. 8

“Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Agricoltura e foreste (tutela/valorizzazione patrimonio tartuficolo)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 23 N.ro commi 86 N.ro caratteri 29.496
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	98 giorni; 1 seduta

Legge regionale 23 marzo 2015, n. 9

“Autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi realizzati ai sensi dell’articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica)”

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica (edilizia residenziale pubblica)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 3 N.ro caratteri 1.169
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	56 giorni; 1 seduta

Legge regionale 23 marzo 2015, n. 10

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 1.643
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	5 giorni; 1 seduta

Legge regionale 23 marzo 2015, n. 11

“Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012, n. 40 (Boschi didattici della Puglia)”

MACROSETTORE:	Sviluppo e attività produttive
MATERIA:	Agricoltura e foreste
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 8 N.ro commi 8 N.ro caratteri 2.947
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	30 giorni; 1 seduta

Legge regionale 23 marzo 2015, n. 12

“Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell’impegno”
(Bur Puglia n. 43 del 27 marzo 2015)

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Contrasto all’illegalità
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 16 N.ro commi 49 N.ro caratteri 21.258
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	19 giorni; 1 seduta

Legge regionale 23 marzo 2015, n. 13

“Disciplina del pescaturismo e dell’ittiturismo”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Pesca e itticoltura
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 9 N.ro commi 52 N.ro caratteri 27.826
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	98 giorni; 1 seduta

Legge regionale 7 aprile 2015, n. 14

“Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”

MACROSETTORE:	Multisettores
MATERIA:	Multimateria
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Mista (ex art. 117, commi 3 e 4, della Costituzione)
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 8 N.ro commi 10 N.ro caratteri 10.069
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	6 giorni; 1 seduta

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15

“Disposizioni urgenti in materia di politiche agricole”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Agricoltura e foreste
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 5 N.ro commi 5 N.ro caratteri 7.684
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	3 giorni; 1 seduta

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 16

“Misure per l’applicazione nell’anno 2015 dell’articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38”

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Tributi
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 3 N.ro commi 6 N.ro caratteri 3.835
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	16 giorni; 1 seduta

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17

“Disciplina della tutela e dell’uso della costa”

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica (demanio marittimo/governo del territorio)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 18 N.ro commi 89 N.ro caratteri 27.772
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	9 giorni; 1 seduta

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 18

“Interventi per favorire la pari opportunità, mediante facilitazioni all’utilizzo da parte dei cittadini con disabilità, del sistema self-service presso i distributori di carburante”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela dei consumatori (con disabilità)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 4 N.ro commi 6 N.ro caratteri 2.252
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	1 giorno ¹ ; 1 seduta

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 19

“Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)”

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica (governo del territorio)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 4.834
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	4 giorni; 2 sedute

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 20

“Norme in materia di composizione dei collegi sindacali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute (strutture del Servizio sanitario regionale)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 2 N.ro caratteri 1.307
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	7 giorni; 1 seduta

¹ La proposta di legge è stata iscritta all'ordine del giorno del Consiglio ai sensi dell'art. 17 del Regolamento interno del Consiglio.

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 21

“Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 24164/2014”

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio (Contabilità regionale)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 2 N.ro caratteri 891
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	4 giorni; 1 seduta

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 22

“Integrazione alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia)”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Servizi sociali
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 6.660
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	7 giorni; 1 seduta

Legge regionale 16 aprile 2015, n. 23

“Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17”

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione ambiente, tutela dagli inquinamenti (governo territorio)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 5 N.ro commi 5 N.ro caratteri 7.544
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	28 giorni; 2 sedute

Legge regionale 16 aprile 2015, n. 24

“Codice del commercio”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Commercio, fiere e mercati
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 64 N.ro commi 276 N.ro caratteri 109.020
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	11 giorni; 1 seduta

Legge regionale 16 aprile 2015, n. 25

“Misure di prevenzione, solidarietà e incentivazione finalizzate al contrasto e all’emersione della criminalità organizzata e comune nelle forme dell’usura e dell’estorsione”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Contrasto all’illegalità (usura ed estorsione)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 10 N.ro commi 38 N.ro caratteri 26.247
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	3 giorni; 1 seduta

4. ANALISI DELLE LEGGI REGIONALI GENNAIO – MAGGIO 2015

Nelle tabelle di questo paragrafo le 25 leggi prodotte nel periodo gennaio-maggio 2015 vengono analizzate in base agli stessi elementi presi in considerazione nell'esame della produzione legislativa dell'anno 2014 e nei precedenti Rapporti.

Tab. 1 - Distribuzione delle leggi 2015 – IX legislatura per macrosettore

MACROSETTORE	NUMERO LEGGI
Ordinamento istituzionale	1
Sviluppo economico e attività produttive	5
Territorio, ambiente e infrastrutture	8
Servizi alla persona e alla comunità	7
Finanza regionale	3
Multisetto	1
Totale	25

Tab. 2 Distribuzione delle leggi 2015 – IX legislatura per materia all'interno dei macrosettori

MATERIA	n. leggi
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	1
<i>Sistema di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale</i>	1
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' ATTIVITA' PRODUTTIVE	5
<i>Commercio, fiere e mercati</i>	1
<i>Agricoltura e foreste</i>	3
<i>Pesca e itticoltura</i>	1
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	8
<i>Territorio e urbanistica</i>	4
<i>Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti</i>	2
<i>Risorse idriche e difesa del suolo</i>	1
<i>Trasporti</i>	1
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	7
<i>Tutela della salute</i>	1
<i>Servizi sociali</i>	1
<i>Valorizzazione dei beni culturali e ambientali</i>	2
<i>Tutela degli utenti e dei consumatori (con disabilità)</i>	1
<i>Contrasto all'illegalità /all'usura/all'estorsione</i>	2
FINANZA REGIONALE	3
<i>Bilancio</i>	2
<i>Tributi</i>	1
MULTISETTORE	1
<i>Multimateria</i>	1
totale	25

Tab. 3 - Distribuzione delle leggi 2015 – IX legislatura secondo la commissione referente

COMMISSIONE	N. LEGGI
I Programmazione, Bilancio, Finanze e Tributi	2
II Affari Generali, Personale e Struttura degli Uffici Regionali e di Enti Regionali, Polizia Urbana e Rurale, Tempo libero, Sport, Pesca sportiva e Caccia	0
III Assistenza Sanitaria, Servizi Sociali	3
IV Industria, Commercio, Artigianato, Turismo e Industria Alberghiera, Agricoltura e Foreste, Pesca Professionale, Acquacoltura	6
V Ecologia, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali, Difesa del suolo, Risorse Naturali, Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Edilizia Residenziale	9
VI Politiche Comunitarie, Lavoro e Formazione Professionale, Istruzione, Cultura, Cooperazione, Emigrazione, Immigrazione	3
VII Statuto, Regolamenti, Riforme Istituzionali, Rapporti Istituzionali, Sistema delle Autonomie Locali	1
III, IV e VI congiunte	1
Totale	25

Tab. 4 - Distribuzione delle leggi 2015 – IX legislatura secondo il soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	NUMERO DI LEGGI
Giunta regionale	18
Consiglio regionale	7
Totale	25

Tab. 5 – Distribuzione delle leggi 2015 – IX legislatura per classi numeriche di giorni dedicati all'approvazione in base al soggetto proponente

INIZIATIVA CLASSI N. GIORNI	Giunta	Consiglio	Totale
	numero di leggi	numero di leggi	numero di leggi
1- 30	12	6	18
31 - 90	4	1	5
91 - 180	2	0	2
181 – 360	0	0	0
oltre 360	0	0	0
Totale	18	7	25

Tab. 6 - Distribuzione delle leggi 2015 – IX legislatura per tipologia normativa

TIPOLOGIA NORMATIVA	NUMERO LEGGI
Leggi di settore	14
Leggi di manutenzione normativa	7
Leggi di bilancio	3
Leggi di semplificazione normativa	1
Totale	25

Tab. 7 - Distribuzione delle leggi 2015 – IX legislatura secondo la tecnica di redazione

TECNICA REDAZIONALE	NUMERO DI LEGGI
Testo nuovo	18
Novella	7
Totale	25

Tab. 8 - Distribuzione delle leggi 2015 – IX legislatura secondo la potestà legislativa esercitata

POTESTÀ LEGISLATIVA	NUMERO LEGGI
Potestà concorrente	13
Potestà regionale residuale	11
Mista	1
Totale	25

Tab. 9 - Leggi 2015 – IX legislatura. Numero ed esito degli emendamenti presentati in Aula per ciascuna legge secondo il soggetto proponente

Leggi regionali interessate da attività emendativa in Aula	Proponenti	Numero emendamenti presentati	Numero emendamenti approvati
Legge regionale 27 gennaio 2015, n. 2	Giunta/Magg./Opposiz.	1	1
	Totale	1	1
Legge regionale 10 marzo 2015, n. 7	Maggioranza	24	0
	Maggioranza/Opposizione	38	33
	Opposizione	41	2
	Totale	103	35
Legge regionale 23 marzo 2015, n. 12	Maggioranza	2	2
	Maggioranza/Opposizione	1	1
	Totale	3	3
Legge regionale 7 aprile 2015, n. 14	Giunta	3	2
	Giunta e Maggioranza	3	1
	Giunta/Magg./Opposiz.	1	0
	Giunta e Opposizione	1	0
	Maggioranza	8	0
	Maggioranza/Opposizione	6	1
	Opposizione	23	2
	Totale	45	6
Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17	Giunta/Magg./Opposiz.	8	8
	Maggioranza	1	1
	Maggioranza/Opposizione	4	0
	Opposizione	2	0
	Totale	15	9
Legge regionale 10 aprile 2015, n. 19	Giunta e Maggioranza	2	2
	Giunta/Magg./Opposiz.	1	1
	Maggioranza	1	1
	Totale	4	4
Legge regionale 10 aprile 2015, n. 22	Maggioranza	1	1
	Totale	1	1
Legge regionale 16 aprile 2015, n. 23	Maggioranza	2	0
	Opposizione	3	0
	Totale	5	0
Legge regionale 16 aprile 2015, n. 24	Giunta	2	2
	Totale	2	2
Legge regionale 16 aprile 2015, n. 25	Giunta	3	3
	Totale	3	3
Totale generale		182	64

Tab. 10 - Leggi 2015- IX legislatura.

Riepilogo esito degli emendamenti presentati in Aula sulla base del soggetto proponente

Proponenti	Presentati	Approvati
Giunta	8	7
Giunta e Maggioranza	5	3
Giunta, Maggioranza e Opposizione	11	10
Giunta e Opposizione	1	0
Maggioranza	39	5
Maggioranza e Opposizione	49	35
Opposizione	69	4
Totale	182	64

Tab. 11 - Distribuzione delle leggi 2015 – IX legislatura secondo le modalità di approvazione in Aula

MODALITÀ DI APPROVAZIONE	NUMERO LEGGI
all'unanimità	10
a maggioranza	15
Totale	25
con emendamenti	10
senza emendamenti	15
Totale	25

5. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2015 - LA MANUTENZIONE LEGISLATIVA

LEGGE ABROGATA

LEGGE MODIFICATA

REGOLAMENTO ABROGATO

LEGENDA

Legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4

l. r. 1/2005	=====	=====	=====	=====	=====
--------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 27 gennaio 2015, n. 6

l. r. 27/2014	=====	=====	=====	=====	=====
---------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 10 marzo 2015, n. 7

l. r. 2/2005	=====	=====	=====	=====	=====
--------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 23 marzo 2015, n. 8

l. r. 13/2003	=====	=====	=====	=====	=====
---------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 23 marzo 2015, n. 11

l. r. 40/2012	=====	=====	=====	=====	=====
---------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 7 aprile 2015, n. 14

l. r. 4/2007	l. r. 37/2014	l. r. 23/2013	l. r. 18/2014	l. r. 17/2007	l. r. 24/2012
l. r. 45/2012	l. r. 2/2005	=====	=====	=====	=====

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15

l. r. 4/2012	l. r. 18/2000	l. r. 20/1999	l. r. 18/1999	=====	=====
--------------	---------------	---------------	---------------	-------	-------

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17

l. r. 17/2006	=====	=====	=====	=====	=====
---------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 19

l. r. 20/2009	=====	=====	=====	=====	=====
---------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 22

l. r. 19/2006	=====	=====	=====	=====	=====
---------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 16 aprile 2015, n. 23

l. r. 7/1999	=====	=====	=====	=====	=====
--------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 16 aprile 2015, n. 25

l. r. 7/2006	r. r. 25/2007	=====	=====	=====	=====
--------------	---------------	-------	-------	-------	-------

Complessivamente le leggi regionali approvate nel periodo gennaio-maggio 2015 hanno abrogato 4 leggi ed un regolamento e modificato n. 18 leggi

6. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2015- LE LEGGI REGIONALI IMPUGNATE DAL GOVERNO

Delle 25 leggi promulgate nel periodo gennaio/giugno 2015 tre leggi, pari a circa il 12%, sono state impugnate dal Governo centrale.

ESTREMI LEGGE	TITOLO	RICORRENTE	RICORSO
12/2015	Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell'impegno	Presidente Consiglio dei Ministri	Pendente
17/2015	Disciplina della tutela e dell'uso della costa	Presidente Consiglio dei Ministri	Pendente
24/2015	Codice del commercio	Presidente Consiglio dei Ministri	Pendente

6.1. LE DELIBERE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI IMPUGNAZIONE

Si riportano qui di seguito i testi delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri di impugnazione.

Delibera C.d.M. del:18-05-2015

Legge regionale Puglia n. 12 del 23-03-2015 "Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell'impegno"

Settore: Politiche socio sanitarie e culturali

Ricorso alla Corte Costituzionale

Motivi dell'impugnativa:

La legge della Regione Puglia 23 marzo 2015, n. 12, recante "Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell'impegno", presenta i seguenti profili d'illegittimità costituzionale:

1) l'art. 7 che disciplina il diritto di collocamento obbligatorio delle vittime della mafia , della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere, al comma 1, dà attuazione al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), prevedendo l'assunzione nei ruoli regionali di tali soggetti per chiamata diretta e personale e con livello contrattuale e qualifica corrispondenti al titolo di studio posseduto. Tale disposizione contrasta con quanto disposto dall'art. 1 della menzionata legge n. 407/1998 che, al comma 2, prevede che, ai fini dell'assunzione del personale avente diritto al collocamento obbligatorio, sia espletata di una prova di idoneità e sia rispettato il limite del dieci per cento del numero di vacanze nell'organico.

- Il comma 3 del medesimo art. 7, individua, quali beneficiari del diritto al collocamento, soggetti ulteriori rispetto a quelli individuati dal predetto art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998, che indica quali destinatari del beneficio il coniuge, i figli superstiti e i fratelli conviventi e a carico dei soggetti deceduti.

- Il comma 5 dell'art. 7 prevede che il collocamento obbligatorio sia attuato anche dagli enti e agenzie istituiti o comunque dipendenti o controllati dalla Regione Puglia, dalle società di capitale dalla stessa interamente partecipate, nonché dalle aziende e unità sanitarie locali. Tale previsione, nell'ampliare la portata dei beneficiari, contrasta con la circolare del Dipartimento della funzione pubblica 14 novembre 2003, n. 2 (applicativa anche della legge n.407/1998) in materia di "Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Assunzioni obbligatorie presso amministrazioni pubbliche" la quale precisa che i soggetti tenuti a effettuare l'assunzione di appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della

criminalità organizzata sono solo le pubbliche amministrazioni individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Pertanto l'art. 7, commi 1, 3 e 5, della legge regionale in esame, nel derogare alle disposizioni statali recate dalla suddetta legge n. 407/1998, viola l'art. 117, secondo comma, lettere l) e o), della Costituzione, che attribuisce rispettivamente le materie dell'ordinamento civile e della previdenza sociale, nei cui ambiti rientra il collocamento obbligatorio, alla competenza esclusiva dello Stato. La medesima norma regionale viola, inoltre, i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

- l'art. 8, che disciplina i permessi retribuiti dei lavoratori subordinati assunti in quanto vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere, al comma 1, riconosce a tali lavoratori il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un numero massimo di cento ore annue al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere. Il comma 3 del medesimo articolo 8 stabilisce, altresì, che le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 1 sono retribuite quali normali ore di lavoro, anche ai fini previdenziali. Poiché la materia delle assenze dal posto di lavoro, nel cui ambito rientrano i permessi retribuiti concessi dalle disposizioni in esame, è riservata alla contrattazione collettiva, le disposizioni contenute nell'art. 8 si pongono in contrasto con le norme del titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentanza sindacale) del d.lgs. n. 165/2001, che indica le procedure da seguire in sede di contrattazione e l'obbligo del rispetto della normativa contrattuale. Le disposizioni regionali in esame pertanto violano l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi). Le disposizioni regionali in esame violano, altresì, il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione in quanto il personale avente le medesime caratteristiche, collocato presso altre PP.AA., si troverebbe di fronte a una diversa e deteriore posizione rispetto alla possibilità di fruire dei predetti permessi.

Per i motivi esposti le disposizioni regionali indicate devono essere impugnate innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

Delibera C.d.M. del:11-06-2015

Legge regionale Puglia n. 17 del 10-04-2015 "Disciplina della tutela e dell'uso della costa"

Settore: Politiche infrastrutturali

Ricorso alla Corte Costituzionale

Motivi dell'impugnativa:

La legge regionale in esame risulta censurabile per alcune disposizioni che, determinando restrizioni o distorsioni della concorrenza e risultando in contrasto con principi dell'ordinamento comunitario, presentano profili di incostituzionalità per violazione dell'art. 117, comma 1 e comma 2, lettera e), della Costituzione.

In particolare, sono censurabili le norme contenute nell'articolo 14, commi 8 e 9, relativi alle concessioni demaniali. Più precisamente, il comma 8 consente al Comune di confermare (salvo i casi di revoca/decadenza) la titolarità di almeno il 50 per cento delle aree demaniali in concessione e di individuare aree demaniali da assegnare direttamente (variazione/traslazione) ai titolari di concessioni divenute in contrasto con il Piano Comunale delle Coste (PCC); il comma 9 "salvaguarda le concessioni in essere fino alla scadenza del termine della proroga" al 31 dicembre 2015, prevista dall'art. 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009. La prevista conferma della titolarità di cui al citato comma 8 determina, potenzialmente anche per tutte le concessioni demaniali da riassegnare sulla base del nuovo PCC, un vantaggio competitivo rispetto al concessionario esistente, così come derivava dal diritto di insistenza previsto dall'art. 37, comma 2 del Codice della navigazione, abrogato a seguito di una procedura di infrazione comunitaria. Inoltre, il comma 9 proroga automaticamente al 31 dicembre 2015 le concessioni

in scadenza nelle more di attuazione/adeguamento della nuova normativa regionale, sulla base di una disposizione - l'art. 1, comma 18 del d.l. n. 194/2009 -, che in considerazione della sua contrarietà ai principi della concorrenza, ha portato l'Italia a subire una procedura di infrazione complementare e forma oggetto di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia (causa C-67/15). In entrambi i casi, l'art. 14 della legge regionale in questione disattende, quindi, l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi), che vieta forme di rinnovo automatico o preferenza nella selezione del concessionario.

Le gare bandite per attribuire la titolarità di concessioni demaniali devono garantire la più ampia partecipazione di soggetti interessati al processo di selezione, anche attraverso la definizione di una durata della concessione che dovrebbe essere ragionevole e andrebbe di regola giustificata sulla base di valutazioni tecniche, economiche e finanziarie. In particolare con riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, la durata delle concessioni non deve necessariamente essere parametrata al periodo di recupero degli investimenti necessari per lo svolgimento dell'attività, in quanto, al momento della gara, il valore degli investimenti già effettuati dal concessionario può ben essere posto a base d'asta. Una durata eccessivamente lunga della concessione rispetto all'entità degli investimenti potrebbe, infatti, essere suscettibile di attribuire un ingiustificato vantaggio concorrenziale all'aggiudicatario della concessione, a danno dei potenziali operatori concorrenti, impedendo all'amministrazione medesima di conseguire i vantaggi di efficienza derivanti da una maggiore alternanza, nel tempo, nella gestione delle risorse demaniali. Il citato art. 12 della Direttiva 2006/123/CE espressamente chiarisce che l'autorizzazione/concessione "è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami". Sono, quindi, precluse forme di rinnovo automatico e/o di preferenza del concessionario uscente (c.d. diritto di insistenza). I principi proconcorrenziali della Direttiva Servizi si ritrovano anche nella Direttiva 2014/23/UE (c.d. Direttiva Concessioni), in quanto entrambe prevedono che le concessioni siano assegnate a seguito di selezioni pubbliche, trasparenti e non discriminatorie, abbiano una durata limitata, non eccessivamente lunga e proporzionata agli investimenti. Con specifico riferimento alla durata, quindi, emerge chiaramente l'importanza che essa sia adeguatamente limitata, al fine di non precludere l'accesso al mercato e di non ostacolare la libera concorrenza. Forme di rinnovo automatiche e/o di preferenza del concessionario esistente contrastano con tale obiettivo, andando così a violare l'art. 117, comma 1 della Costituzione, che impone anche alle Regioni il rispetto degli obblighi comunitari nell'esercizio del potere legislativo, e lo stesso articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza.

Per questi motivi le sopradescritte norme regionali devono essere impugnate ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione."

Delibera C.d.M. del:19-06-2015

Legge regionale Puglia n. 17 del 16-04-2015 "Codice del commercio"

Settore: Politiche infrastrutturali

Ricorso alla Corte Costituzionale

Motivi dell'impugnativa:

Con la legge regionale 16 aprile 2015, n. 24, "Codice del commercio", la Regione Puglia detta una organica disciplina del comparto commercio.

La legge regionale de qua presenta profili di illegittimità costituzionale in relazione alle disposizioni contenute negli articoli 9, comma 4, 13, comma 7 lettere a) e c), 17, commi 3 e 4, 18 e 45, per i motivi di seguito specificati.

1) L'art. 9, comma 4, prevede che "La Regione e i comuni promuovono accordi volontari fra operatori volti a garantire che gli orari delle attività commerciali concorrano al rispetto e all'attuazione delle disposizioni di cui ai capi I e VII della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della

paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città) e dell'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)".

Entrambe le disposizioni richiamate dalla norma regionale prevedono il potere del Comune di organizzare gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali.

Analogamente, l'art. 13, comma 7 della legge regionale Puglia 24/2015, prevede che nell'ambito degli strumenti di promozione del Commercio, i Comuni possono adottare dei progetti di valorizzazione commerciale attraverso i quali intervenire proprio "in materia di orari di apertura [...]" (comma 7, lett. c). Tali previsioni risultano in contrasto con quanto stabilito dall'art. 31 del D.L. n. 201/2011 (c.d. decreto Salva Italia) che, modificando l'art. 3, comma 1, lett. d-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. decreto Bersani), ha disposto che "le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte, tra l'altro, senza i seguenti limiti e prescrizioni: [...] d) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio". A seguito della novella, la normativa nazionale prevede, dunque, che le attività commerciali non possano essere soggette a nessun limite in materia di orari di apertura e chiusura.

Inoltre la previsione contenuta nel medesimo art. 9, comma 4, promuovendo esplicitamente la conclusione di accordi tra gli operatori, volte a creare un coordinamento consapevole tra gli esercenti su una variabile concorrenziale (quali appunto gli orari di apertura e chiusura), legittima intese che risultano invece potenzialmente vietate ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 287/1990, che pone il divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza.

Le citate norme regionali, pertanto, si pongono in evidente contrasto con i principi di liberalizzazione di cui al D.L. n. 201/2011 (cd. decreto Salva Italia) nonché con il generale divieto di intese restrittive della concorrenza contenuto nell'art. 2 della Legge n. 287/1990 e nell'art. 101 del TFUE e, pertanto, presentano profili di incostituzionalità per violazione dell'art. 117, comma 1, della Costituzione, che impone il rispetto degli obblighi comunitari nell'attività legislativa anche delle Regioni, e 117 comma 2, lettera e), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza legislativa in materia di tutele della concorrenza.

2) L'art. 13, comma 7, lett. a), dispone che, nell'ambito dei progetti di valorizzazione commerciale, i Comuni possano prevedere il divieto di vendita di particolari merceologie o settori merceologici. Tale limitazione merceologica è vietata dall'art. 3 della Legge n. 148/2011 e dall'art. 34 della Legge n. 214/2011. Infatti, l'art. 3, comma 9, lett. f) della Legge n. 148/2011 e l'art. 34, comma 3, lett. d) della Legge n. 214/2011 hanno sancito l'abrogazione di qualsiasi restrizione, tra cui la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti.

Il legislatore nazionale con una serie meditata, progressiva e graduale di interventi, ha da tempo avviato un processo di ri-regolazione delle attività economiche, passando da una disciplina pianificatoria ad una completa liberalizzazione (art. 31 Legge n. 214/2011 e art. 1 Legge n. 27/2012), disponendo l'abrogazione di norme che a vario titolo e in diverso modo prevedono limitazioni, condizioni o divieti che ostacolano l'iniziativa economica o frenano l'ingresso nel mercato di nuovi operatori.

In questo contesto, l'intervento normativo regionale eccede dalle competenze regionali, andando ad incidere direttamente sul confronto concorrenziale e sull'assetto del mercato; oltre a vincolare e aggravare, in luogo di semplificare, l'esercizio dell'attività commerciale, perché introduce a danno della libertà di iniziativa economica, limiti inutili, gravosi e non previsti nella Costituzione.

Su questo punto specifico, la Corte Costituzionale, più volte chiamata a pronunciarsi sull'obbligo degli Enti locali di adeguare i propri ordinamenti ai principi di liberalizzazione e semplificazione delle attività economiche (art. 1 Legge n. 27/2012), ha affermato che, affinché l'obiettivo perseguito dal legislatore possa ottenere gli effetti sperati, in termini di snellimento degli oneri gravanti sull'esercizio dell'attività economica, occorre che l'azione di tutte le pubbliche amministrazioni -centrali, regionali e locali-sia improntata ai medesimi principi, per evitare che le riforme introdotte a un determinato livello di governo siano, nei fatti, vanificate dal diverso orientamento dell'uno o dell'altro degli ulteriori enti che compongono l'articolato sistema delle autonomie (Corte Cost., 23 gennaio 2013 n. 8).

La norma regionale dunque, risolvendosi nella surrettizia reintroduzione di limitazioni già abrogate dal legislatore statale nell'esercizio della propria competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza, contrasta con le disposizioni statali sopra richiamate e conseguente viola l'art. 117, comma 2, lett. e) Cost.

3) L'art. 17, commi 3 e 4, dispone, rispettivamente, che l'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l'ampliamento della superficie di una media o grande struttura di vendita siano soggetti ad autorizzazione commerciale e che l'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l'ampliamento di un Centro Commerciale o di un'Area Commerciale Integrata necessitano di

autorizzazione per l'intero Centro e di autorizzazione o SCIA (a seconda della dimensione) per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti nel Centro Commerciale .

Dette disposizioni si pongono in netto contrasto con principi di semplificazione e liberalizzazione espressi:

- dall'art 19 legge n. 241/1990, come modificato dall'art. 13, comma 1, D.L. 22 giugno 2012 n. 83, in base al quale ogni atto di autorizzazione o licenza per l'esercizio di un'attività commerciale, imprenditoriale, è sostituito dalla SCIA presentata dall'interessato;
- dagli artt. 31 e 34 della Legge n. 214/2011 e dall'art. 1 della Legge n. 27/2012 che, in un'ottica di semplificazione, hanno abolito i regimi autorizzativi espressi, con la sola esclusione degli interessi pubblici più sensibili indicati dalla Direttiva n. 123/2006/CE.

Le citate norme statali introducono una sostanziale liberalizzazione per cui i regimi autorizzatori non costituiscono più la regola, ma un'ipotesi del tutto residuale, in quanto possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

Pertanto, considerato che, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 164/2012, la disciplina della SCIA, con il principio di semplificazione ad esso sotteso, ha un ambito applicativo diretto alla generalità dei cittadini e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m) Cost), le norme regionali in esame risultano violare detta competenza statale.

Inoltre, poiché la Corte Costituzionale ha recentemente affermato nella sentenza n. 125/2014, la portata abrogativa e la immediata vincolatività dei principi di liberalizzazione contenuti nell'art. 31 della Legge n. 214/2011 e nell'art. 1 della Legge n. 27/2012, ribadendo ancora una volta l'illegittimità costituzionale di quelle norme regionali che si prestano a reintrodurre limiti e vincoli in contrasto con la normativa statale di liberalizzazione, le previsioni regionali in esame risultano invasive della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela e concorrenza e violano, quindi, l'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione.

4) L'art. 18 prevede che i comuni individuino le aree idonee all'insediamento di strutture commerciali attraverso i propri strumenti urbanistici, in conformità alle finalità di cui all'articolo 2, con particolare riferimento al dimensionamento della funzione commerciale nelle diverse articolazioni previste all'articolo 16. L'insediamento di grandi strutture di vendita e di medie strutture di vendita di tipo M3, è consentito solo in aree idonee sotto il profilo urbanistico e oggetto di piani urbanistici attuativi anche al fine di prevedere le opere di mitigazione ambientale, di miglioramento dell'accessibilità e/o di riduzione dell'impatto socio economico, ritenute necessarie.

La predeterminazione per legge regionale, di nuovi divieti di localizzazione - essendo avulsa da una verifica del territorio e non essendo previste forme di coinvolgimento, di partecipazione popolare e senza neppure le garanzie del giusto procedimento- non può essere sussunta nell'esercizio del potere di pianificazione urbanistica ma opera solo come limite allo sviluppo del commercio, con conseguente sua ragione di contrasto con gli artt. 3, 41 e 97 Cost., oltre che con l'ordinamento comunitario (con conseguente violazione dell'art. 117, comma 1 Cost. in relazione alla Direttiva 123/2006/CE).

Le disposizioni regionali si risolvono in vere e proprie norme di programmazione economica e territoriale, che limitano e condizionano l'insediamento di nuove attività commerciali e che, per tale ragione, si pongono in netto contrasto con gli artt. 31, comma 2 e 34, comma 3 della Legge n. 214/2011 e con l'art. 1 della Legge n. 27/2012.

La norma regionale dunque, ponendosi in contrasto con gli artt. 31 e 34 della Legge n. 214/2011 e con l'art. 1 della Legge n. 27/2012, viola quindi l'art. 117, comma 1, che impone il rispetto degli obblighi comunitari nell'attività legislativa anche delle Regioni, e 117 comma 2, lettera e), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza legislativa in materia di tutele della concorrenza.

5) L'art. 45, in materia di impianti di distribuzione di carburante, prevede che: "tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno di un prodotto ecocompatibile GPL o metano, a condizione che non vi siano ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo". La norma regionale introduce, dunque, una barriera all'accesso al mercato della distribuzione di carburanti in rete rappresentata dall'obbligo asimmetrico (solo ai nuovi entranti) di fornire almeno un prodotto ecocompatibile. Per questo motivo, la norma è suscettibile di restringere la concorrenza. Gli obblighi asimmetrici limitano l'accesso al mercato di nuovi operatori, facendo ricadere su questi ultimi degli oneri che non operano in capo agli incumbent del mercato. Peraltro, l'imposizione di tali obblighi non è giustificabile anche nell'ottica del perseguimento di obiettivi di interesse generale quali la tutela ambientale dal momento che, come detto, si tratta di vincoli che interessano soltanto i nuovi impianti.

La previsione regionale si pone infatti in contrasto con quanto disposto dal comma 5 dell'art. 17 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale, ha modificato l'art. 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133. La citata norma statale, infatti, prevede che, al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati, tra l'altro, all'obbligo della erogazione "di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo". La norma nazionale dunque pone un divieto condizionato circa l'offerta contestuale di più tipologie di carburanti (in altri termini, la restrizione è vietata se comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali), mentre quella adottata dalla Regione con la norma in esame impone la restrizione salvo che "non vi siano ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo". Nel primo caso, dunque, l'obbligo asimmetrico rappresenta l'eccezione (sarà l'Ente a dover dimostrare la proporzionalità della restrizione) mentre nel secondo caso rappresenta la regola (sarà il richiedente l'autorizzazione che dovrà dimostrare la non proporzionalità della restrizione). La disposizione regionale quindi determina una potenziale restrizione della concorrenza con riferimento al citato art. 83bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, risultando in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

Per questi motivi le norme sopra indicate devono essere impugnate ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione

7. I REGOLAMENTI REGIONALI

Nel periodo gennaio – maggio 2015 sono stati emanati gli ultimi regolamenti regionali della IX legislatura, pari a 17. Essi sono elencati, completi degli estremi di pubblicazione, nel successivo paragrafo 6.1

Nel paragrafo 6.2 si riportano i prospetti relativi a ciascun regolamento, contenenti tutti gli elementi identificativi dello stesso.

7.1 ELENCO DEI REGOLAMENTI REGIONALI EMANATI

Regolamento regionale 19 gennaio 2015, n. 1

“Apprendistato per la qualifica professionale di I e III livello” emanato in esecuzione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, artt. 3 e 5 e dalla legge regionale del 22 ottobre 2012, n. 31, artt. 3 e 6”

(Bur Puglia n. 11 *suppl.* del 23 gennaio 2015)

Regolamento regionale 26 gennaio 2015, n. 2

“Modifiche al Regolamento Regionale 13 aprile 2007 e s.m.i. ‘Regolamento delle attività in materia di spettacolo (Legge Regionale 29 aprile 2004, n. 6 - Modalità e procedure di attuazione)’”

(Bur Puglia n. 16 del 30 gennaio 2015)

Regolamento regionale 4 febbraio 2015, n. 3

“Articolo 22, legge regionale 5 agosto 2013, n. 24 “Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato pugliese” Regolamento attuativo”

(Bur Puglia n. 23 del 13 febbraio 2015)

Regolamento regionale 17 febbraio 2015, n. 4

“Tecnico competente in acustica ambientale” l. r. n. 3/2014”

(Bur Puglia n. 27 del 20 febbraio 2015)

Regolamento regionale 26 febbraio 2015, n. 5

“L’attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-Legge n. 3267/1923”

(Bur Puglia n. 31 del 2 marzo 2015)

Regolamento regionale 26 febbraio 2015, n. 6

“Regolamento Regionale per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento Regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione). Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive”

(Bur Puglia n. 31 del 2 marzo 2015)

Regolamento regionale 11 marzo 2015, n. 7

“Regolamento Regionale “Disciplina sulle modalità di macellazione aziendale inerenti animali della specie ovina, caprina, bovina e suina”

(Bur Puglia n. 38 *suppl.* del 18 marzo 2015)

Regolamento regionale 11 marzo 2015, n. 8

“Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d’affezione”

(Bur Puglia n. 38 *suppl.* del 18 marzo 2015)

Regolamento regionale 11 marzo 2015, n. 9

“Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico”

(Bur Puglia n. 38 *suppl.* del 18 marzo 2015)

Regolamento regionale 11 marzo 2015, n. 10

“Regolamento sull’organizzazione regionale art. 14 L.R. 28-12-1994 n. 36”

(Bur Puglia n. 38 *suppl.* del 18 marzo 2015)

Regolamento regionale 7 aprile 2015, n. 11

“Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.”

(Bur Puglia n. 51 del 13 aprile 2015)

Regolamento regionale 16 aprile 2015, n. 12

Regolamento regionale “Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste: fabbisogno, autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio, accreditamento, requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici”

(Bur Puglia n. 56 *suppl.* del 22 aprile 2015)

Regolamento regionale 4 giugno 2015, n. 13

“Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo”

(Bur Puglia n. 78 *suppl.* del 3 giugno 2015)

Regolamento regionale 4 giugno 2015, n. 14

“Regolamento per la definizione dei criteri per il riordino della rete Ospedaliera della Regione Puglia e dei modelli di riconversione dell’assistenza ospedaliera in applicazione dell’Intesa Stato-Regioni 10 luglio 2014 - Patto per la Salute 2014-2016”

(Bur Puglia n. 78 *suppl.* del 3 giugno 2015)

Regolamento regionale 4 giugno 2015, n. 15

“Modifiche ed integrazioni al Reg. reg. 9 dicembre 2013, n. 26 recante Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (Attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.)”

(Bur Puglia n. 78 *suppl.* del 3 giugno 2015)

Regolamento regionale 8 giugno 2015, n. 16

“Modifiche al Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 “Regolamento di attuazione della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n.44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) concernente piani e programmi urbanistici comunali”

(Bur Puglia n. 86 del 19 giugno 2015)

Regolamento regionale 22 giugno 2015, n. 17

“Regime Quadro Regionale di Aiuti in esenzione”

(Bur Puglia n. 91 del 26 giugno 2015)

7.2 ANALISI DELLA PRODUZIONE REGOLAMENTARE GENNAIO – MAGGIO 2015

Regolamento regionale 19 gennaio 2015, n. 1

“Apprendistato per la qualifica professionale di I e III livello” emanato in esecuzione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, artt. 3 e 5 e dalla legge regionale del 22 ottobre 2012, n. 31, artt. 3 e 6”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Formazione professionale
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 14 N.ro commi 34 N.ro caratteri 15.437
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 31/2012, articoli 3 e 6)

Regolamento regionale 26 gennaio 2015, n. 2

“Modifiche al Regolamento Regionale 13 aprile 2007 e s.m.i. ‘Regolamento delle attività in materia di spettacolo (Legge Regionale 29 aprile 2004, n. 6 - Modalità e procedure di attuazione)’”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Spettacolo
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 15 N.ro commi 28 N.ro caratteri 9.361
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione l.r. 6/2004 (e in applicazione del Reg. UE n. 651/2014)

Regolamento regionale 4 febbraio 2015, n. 3

“Articolo 22, legge regionale 5 agosto 2013, n. 24 “Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato pugliese” Regolamento attuativo”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Artigianato
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 15 N.ro commi 69 N.ro caratteri 23.384
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 24/2013, art. 22)

Regolamento regionale 17 febbraio 2015, n. 4

“Tecnico competente in acustica ambientale” l. r. n. 3/2014”

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione della natura e dell’ambiente (governo del territorio)
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 8 N.ro commi 0 ¹ N.ro caratteri 11.467
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 3/2014, art. 4)

¹ Gli articoli del testo del regolamento non sono suddivisi in commi numerati. Né risulta agevole una loro individuazione facendo riferimento al numero ordinale.

Regolamento regionale 26 febbraio 2015, n. 5

“L’attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-Legge n. 3267/1923”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Agricoltura e foreste
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 19 N.ro commi 45 N.ro caratteri 11.931
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 18/2000, art. 4, comma 1, lettere f e l)

Regolamento regionale 26 febbraio 2015, n. 6

“Regolamento Regionale per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento Regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione). Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Sostegno per i settori produttivi
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 15 N.ro commi 52 N.ro caratteri 17.908
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 10/2004, art. 1)

Regolamento regionale 11 marzo 2015, n. 7

“Regolamento Regionale “Disciplina sulle modalità di macellazione aziendale inerenti animali della specie ovina, caprina, bovina e suina”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della (servizio veterinario)
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 6 N.ro commi 8 N.ro caratteri 6.891
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 45/2008, art. 7, comma 2)

Regolamento regionale 11 marzo 2015, n. 8

“Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d’affezione”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Polizia mortuaria
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 37 N.ro commi 192 N.ro caratteri 58.125
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 34/2008, art. 2)

Regolamento regionale 11 marzo 2015, n. 9

“Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico”

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Risorse idriche e difesa del suolo
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 30 N.ro commi 106 N.ro caratteri 43.100
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	previsto dal d.lgs. 152/2006, art. 61

Regolamento regionale 11 marzo 2015, n. 10

“Regolamento sull’organizzazione regionale art. 14 L.R. 28-12-1994 n. 36”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute (organizzazione ASL)
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 5 N.ro commi 0 ¹ N.ro caratteri 8.527
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 36/1994, art. 14)

Regolamento regionale 7 aprile 2015, n. 11

“Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Servizi sociali
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 47 N.ro commi 74 N.ro caratteri 67.739
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 19/2006, art. 64, comma 1)

Regolamento regionale 16 aprile 2015, n. 12

Regolamento regionale “Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste: fabbisogno, autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio, accreditamento, requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 17 N.ro commi 0 ² N.ro caratteri 157.040
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 8/2004, art. 3; L. R. 5/2011, art.1, comma 5)

Regolamento regionale 4 giugno 2015, n. 13

“Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo”

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Amministrazione (procedimento amministrativo)
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 25 N.ro commi 100 N.ro caratteri 28.298
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	previsto dalla legge 241/1990, art. 29, comma 2

¹ Gli articoli del testo del regolamento non sono suddivisi in commi numerati. Né risulta agevole una loro individuazione facendo riferimento al numero ordinale.

² Vedi nota precedente.

Regolamento regionale 4 giugno 2015, n. 14

“Regolamento per la definizione dei criteri per il riordino della rete Ospedaliera della Regione Puglia e dei modelli di riconversione dell'assistenza ospedaliera in applicazione dell'Intesa Stato-Regioni 10 luglio 2014 - Patto per la Salute 2014-2016”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 12 N.ro commi 24 N.ro caratteri 33.318
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	previsto d.l. 95/2012, art. 15, e Intesa Stato-Regioni 10 luglio 2014

Regolamento regionale 4 giugno 2015, n. 15

“Modifiche ed integrazioni al Reg. reg. 9 dicembre 2013, n. 26 recante Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (Attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.)”

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Risorse idriche e difesa del suolo
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 5 N.ro commi 7 N.ro caratteri 3.543
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	previsto d.lgs. 116/2008, art. 8, comma 3

Regolamento regionale 8 giugno 2015, n. 16

“Modifiche al Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 “Regolamento di attuazione della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n.44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) concernente piani e programmi urbanistici comunali”

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO ¹ :	N.ro articoli 0 N.ro commi 0 N.ro caratteri 6.164 ²
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 44/2012, art. 1, comma 4 e art. 3, comma 11)

Regolamento regionale 22 giugno 2015, n. 17

“Regime Quadro Regionale di Aiuti in esenzione”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Sostegno per i settori produttivi
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 24 N.ro commi 82 N.ro caratteri 32.129
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 10/2004, art. 4)

¹ Il testo del regolamento non è suddiviso né in articoli, né in commi. Le modifiche al regolamento regionale 18/2013 sono contenute nell'Allegato III.

² Il numero dei caratteri è quello dell'Allegato III, contenente le modifiche al regolamento regionale 18/2013.

Tab. 12 -Distribuzione dei regolamenti regionali 2015 – IX legislatura per macrosettore e materia

MACROSETTORE / MATERIA	n. regolamenti
Ordinamento istituzionale	1
Amministrazione (procedimento amministrativo)	1
Sviluppo economico e attività produttive	4
Artigianato	1
Sostegno all'innovazione per i settori produttivi	1
Agricoltura e foreste	1
Territorio, ambiente e infrastrutture	4
Protezione natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione rifiuti	2
Risorse idriche e difesa del suolo	2
Servizi alla persona e alla comunità	8
Tutela della salute	4
Servizi sociali	1
Formazione professionale	1
Spettacolo	1
Polizia locale (polizia mortuaria)	1
Finanza regionale	0
Totale	17

Tab. 13 - Distribuzione dei regolamenti regionali 2015 – IX legislatura sulla base della fonte legislativa

TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO	NUMERO REGOLAMENTI
DI ATTUAZIONE DI LEGGI REGIONALI	13
PREVISTI DA ATTI/LEGGI STATALI	4
Totale	16

PARTE SETTIMA
SINTESI IX LEGISLATURA

LA PRODUZIONE LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE NELLA IX LEGISLATURA

Questa parte è dedicata all'analisi, condotta tenendo conto di alcune delle principali variabili utilizzate in precedenza nel Rapporto, dei dati relativi alla produzione legislativa e regolamentare, alle attività di indirizzo e controllo del Consiglio regionale nonché al contenzioso costituzionale dell'intera IX legislatura in alcuni casi messi a confronto con quelli della VIII Legislatura.

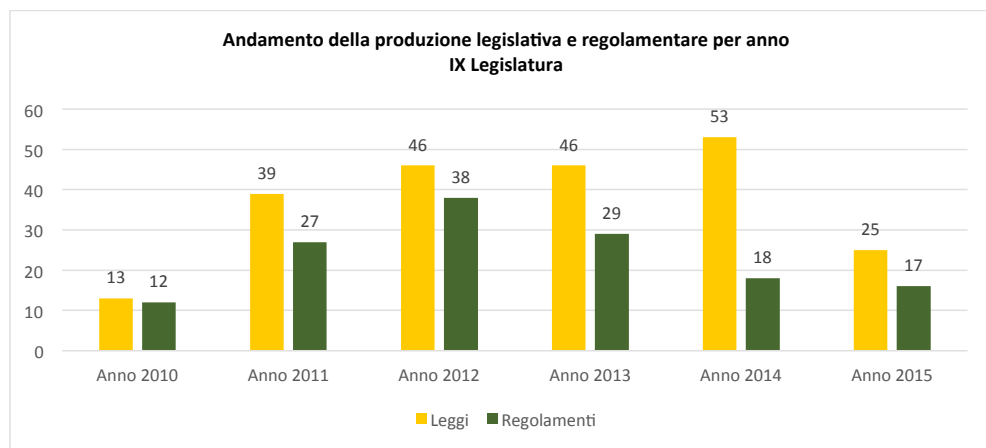
Nel corso della IX legislatura (anni 2010 – 2015) sono state approvate **222** leggi regionali ed emanati **140** regolamenti regionali. Rispetto alla precedente Legislatura si riscontra un considerevole aumento del numero delle leggi promulgate oltre che una leggera crescita della produzione regolamentare.

LEGISLATURA	LEGGI	REGOLAMENTI
VIII	183	129
IX	222	141

La tabella ed il grafico che seguono mostrano la distribuzione per anno del numero di leggi e di regolamenti prodotti nell'intera IX Legislatura.

Distribuzione delle leggi e dei regolamenti prodotti nella IX legislatura per anno

ANNO	LEGGI	REGOLAMENTI
2010	13	12
2011	39	27
2012	46	38
2013	46	29
2014	53	18
2015	25	17
Totale	222	141

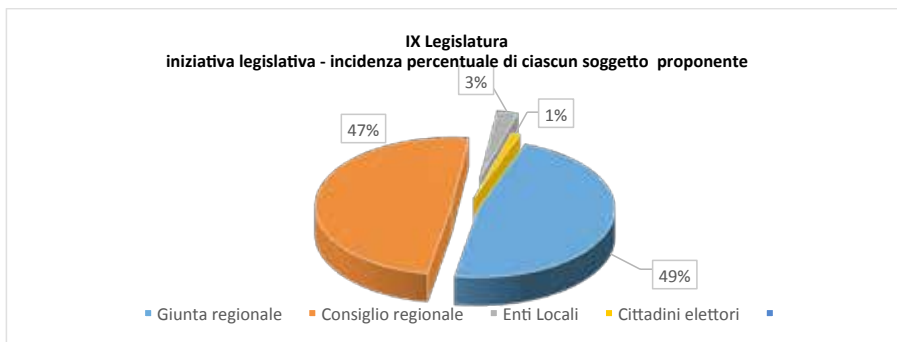


1. L'INIZIATIVA LEGISLATIVA NELLA IX LEGISLATURA

Nella tabella 1 i progetti di legge presentati nel corso dell'intera IX legislatura, pari a 461, sono distribuiti per soggetto titolare dell'iniziativa (Giunta regionale, Consiglio regionale, Consigli comunali e provinciali, Cittadini elettori). Il relativo grafico evidenzia l'apporto percentuale di ciascun soggetto proponente all'iniziativa legislativa.

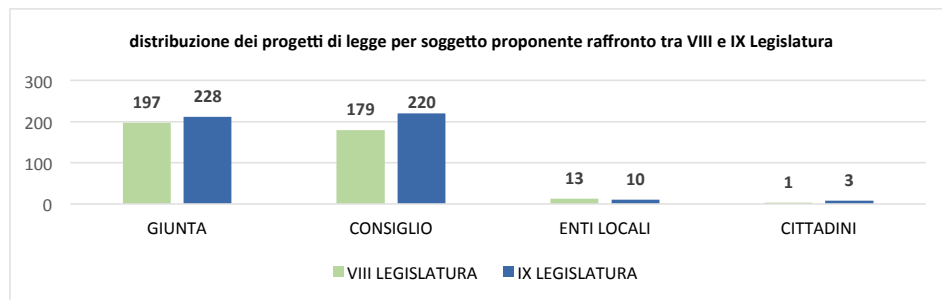
Tab. 1 – Distribuzione dei progetti di legge per soggetto proponente

PROPONENTE	Anno / numero proposte							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale	%
Giunta regionale	22	46	33	22	36	69	228	49%
Consiglio regionale	31	37	65	33	48	6	220	47%
Cittadini elettori	0	1	2	0	0	0	3	1%
Enti Locali	9	1	0	0	0	0	10	3%
totale	62	85	100	55	84	75	461	100%



Le iniziative legislative del Consiglio regionale e quelle della Giunta sono praticamente numericamente simili mentre scarso appare l'apporto degli Enti Locali e dei Cittadini. Particolare appare il dato relativo all'ultimo scorcio della Legislatura che vede una considerevole preponderanza dell'iniziativa governativa rispetto a quella consiliare dovuta alla presentazione di numerosi disegni di legge per il riconoscimento di debiti fuori bilancio in attuazione dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Nel successivo grafico i dati relativi all'apporto di ciascun soggetto titolare dell'iniziativa legislativa vengono messi a confronto con quelli della precedente VIII Legislatura.

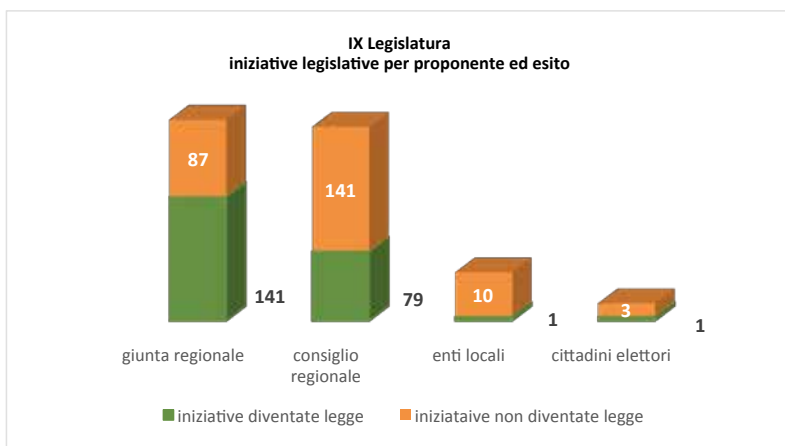


Si può notare un aumento complessivo delle iniziative presentate nella IX Legislatura (461) rispetto a quelle della VIII Legislatura (390) ed analizzando le stesse per soggetto proponente si evidenzia un aumento maggiore di quelle presentate dal Consiglio regionale rispetto a quelle presentate dalla Giunta mentre restano pressoché invariati i dati relativi alle iniziative legislative degli Enti Locali e dei Cittadini.

La successiva tabella 2 ed il relativo grafico mostrano, invece, la distribuzione delle iniziative legislative e del loro esito per soggetto titolare dell'iniziativa: il rapporto tra il numero delle iniziative ed il numero di quelle diventate legge regionale esprime il **tasso di successo** riportato da ciascun soggetto proponente.

Tab. 2– IX Legislatura - Iniziative legislative e tasso di successo secondo il soggetto proponente/anno

PROPONENTE	Proposte presentate	Leggi approvate	Tasso di successo
Giunta regionale	228	141	62%
Consiglio regionale	220	79	36%
Cittadini elettori	3	1	33%
Enti Locali	10	1	10%
Tutti i proponenti	461	222	48%



Continua ad appalesarsi un notevole divario del tasso di successo tra le iniziative legislative della Giunta e quelle del Consiglio. Infatti le iniziative governative mostrano, complessivamente nella IX legislatura, una percentuale di successo pari all'62% contro una percentuale del 36% delle iniziative consiliari. Il dato appare, comunque, in controtendenza rispetto alla VIII Legislatura nella quale le iniziative governative mostravano una percentuale di successo pari all'79% contro una percentuale del 15% delle iniziative consiliari.

Nella successiva tabella l'attenzione viene posta in particolare sul tasso di successo delle iniziative consiliari a secondo dei proponenti (maggioranza, opposizioni, bipartizan)

Tab. 3 IX Legislatura - Iniziative legislative consiliari e tasso di successo secondo il soggetto proponente/anno

presentatori	iniziative presentate	iniziative approvate	Tasso di successo
Maggioranza	110	46	42%
Opposizioni	64	12	19%
Magg./Opp	46	21	49%
Tutti i presentatori	220	79	36%

Si evidenzia un tasso di successo maggiore delle iniziative legislative di origine bipartizan

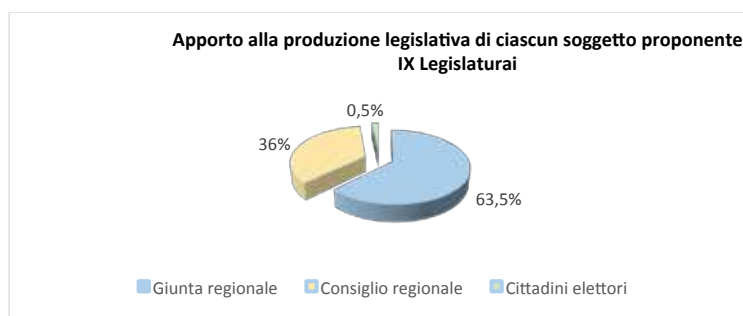
2. ANALISI DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA NELLA IX LEGISLATURA

2.1 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA IN BASE ALL'INIZIATIVA

Le 461 proposte hanno originato 222 leggi, distribuite nella tabella 4 per soggetto proponente. La tabella ed il grafico mostrano l'apporto di ciascuno di essi alla legislazione prodotta nel corso della IX legislatura.

Tab.4 – IX legislatura - Distribuzione delle leggi approvate per soggetto proponente/anno

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale	%
Giunta regionale	11	29	29	26	29	17	141	63,5%
Consiglio regionale	2	10	17	19	23	8	79	36%
Cittadini/Enti locali	0	0	0	1	1	0	2	0,5%
totali	13	39	46	46	53	25	222	



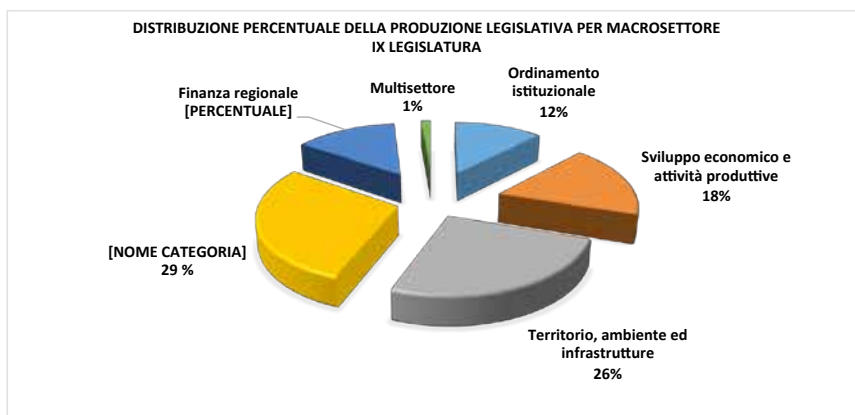
2.2 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO IL MACROSETTORE E LA MATERIA

Nella tabella E le leggi promulgate nel corso della IX legislatura, pari a 222, sono distribuite per anno e classificate secondo il macrosettoe interessato dall'intervento legislativo. Il grafico che segue rappresenta in valori percentuali il numero delle leggi promulgate nella legislatura classificate per macrosettoe.

Tab. 5 – IX legislatura. Distribuzione delle leggi per anno sulla base del macrosettoe d'intervento

MACROSETTORE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	totale	%
Ordinamento istituzionale	3	9	3	6	4	2	27	12%
Sviluppo economico e attività produttive	1	2	12	8	12	5	40	18%
Territorio, ambiente ed infrastrutture	1	11	14	8	14	9	57	26%
Servizi alla persona e alla comunità	4	11	11	17	15	6	64	29%
Finanza regionale	4	4	6	7	8	2	31	14%
Multisettoe	0	2	0	0	0	1	3	1%
totale	13⁽¹⁾	39	46	46	53	25⁽¹⁾	222	100%

⁽¹⁾ Il dato è riferito al solo periodo degli anni 2010 e 2015 ricadenti nella IX legislatura

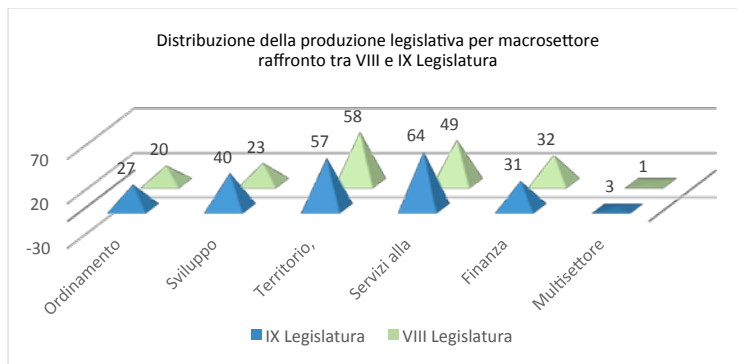


Nella successiva tabella, invece, la produzione legislativa della IX legislatura per macrosettore viene analizzata, anno per anno, in base ai soggetti proponenti.

Tab. F IX Legislatura - Produzione legislativa per macrosettore /soggetto proponente /anno

	2010		2011		2012		2013			2014			2015		Totali		
Proponenti → Macrosettore ↓	Giunta	Consiglio	Giunta	Consiglio	Giunta	Consiglio	Giunta	Consiglio	Enti locali	Giunta	Consiglio	Enti locali	Giunta	Consiglio	Giunta	Consiglio	Enti locali
Ordinamento Istituzionale	1	2	5	4	2	1	1	5		2	2		1	1	12	15	27
Sviluppo economico e attività produttive	1	0	1	1	9	3	6	1	1	5	7		5	0	27	12	40
Territorio ambiente e infrastrutture	1	0	9	2	9	5	2	6		7	7		4	5	32	25	57
Servizi alla persona e alla comunità	4	0	8	3	5	6	11	6		9	5	1	4	2	41	22	64
Finanza regionale	4	0	4	0	4	2	6	1		6	2		2	0	26	5	31
Multisetore	0	0	2	0	0	0	0	0		0	0		1	0	3	0	3
Totali	11	2	29	10	29	17	26	19	1	29	23	1	17	8	141	79	222

Il successivo grafico mette a confronto la distribuzione della produzione legislativa a seconda il macrosettore nella VIII e IX legislatura. La produzione legislativa nei macrosettori Territorio ambiente e infrastrutture e Servizi alla persona e alla comunità risulta preponderante, in entrambe le Legislature.

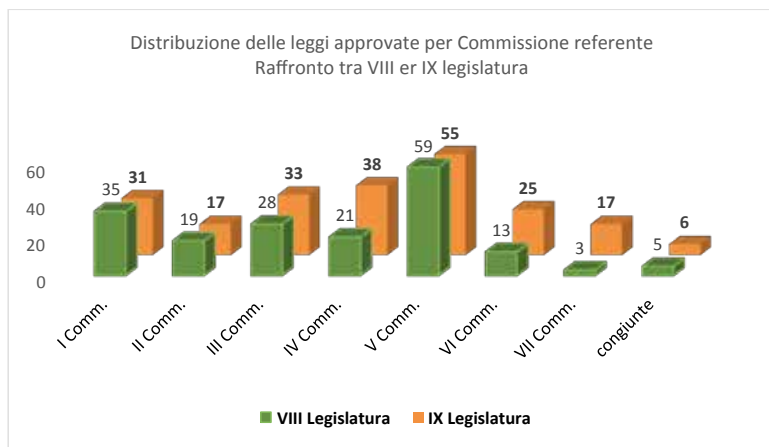


2.3 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA E LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

La tabella 6 ed il grafico mostrano la classificazione delle leggi prodotte nella IX legislatura sulla base dell'assegnazione delle relative proposte/disegni di legge alla commissione consiliare competente per materia che li ha esaminati in sede referente.

Tabella G – Distribuzione delle leggi nella IX legislatura per anno secondo la Commissione consiliare referente

Commissioni consiliari	Numero di leggi per anno						totale
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
I Programmazione, Bilancio, Finanze e Tributi	5	5	7	5	7	2	31
II Affari Generali, Personale e Struttura Uffici Regionali e di Enti Regionali, Polizia Urbana e Rurale, Tempo libero, Sport, Pesca Sportiva e Caccia	2	5	4	3	3	0	17
III Assistenza Sanitaria, Servizi Sociali	2	3	3	12	10	3	33
IV Industria, Commercio, Artigianato, Turismo e Industria Alberghiera, Agricoltura e Foreste, Pesca professionale, Acquacoltura	1	2	11	8	10	6	38
V Ecologia, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali, Difesa del suolo, Risorse Naturali, Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Edilizia Residenziale	0	10	15	8	13	9	55
VI Politiche Comunitarie, Lavoro e Formazione Professionale, Istruzione, Cultura, Cooperazione, Emigrazione, Immigrazione	2	6	4	4	6	3	25
VII Statuto, Regolamenti, Riforme Istituzionali Rapporti Istituzionali, Sistema delle Autonomie Locali	0	4	2	6	4	1	17
Commissioni in seduta congiunta	1	4	0	0	0	1	6
totale	13	39	46	46	53	25	222

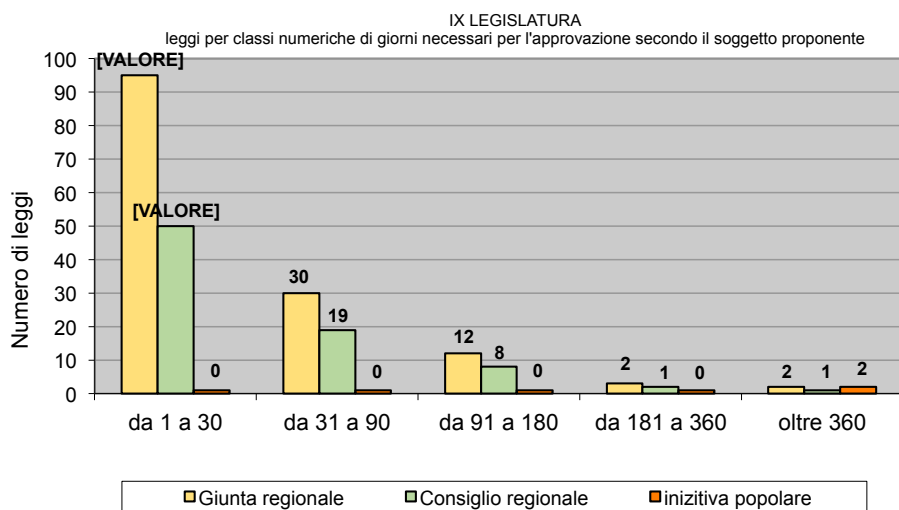


2.4 DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO

La tabella H contiene la distribuzione delle leggi approvate nella IX legislatura per classi numeriche di giorni necessari per la loro approvazione, a decorrere dalla data di assegnazione del disegno di legge/proposta di legge alla Commissione consiliare competente fino alla data dell'approvazione in Aula, secondo il soggetto proponente.

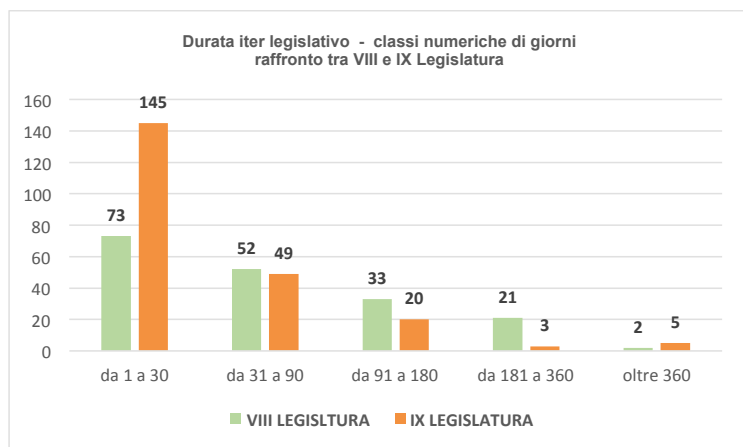
Tabella H– IX legislatura. Numero di leggi per classi numeriche di giorni dedicati all'approvazione in base del soggetto proponente

CLASSI DI GIORNI	1/30		31/90		91/180		181/360		oltre 360		
Iniziativa → Anni ↓	Giunta	Consiglio	Giunta	Consiglio	Giunta	Consiglio	Giunta	Consiglio	Giunta	Consiglio	Iniziative popolari
2010	8	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0
2011	19	6	8	2	2	2	0	0	0	0	0
2012	15	6	7	8	5	4	0	0	1	0	0
2013	18	14	5	3	2	1	1	1	0	1	1
2014	23	16	4	5	0	1	1	0	1	0	1
2015	12	6	4	1	2	0	0	0	0	0	0
totali	95	50	30	19	12	8	2	1	2	1	2
Totali	145		49		20		3		5		



Dal confronto, invece, della distribuzione per classi numeriche di giorni necessari per l'approvazione delle leggi nelle ultime due Legislature si evidenzia un considerevole aumento delle leggi approvate nella prima classe numerica di giorni (1/30) ed una correlata diminuzione nelle altre classi di giorni nella IX Legislatura.

Dato, questo, che si traduce in una maggiore celerità del complessivo processo legislativo con sicure ricadute positive sulla tempestività ed efficacia delle norme approvate.



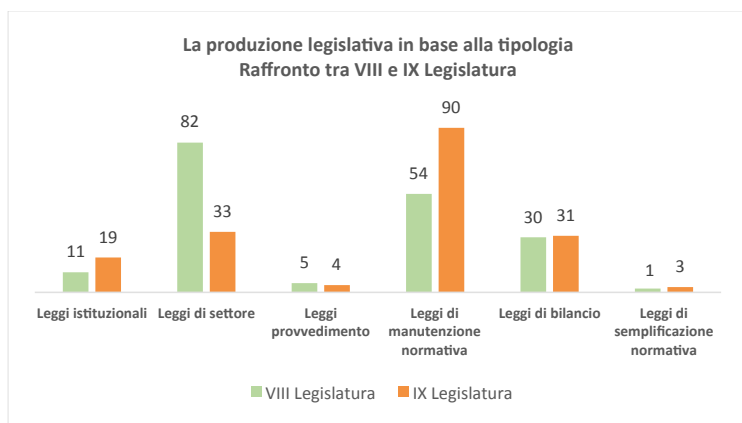
2.5 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO LA TIPOLOGIA NORMATIVA

Nella tabella I le 222 leggi approvate nella IX legislatura, distribuite per anno, sono classificate, in valori assoluti e percentuali, in base alla tipologia normativa. Mentre il grafico rappresenta, in valori assoluti, il numero totale della leggi prodotte nella legislatura classificate sempre per tipologia normativa.

Tabella I – IX legislatura. Distribuzione delle leggi per anno sulla base della tipologia normativa

TIPOLOGIA NORMATIVA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	totale	%
Leggi istituzionali	1	9	2	3	4	0	19	9,5
Leggi di settore	4	7	18	11	21	14	75	33
Leggi provvedimento	0	2	2	0	0	0	4	2
Leggi di manutenzione normativa	4	16	20	24	19	7	90	41
Leggi di bilancio	4	4	4	7	9	3	31	13
Leggi di semplificazione normativa	0	1	0	1	0	1	3	1,5
totale	13¹	39	46	46	53	25¹	222	100%

⁽¹⁾ Il dato è riferito al solo periodo degli anni 2010 e 2015 ricadenti nella IX legislatura.



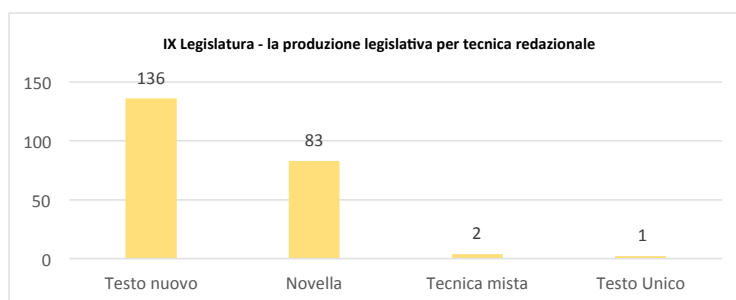
2.6 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO LA TECNICA DI REDAZIONE DELLE LEGGI

Nella tabella L le 222 leggi approvate nel corso della IX legislatura, distribuite per anno, sono classificate, in valori assoluti e percentuali, in base alla tecnica di redazione. Il grafico, invece, rappresenta in valori assoluti il numero totale della leggi prodotte nella legislatura classificate sempre per tecnica redazionale.

Tabella L – VIII legislatura. Distribuzione delle leggi per anno sulla base della tecnica di redazione

TECNICA DI REDAZIONE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	totale	%
Testo nuovo	9	28	26	21	34	18	136	61,5%
Novella	4	11	20	22	19	7	83	37,5
Tecnica mista	0	0	0	2	0	0	2	1%
Testo unico	0	0	0	1	0	0	1	0,55
Totale	13¹	39	46	46	53	25¹	222	100%

⁽¹⁾ Il dato è riferito al solo periodo degli anni 2010 e 2015 ricadenti nella IX legislatura.



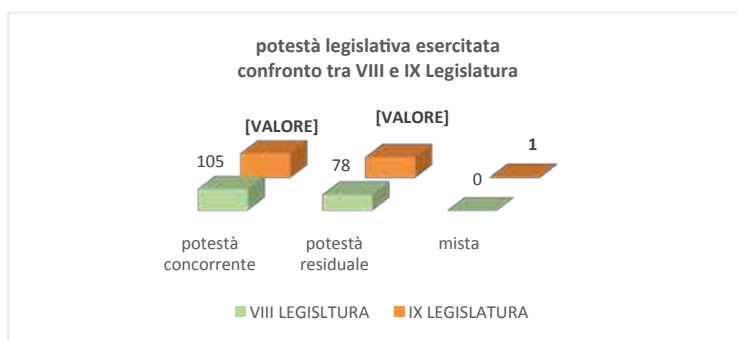
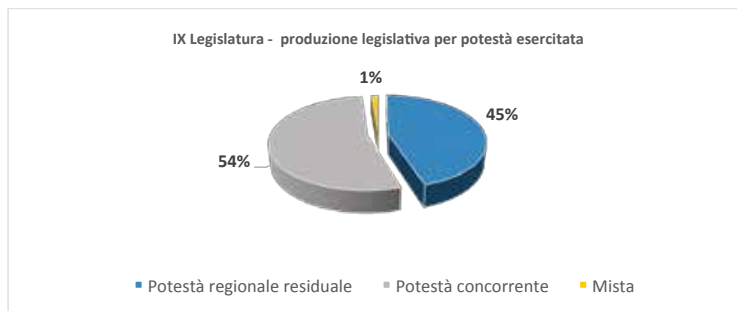
2.7 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO LA POTESTÀ LEGISLATIVA ESERCITATA

Nella tabella M le leggi approvate nella IX legislatura, distribuite per anno, sono classificate, in valori assoluti e percentuali, in base alla potestà legislativa esercitata (regionale residuale o concorrente) in relazione alle materie oggetto delle leggi ai sensi dell'art. 117, commi 3 e 4 della Costituzione. Il grafico rappresenta in termini percentuali la distribuzione delle leggi per potestà legislativa esercitata.

Tabella M – IX legislatura. Distribuzione delle leggi per anno sulla base potestà legislativa esercitata

POTESTÀ LEGISLATIVA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	totale	%
Potestà regionale residuale	5	14	20	21	28	13	101	45%
Potestà concorrente	8	25	26	25	25	11	120	54%
Mista	0	0	0	0	0	1	1	1%
totale	13¹	39	41	46	53	25¹	222	100%

⁽¹⁾ Il dato è riferito al solo periodo degli anni 2010 e 2015 ricadenti nella IX legislatura.



2.8 LA MANUTENZIONE LEGISLATIVA OPERATA DALLE LEGGI DELLA IX LEGISLATURA

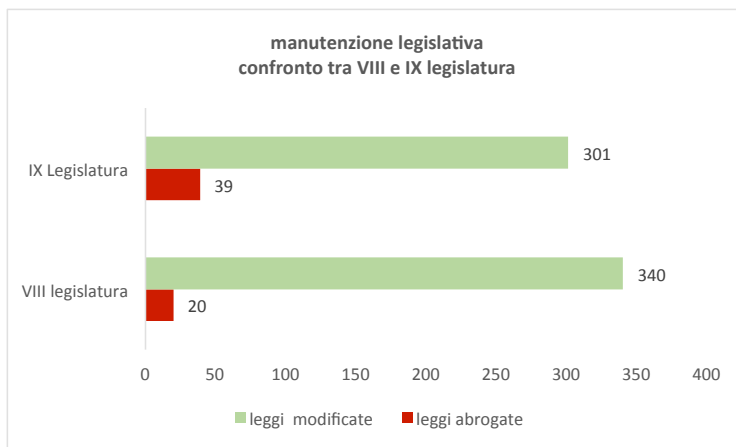
Nel corso della IX legislatura il Legislatore regionale ha utilizzato l'abrogazione esplicita di intere leggi regionali o è intervenuto con modifiche/integrazioni/abrogazioni di parti di esse, quali mezzi di razionalizzazione e semplificazione del corpus normativo regionale.

Complessivamente nel corso della IX Legislatura sono state abrogate n. 39 leggi e modificate e/o integrate 301. Rispetto alla precedente VIII Legislatura si riscontra un numero maggiore di abrogazioni. I dati sono sintetizzati nella tabella e nel grafico che seguono.

Tabella N – IX legislatura.
leggi abrogate e modificate e /o integrazione per anno

IX LEGISLATURA ANNO	N. LEGGI ABROGATE	N. LEGGI MODIFICATE
2010	0	29
2011	6	47
2012	9	88
2013	14	77
2014	6	42
2015	4	18
totale	39	301

VIII Legislatura	20	340
-------------------------	-----------	------------



3. L'ATTIVITA' EMENDATIVA IN AULA

Esito degli emendamenti presentati in Aula sulla base del soggetto proponente

	2010		2011		2012		2013		2014		2015		totali		
	presentati	approvati	presentati	approvati	presentati	approvati	presentati	approvati	presentati	approvati	presentati	approvati	Totale presentati	Totale approvati	%
Giunta regionale	23	21	57	57	59	57	71	64	39	38	8	7	257	244	95%
Maggioranza	20	12	30	22	53	30	84	66	62	32	39	5	288	167	62%
Opposizioni	109	13	451	48	147	51	83	34	103	13	69	4	962	163	17%
Maggioranza Opposizioni	1	1	23	12	29	21	46	30	20	10	49	35	168	109	65%
Giunta Maggioranza	3	3	9	9	24	24	8	8	14	12	5	3	63	59	95%
Giunta Maggioranza Opposizioni	0	0	1	1	1	1	6	6	2	2	11	10	21	20	95%
Giunta Opposizioni	0	0	1	1	1	1	2	2	3	3	1	0	8	7	90%
totali	156	50	572	150	314	185	300	210	243	108	182	64	1767	767	43,5%

Nella fase di esame in Aula le 222 leggi approvate nella IX Legislatura sono state interessate da una intensa attività emendativa. Analizzando tale attività si riscontra che sono stati presentati complessivamente 1767 emendamenti dei quali 767, pari al 43%, approvati. A secondo dei presentatori si deve evidenziare una notevole differenza nel numero di emendamenti presentati e del relativo tasso di approvazione. Spiccano i dati relativi agli emendamenti presentati dalle opposizioni, 962, con tasso di approvazione pari al 17% e quelli relativi agli emendamenti nei quali tra i presentatori è presente la Giunta regionale che vedono un tasso di approvazione pari al 95%.

4. L'ATTIVITA' ISPETTIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Attività ispettiva - interrogazioni

	2010		2011		2012		2013		2014		2015		totali		%
Presentatori	presentate	svolte	presentate	svolte	presentate	svolte	presentate	svolte	presentate	svolte	presentate	svolte	Totale presentate	Totale svolte	Percentuale svolgimento
Maggioranza	83	22	130	38	101	22	41	7	42	3	23	0	420	92	22%
Opposizioni	148	49	194	19	177	55	164	27	212	19	48	3	943	172	18%
totali	231	71	324	57	278	77	205	34			71	3	1.363	264	20%

Con riferimento alla attività di controllo che ciascun Consigliere regionale può esercitare nei confronti della Giunta viene preso in esame ed analizzato il dato relativo alle interrogazioni. Nella IX Legislatura risultano presentate complessivamente 1363 interrogazioni delle quali solo 264, pari al 20%, hanno trovato svolgimento.

L'analisi dei dati mette in evidenza il notevole utilizzo di questo strumento da parte delle Opposizioni che hanno presentato un numero di interrogazioni quasi doppio rispetto a quelle presentate dalla Maggioranza.

Altro dato che emerge è quello relativo al basso tasso di svolgimento delle interrogazioni a prescindere dai presentatori dato dal quale traspare un evidente "avvilimento" di questa importante attività dei Consiglieri.

5. LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE NELLA IX LEGISLATURA

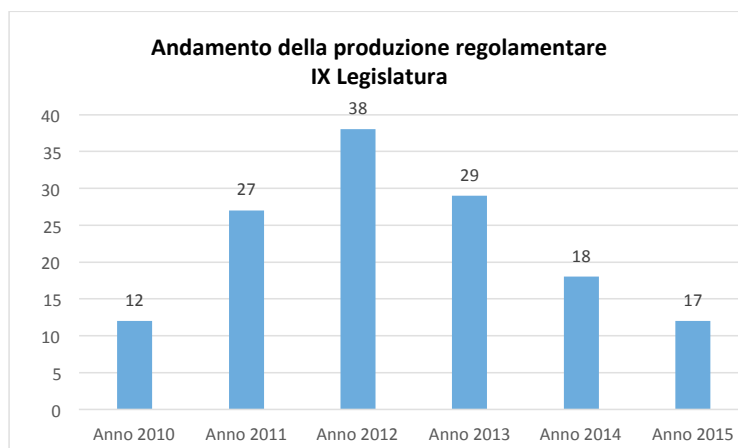
Nel corso dell'intera IX legislatura l'attività regolamentare ha visto l'emanazione di 140 regolamenti regionali.

La tabella 14 mostra il numero dei regolamenti emanati nella IX legislatura per anno. Il grafico rappresenta l'andamento della produzione regolamentare nel corso della legislatura.

Tabella 14 – La produzione regolamentare nella IX legislatura per anno

ANNO	NUMERO DI REGOLAMENTI
2010	12 ⁽¹⁾
2011	27
2012	38
2013	29
2014	18
2015	17 ⁽¹⁾
totale	141

(1) Il dato si riferisce al solo periodo degli anni 2010 e 2015 ricadenti nella IX legislatura.



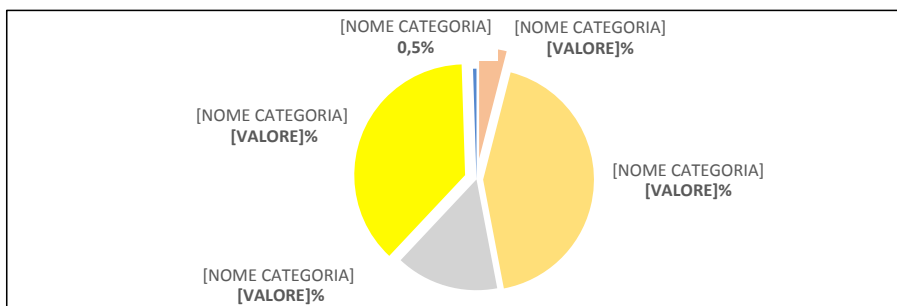
5.1 LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE PER MACROSETTORE E PER MATERIA

La tabella n. 15 ed il grafico che segue mostrano la produzione regolamentare della IX legislatura per anno sulla base del macrosettoe interessato.

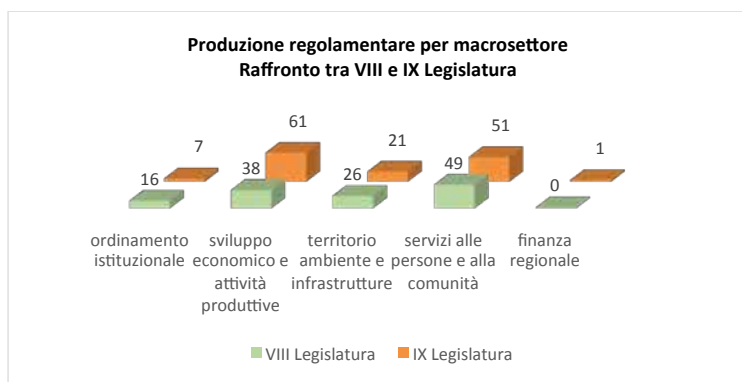
Tabella 15 – IX legislatura. Distribuzione dei regolamenti per anno sulla base del macrosettoe d'intervento

MACROSETTORE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	totale	%
Ordinamento istituzionale	0	2	1	1	2	1	7	4%
Sviluppo economico-attività produttive	8	16	15	15	3	4	61	43%
Territorio, ambiente ed infrastrutture	0	6	4	7	0	4	21	15%
Servizi alla persona e alla comunità	4	3	18	6	12	8	51	37,5%
Finanza regionale	0	0	0	0	1	0	1	0,5%
totale	12	27	38	29	18	16	141	100%

IX legislatura incidenza percentuale della produzione regolamentare per macrosettoe



Nella VIII Legislatura furono emanati 129 regolamenti regionali. Nel successivo grafico viene messa a confronto la produzione regolamentare delle ultime due legislature a seconda del macrosettoe interessato.



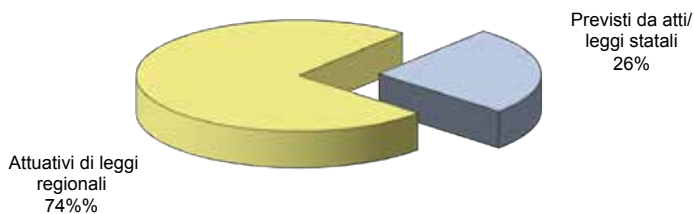
5.2 LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE PER FONTE LEGISLATIVA

Nella tabella 17 e nel grafico che segue i 140 regolamenti emanati nella IX legislatura sono distribuiti per anno sulla base della fonte legislativa che li ha previsti. Rispetto alla VIII Legislatura si riscontrano le medesime incidenze percentuali.

Tabella 17 – IX legislatura. Distribuzione dei regolamenti per anno sulla base della fonte legislativa

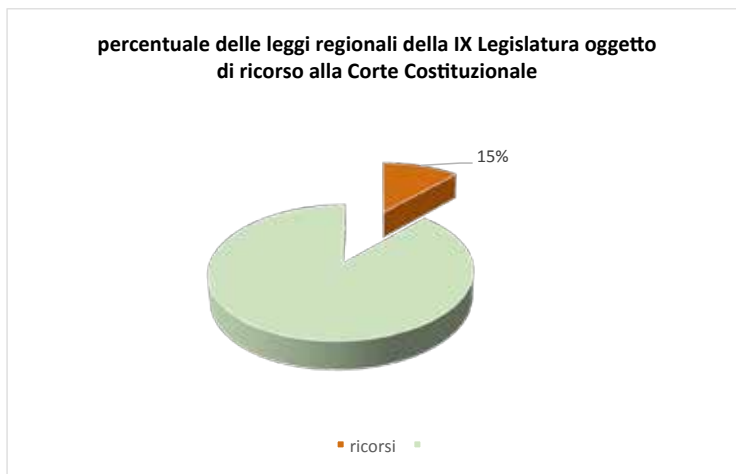
TIPOLOGIA REGOLAMENTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	totale	%
ATTUATIVI DI LEGGI REGIONALI	8	20	30	21	13	13	105	74%
PREVISTI DA ATTI/LEGGI STATALI	4	7	8	8	5	4	36	26%
totale	12	27	38	29	18	17	140	100%

I Regolamenti regionali IX legislatura per fonte legislativa

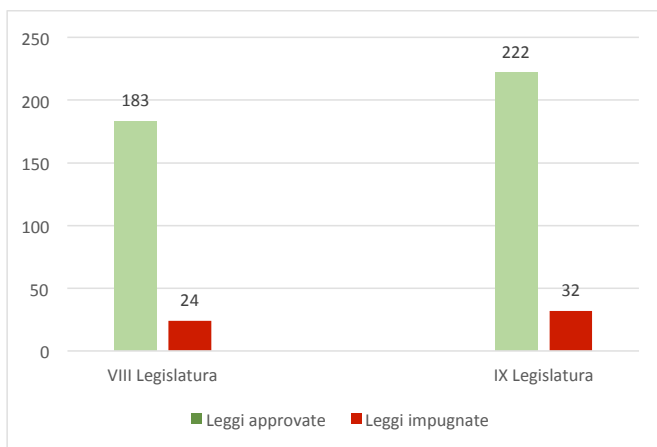


6. IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE NELLA IX LEGISLATURA

Nel corso della IX Legislatura, su un totale di 222 leggi regionali approvate, n. 32 leggi di cui 31 su ricorso del Governo e 1 su ricorso del TAR Puglia sono state rimesse al vaglio della Corte Costituzionale. Il grafico che segue indica la percentuale di leggi impugnate nell'arco della IX Legislatura



Nel successivo grafico si mettono a confronto il numero di leggi impugnate relativamente alla VIII ed alla IX Legislatura. La percentuale di leggi impugnate rispetto a quelle approvate è rimasta pressoché invariata.



In merito ai 32 ricorsi si deve evidenziare che per quattro di essi il Presidente del Consiglio dei Ministri ha successivamente deliberato la rinuncia all'impugnativa.

L'attività della Corte Costituzionale ha prodotto n. 13 sentenze di illegittimità, n. 3 sentenze di cessazione della materia del contendere, n. 3 sentenze di inammissibilità e/o infondatezza della questione di legittimità e n. 4 ordinanze di estinzione del processo. Cinque ricorsi, infine, risultano ancora pendenti innanzi alla Corte.

Nella tabella che segue viene presentato un quadro sinottico delle leggi regionali approvate nella IX Legislatura e del loro esito.

LEGGI REGIONALI DELLA PUGLIA - CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
QUADRO SINOTTICO IX LEGISLATURA

<u>ESTREMI LEGGE</u>	<u>TITOLO</u>	<u>RICORRENTE</u>	<u>ESITO</u>
4/2010	Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali	Presidente Consiglio dei Ministri	Sentenza n. 68/2011 - illegittimità costituzionale artt. 2, quanto ai commi 1, 2 e 4 del sostituito art. 4 della l.r. 45/2008, 13, 15, 16, comma 3, 17, 18, 19, comma 8, 20, 21, commi 1, 4, 5 e 6, e 26; - illegittimità costituzionale artt. 16, commi 1 e 2, 19, comma 1, 22, comma 1, 24, commi 1 e 3, nella parte in cui non escludono il personale delle aziende ospedaliero-universitarie o, comunque, non prevedono un rinvio a protocolli di intesa tra università ed enti ospedalieri, né alcuna forma d'intesa con il rettore; - illegittimità costituzionale art. 30, quanto al comma 1 del sostituito art. 25 della l.r. 25/2007, limitatamente alle parole «a tempo indeterminato», e quanto al comma 4 del medesimo art. 25, nella parte in cui prevede la stabilizzazione di personale della precedente impresa o società affidataria dell'appalto, senza alcuna forma selettiva.
4/2010	Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali	TAR Puglia	Sentenza n. 236/2012 Illegittimità costituzionale art. 19, comma 4, L.R. 26/2006, come sostituito dall'art. 8 della L.R. 4/2010
5/2010	Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse	Presidente Consiglio dei Ministri	Sentenza n. 127/2011 illegittimità costituzionale art. 23
6/2010	Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano e integrazione alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali)	Presidente Consiglio dei Ministri	Sentenza n. 36/2011 illegittimità costituzionale artt. 1, 2, 3

<u>ESTREMI LEGGE</u>	<u>TITOLO</u>	<u>RICORRENTE</u>	<u>ESITO</u>
10/2010	Attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione	Presidente Consiglio dei Ministri	Sentenza n. 156/2011 illegittimità costituzionale
11/2010	Norme per la copertura delle perdite di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR)	Presidente Consiglio dei Ministri	Rinuncia all'impugnazione
19/2010	Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia	Presidente Consiglio dei Ministri	Sentenza n. 325/2011 - illegittimità costituzionale degli artt. 13, commi 1 e 2, 46, 51 e 54 l.r. 19/2010; - illegittimità costituzionale dell'art. 37 l.r. n. 19/2010, nella parte in cui abroga la lettera i) del comma 7 dell'art. 4 della l.r. 18/2005; - illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 13 della l.r. 14/2011; - illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 37 l.r. 19/2010, nella parte in cui abroga la lettera d) del comma 7 dell'art. 4 della l.r. 18/2005; - cessata la materia del contendere con riferimento all'art. 11, commi 3, 4 e 5, della l.r. 19/ 2010.
1/2011	“Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia”	Presidente Consiglio dei Ministri	Sentenza n. 262/2012 - l'illegittimità costituzionale art. 9, comma 1, secondo periodo; - illegittimità costituzionale art. 10, comma 1, secondo periodo; - illegittimità costituzionale art. 11, comma 1, secondo periodo, nella parte in cui esclude dal limite di spesa stabilito nel primo periodo le missioni a valere sulle risorse del bilancio vincolato, quelle effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi e di attività della protezione civile, quelle indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi interistituzionali; - illegittimità costituzionale art. 13, comma 1, secondo periodo; - estinzione del giudizio relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5.
<u>ESTREMI LEGGE</u>	<u>TITOLO</u>	<u>RICORRENTE</u>	<u>ESITO</u>

5/2011	“Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti in materia sanitaria”	Presidente Consiglio dei Ministri	Sentenza n. 91/2012 - illegittimità costituzionale art. 1, comma 1; - infondatezza questione di legittimità costituzionale art. 3
9/2011	“Istituzione dell'Autorità idrica pugliese”	Presidente Consiglio dei Ministri	Sentenza n. 62/2012 Cessazione materia del contendere
9/2011	“Istituzione dell'Autorità idrica pugliese”	Presidente Consiglio dei Ministri	Sentenza n. 226/2012 - cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale del testo originario dell'art. 11, comma 1; - infondatezza questioni di legittimità costituzionale art. 11, comma 1, L.R.9/2011, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 27/ 2011
11/2011	“Gestione del servizio idrico integrato - Costituzione dell'Azienda pubblica regionale - Acquedotto Pugliese (AQP)”	Presidente Consiglio dei Ministri	Sentenza n. 62/2012 Illegittimità art. 2, comma 1, art. 5 e art. 9, comma 1,
27/2011	“Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese)”	Presidente Consiglio dei Ministri	Sentenza n. 226/2012 - infondatezza questioni di legittimità costituzionale art. 11, comma 1, L.R.9/2011, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 27/ 2011
28/2011	“Misure urgenti per assicurare la funzionalità dell'amministrazione regionale”	Presidente Consiglio dei Ministri	Sentenza n. 245/2012 illegittimità costituzionale art. 1
38/2011	“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012- 2014 della Regione Puglia”	Presidente Consiglio dei Ministri	Ordinanza 55/2013 estinzione processo
deliberazione C. R. n. 86/2012	Modifica e integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia): seconda lettura (articolo 123 della Costituzione della Repubblica Italiana	Presidente Consiglio dei Ministri	Ordinanza 258/2013 estinzione processo
11/2012	Misure urgenti per l'accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale.	Presidente Consiglio dei Ministri	Sentenza n. 73/2013 Illegittimità costituzionale articolo 1, comma 2.

<u>ESTREMI LEGGE</u>	<u>TITOLO</u>	<u>RICORRENTE</u>	<u>ESITO</u>
13/2012	Norme per la disciplina delle attività turistiche	Presidente Consiglio dei Ministri	Ordinanza 61/2014 estinzione processo
18/2012	Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012.	Presidente Consiglio dei Ministri	Sentenza n. 73/2013 Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3.
24/2012	Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali.	Presidente Consiglio dei Ministri	Ordinanza 200/2014 estinzione processo
24/2012	Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali.	Presidente Consiglio dei Ministri	Rinuncia all'impugnativa
25/2012	Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.	Presidente Consiglio dei Ministri	Sentenza n. 307/2013 -illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5; dell'art. 16, comma 2; dell'art. 18, comma 2, ultimo periodo; -inammissibilità la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 3 e 6; - infondatezza questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 15; dell'art. 5, comma 18; dell'art. 6, comma 1, lettera f); dell'art. 7, comma 6; dell'art. 13, comma
43/2012	Norme per il sostegno dei Gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità.	Presidente Consiglio dei Ministri	Sentenza n. 292/2013 - illegittimità costituzionale della disposizione combinata degli artt. 3, comma 1, lettera c), e 4, comma 5, nella parte in cui include tra i prodotti la cui utilizzazione garantisce priorità nell'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva da parte degli enti pubblici anche i prodotti trasportati all'interno del territorio regionale, a prescindere dal livello delle emissioni di anidride carbonica equivalente connesse a tale trasporto; - inammissibilità questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione combinata degli artt. 3, comma 1, lettera c), e 4, comma 5.

ESTREMI LEGGE	TITOLO	RICORRENTE	ESITO
45/2012	Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2016 della Regione Puglia	Presidente Consiglio dei Ministri	Sentenza n. 8/2014 Inammissibilità e infondatezza questione di legittimità costituzionale dell'art. 3
6/2013	“Modifiche e integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), modificata e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e all'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23.	Presidente Consiglio dei Ministri	Rinuncia all'impugnativa
7/2013	Norme urgenti in materia socio-assistenziale	Presidente Consiglio dei Ministri	Sentenza n. 62/2014 -inammissibilità questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lett. a) -infondatezza questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lettera c),
27/2014	Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato.	Presidente Consiglio dei Ministri	Rinuncia all'impugnativa
47/2014	Norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147	Presidente Consiglio dei Ministri	Pendente
48/2014	Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	Presidente Consiglio dei Ministri	Pendente
12/2015	Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell'impegno	Presidente Consiglio dei Ministri	Pendente
17/2015	Disciplina della tutela e dell'uso della costa	Presidente Consiglio dei Ministri	Pendente
24/2015	Codice del commercio	Presidente Consiglio dei Ministri	Pendente

